

Dignitas

percorsi di carcere e di giustizia

N°2- Giugno 2003
Supplemento a
Servir Centro Astalli
N° 07 - 2003

*Per la difesa della dignità delle
persone detenute ed ex detenute;
per una cultura della pena e della
riabilitazione improntate a umanità,
diritto, inclusione;
per il sostegno solidale
dei progetti di vita "dopo e fuori";
per una giustizia capace di guardare
oltre il modello retributivo*

*Sto cercando ora di elaborare
un piccolo studio sul "sentimento
del tempo", un'esperienza che è tipica
della carcerazione preventiva.
Qualcuno che mi ha preceduto
in questa cella ha scritto sopra
la porta: "tra cent'anni sarà
tutto finito". Era il suo tentativo
di controllare questa esperienza
del tempo vuoto [...].
La risposta biblica al problema è:
"il mio tempo è nelle tue mani"
(Sal 31). Ma anche nella Bibbia
troviamo proprio la domanda
che qui minaccia di imporsi su tutto:
"Signore, fino a quando?" (Sal 13)*

Dietrich Bonhoeffer

Comitato Scientifico

Adolfo Ceretti, Luciano Eusebi, Giambattista
Legnani, Leonardo Lenzi, Alessandro Margara
Claudia Mazzucato, Antonietta Pedrinazzi

Redazione

Guido Bertagna s.j., Francesco Borroni
Antonio Casella, Sergio Segio

Segreteria di Redazione

Guido Chiaretti, Adriana Loaldi

collaboratori della Sesta Opera San Fedele
www.dignitas.it
sestaopera@gesuiti.it
www.gesuiti.it/sestaopera/home.htm

Progetto Grafico

Tiziano Chiaretti - www.chiarettitiziano.it

Supplemento a

SERVIR CENTRO ASTALLI

Mensile di Informazione dell'Associazione
Centro Astalli per l'Assistenza agli Immigrati
Via degli Astalli 14/a - 00186 Roma - C.C.P. 19870009
Reg. Tribunale di Roma n. 297 del 9/6/1995

Direttore Responsabile: Vittoria Prisciandaro

Stampa: Tipografia Sady Francinetti - Milano

Nel rispetto della legge n. 675/96 sulla tutela delle persone e dei dati personali, la direzione di Dignitas garantisce che le informazioni relative agli abbonati, custodite nel proprio archivio elettronico, non saranno cedute ad altri e saranno utilizzate esclusivamente per l'invio della rivista.

Sommario



4	EDITORIALE	
6	TEMI	
	- <i>Conflitti e Giustizia</i> - F. S. Borrelli	6
	- <i>Qualcosa di meglio del Diritto Penale?</i> - M. Martinazzoli	15
	- <i>Della sicurezza</i> - S. Margara	20
	- <i>Le trasformazioni della carcerazione minorile in Europa</i> - R. Matthews	26
36	PIANETA CARCERE	
	- <i>Una luce nel buio</i> - S. Segio	36
42	INCONTRI	
	- <i>Livia Pomodoro - a cura di A. Casella, A. Ceretti, C. Mazzucato</i>	42
52	...IN GALLERIA	
	- <i>Luoghi dell'arte</i> - T. Chiaretti	52
54	MISURE ALTERNATIVE	
	- <i>Le misure alternative in Europa</i> - A. Pedrinazzi	54
61	MEDIAZIONE PENALE	
	- <i>Mediazione e Riparazione</i> - C. Mazzucato	61
72	VOLONTARI COME	
	- <i>Il volontariato della Giustizia</i> - L. Ferrari	72

76	MIGRANTI RISTRETTI - <i>La guerra neoliberista alle migrazioni</i> - S. Palidda	76
83	PAROLE DI GIUSTIZIA - <i>La Giustizia umana tra ideale e realtà</i> - S. Bittasi s.j.	83
93	FRAMMENTI - <i>Rapporto sui diritti globali 2003</i> - <i>La Giornata del Rifugiato 2003</i> - Centro Astalli	93 95

HANNO COLLABORATO

Stefano Bittasi s.j.	Docente alla Pontificia Facoltà Teologica di Napoli.
Francesco Saverio Borrelli	Ex Procuratore Generale di Milano.
Tiziano Chiaretti	Docente di Discipline Pittoriche presso il Liceo Artistico Statale di Bergamo.
Livio Ferrari	Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, nonché coordinatore nazionale del SEAC, il Coordinamento degli enti e associazioni che si occupano di volontariato penitenziario.
Sandro Margara	Già Giudice di Sorveglianza di Firenze e Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in pensione dal giugno 2002.
Mino Martinazzoli	Ministro di Grazia e Giustizia nell'83-85. Sindaco di Brescia dal 1994 al 1998. Attualmente è capo dell'opposizione all'assemblea regionale della Regione Lombardia.
Roger Matthews	Professore di Criminologia presso la Middlesex University, in Inghilterra. I suoi testi sul crimine, criminologia e prigionieri lo hanno reso un'autorità nel campo.
Claudia Mazzucato	Mediatore penale dell'Ufficio per la Mediazione di Milano. Docente di Diritto Penale e Legislazione Minorile all'Università Cattolica del Sacro Cuore.
Salvatore Palidda	Docente di Sociologia della Devianza presso il Dipartimento Scienze Antropologiche dell'Università di Genova.
Antonietta Pedrinazzi	Direttore Coordinatore di Servizio Sociale in servizio presso il CSSA (Centro di Servizio Sociale per Adulti) di Milano, Docente di Servizio Sociale presso la Facoltà di Sociologia dell'Università di Milano Bicocca.
Livia Pomodoro	Presidente del Tribunale dei Minori di Milano. Ha dato un contributo di primo piano al nuovo Codice di Procedura Penale per i Minori (DPR 448/1988).
Sergio Segio	Responsabile del Programma Carceri del Gruppo Abele e Responsabile della Associazione SocietàINformazione.



EDITORIALE

"[...] Poiché la giustizia umana è sempre fragile e imperfetta, esposta com'è ai limiti e agli egoismi personali e di gruppo, essa va esercitata e in certo senso completata con il perdono che risana le ferite e ristabilisce in profondità i rapporti umani turbati. Ciò vale tanto nelle tensioni che coinvolgono i singoli quanto in quelle di portata più generale ed anche internazionale. Il perdono non si contrappone in alcun modo alla giustizia, perché non consiste nel soprassedere alle legittime esigenze di riparazione dell'ordine lesa.

Il perdono mira piuttosto a quella pienezza di giustizia che conduce alla tranquillità dell'ordine, la quale è ben più che una fragile e temporanea cessazione delle ostilità, ma è risanamento in profondità delle ferite che sanguinano negli animi. Per un tale risanamento la giustizia e il perdono sono ambedue essenziali." (Giovanni Paolo II, Giornata Mondiale della pace - 2002).

Quali le prospettive di giustizia per questo nostro tempo? Giustizia riparativa, mediazione penale, modalità di risposta - materiali e simboliche - al reato e al reo che ricerchino responsabilizzazione e avvicinamento alle vittime: una giustizia, cioè, che non separi ed isoli; che sia vissuta "meno come il luogo della lite e della frattura e più come luogo di composizione di conflitti, di ristabilimento dell'armonia sociale nel senso dell'antica giustizia biblica." (Card. C. M. Martini).

Un ex Ministro della Giustizia, un ex Procuratore Generale, un ex Direttore del DAP, ciascuno con le sue risorse di esperienza umana e professionale, ci aiutano a riflettere su problemi e limiti- culturali non meno che funzionali- della giustizia nella nostra realtà. Una sottolineatura soltanto: una efficace e lungimirante politica criminale, meno presidiata dalle ideologie, implica innanzitutto scelte di prevenzione (speciale e generale) che con intelligente realismo eludano la tentazione di scorciatoie velleitarie e demagogiche come l'intensificazione dei processi di carcerizzazione.

A quanti sono impegnati sul difficile terreno del volontariato carcerario, una forte sollecitazione nella rubrica Volontari come: possiamo "visitare i carcerati" senza interrogarci su tutte le implicazioni che questa presenza finisce per assumere nell'attuale contesto penitenziario? o sui criteri che improntano l'esercizio della giustizia penale? e sulla coerenza morale, civile e (per molti di noi, innanzitutto) evangelica delle risposte che riusciamo a praticare?

Con questo secondo numero, Dignitas procede nell'articolazione del suo impianto con un nuovo spazio dedicato a devianza e criminalità minorile: le pagine di Roger Matthews ne col-

gono le più generali linee europee, mentre l'intervista di Livia Pomodoro sviluppa l'analisi più ravvicinata del caso italiano.

Nuova anche la voce PAROLE DI GIUSTIZIA: cosa ci dice la Bibbia rispetto a giustizia, colpa, pena, riconciliazione; come ci aiuta a formulare ipotesi di punizione che siano cristianamente sostenibili?

"Dite, dove si trova la giustizia che sia amore veggente? Inventate, dunque, l'amore che porta non solo tutti i castighi, ma anche tutte le colpe!": alla domanda e all'ingiunzione dello Zarathustra di Nietzsche, da sempre il cristiano sa (dovrebbe sapere) dove la sua capacità di risposta trova alimento sicuro.

Questi i fili con cui tentiamo di contribuire alla trama di una cultura che sappia farsi carico della complessità delle antiche e nuove forme di malessere che attraversano la città dell'uomo; che alla drammaticità dei problemi che sfociano e fermentano nel carcere - mai riducibile a mera struttura di contenimento ed incapacitazione di non-persone, a una sorta di incurabile piaga da decubito sociale - non si limiti a rispondere con l'algebra mediocre dell'indultino [sic], ma sappia coniugare pragmatismo e grandi desideri: "Il pensiero che uccide suo padre, il desiderio, è perseguitato dalle Erinni della stupidità".

Dignitas

... Le vittime spesso sono ignorate, i rei spesso non sono riabilitati, e molte comunità hanno perso il loro senso della sicurezza.

Un approccio cattolico ci guida a incoraggiare modelli di giustizia riparativa che cerchino un approccio al crimine in termini di danno fatto alle vittime e alle comunità, non semplicemente come una violazione della legge.

Incoraggia programmi innovativi di giustizia riparativa che forniscano l'opportunità per la mediazione tra vittime e rei e offrono riparazione per i reati commessi.

In molte comunità la giustizia riparativa rappresenta uno sviluppo sempre più positivo e diffuso. La giustizia riparativa si concentra prima di tutto sulla vittima e sulla comunità danneggiata dal reato, piuttosto che sul modello dominante dello stato-contro-il-reo. Questo spostamento di attenzione riconosce la lesione subita dalla vittima, come pure il danno e la paura della comunità, e insiste che i rei si confrontino con le conseguenze delle loro azioni. Tali approcci non sono "indulgenti con il crimine" perché richiedono al reo di stare di fronte alle vittime e alle comunità. È un'esperienza che offre alle vittime un senso di pace e riconosce loro un ruolo centrale. I rei disposti a misurarsi con le conseguenze delle loro azioni sono più pronti ad accettare le loro responsabilità, a fare gesti riparativi e a ricostruire la loro vita.

La giustizia riparativa riflette anche i nostri valori e la nostra tradizione. La nostra fede ci chiama al rispetto della persona, a perdonare e a sanare. Il ribadire primariamente l'infrazione legale senza un riconoscimento del danno umano non fa avanzare i nostri valori.

(Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati Uniti - 15 Novembre 2000)



TEMI

OCCORRE SAPERE [...] CHE LA GIUSTIZIA È CONFLITTO

(Eraclito, fram. 80)

Conflitti E Giustizia*

Francesco Saverio
Borrelli

* I temi di questo articolo sono stati proposti originariamente in una conferenza tenuta al Centro Culturale San Fedele di Milano, all'interno del ciclo "Sabati dello spirito" nel Febbraio 2003.
(F. S. B.)

Il conflitto- di cui testimonia il frammento eracliteo che un filosofo analitico come Stuart Hampshire sceglie non a caso come epigrafe per il suo ultimo libro *Justice is Conflict*¹- non va visto solo come fattispecie negativa ma come dimensione *fondante* della stessa civiltà occidentale; la contrapposizione dei punti di vista nasce dalla passione per le cose del mondo e stimola la ricerca della verità.

Naturalmente c'è tutta una gamma di forme possibili di conflittualità: la discussione su un argomento magari pragmaticamente neutro ma che può appassionare intellettualmente è altro da una guerra di conquista o di religione.

Sperimentiamo conflitti di carattere sociale, ai quali in una certa stagione filosofica non si è mancato di attribuire addirittura una base biologica: così il *darwinismo sociale* vi ha colto delle manifestazioni della *battaglia per la vita*; conflitti di classe, quali- marxianamente- contraddizioni strutturali dei rapporti di produzione; conflitti di lavoro, ecc.: in ogni caso conflitti che possono risultare positivi e fecondi, *purché regolamentati e controllati dalle istituzioni*.

I conflitti più specificamente vicini alla mia esperienza professionale sono quelli fra cittadini, ovvero fra cittadini e organi delle istituzioni, che sboccano in un processo davanti



¹ Stuart Hampshire, *NON C'È GIUSTIZIA SENZA CONFLITTO: DEMOCRAZIA COME CONFRONTO DI IDEE*, Feltrinelli, Milano 2001

al giudice affinché questi, attraverso gli strumenti predisposti dalla società per evitare che i cittadini *vengano alle armi* tra loro (*ne cives ad arma veniant*), *componga* il conflitto o *ne imponga* autoritativamente la fine, utilizzando se occorre la forza, di cui lo Stato è l'unico detentore legittimo.

Quando parliamo di principio di legalità alludiamo innanzi tutto all'organizzazione della società, dei rapporti tra cittadini, ma anche e soprattutto dei pubblici poteri e dei loro rapporti con i cittadini, mediante un sistema di regole che conferiscano ordine e continuità alla vita della collettività. In un senso più particolare, proprio del settore penale, il principio di legalità- enunciato anche dalla nostra Costituzione- vuole che nessuno venga punito per un fatto che non sia puntualmente descritto come punibile da una legge entrata in vigore anteriormente al fatto medesimo.

Legalità è, in generale, il conformarsi all'ordine vigente, a cui si può essere indotti da fattori come l'educazione, lo spirito di disciplina e di servizio, il timore delle sanzioni giuridiche o sociali, a volte una sorta di vanità propria di chi si autocompiace delle proprie virtù civiche, oppure la convinzione eticamente radicata del valore dell'autorità costituita e dei suoi precetti normativi, l'adesione ai quali discende, quindi, da una forma di moralità superiore. Il rispetto delle regole e della legalità è comunque un valore in sé, che prevenendo e neutralizzando gli impulsi alla violenza crea le condizioni per l'ordinato fluire dei rapporti sociali.

Un valore, quindi, che si costituisce quale baluardo di difesa dagli arbitrii e presidio delle libertà democratiche e dell'eguaglianza dei cittadini: la legalità è effettivamente il *potere dei senza potere* e la *garanzia della loro dignità*.

Le violazioni delle regole e della legalità sono il terreno per l'intervento della giurisdizione e della Magistratura, già a livello civilistico: se nel corso del processo civile i litiganti non riescono a raggiungere una conciliazione- obiettivo che è sempre bene che il giudice persegua fin dalla prima udienza di comparizione- i conflitti vengono risolti coattivamente con l'autorità dello Stato e con la pronuncia di una sentenza.

Si è parlato spesso di *supplenza* del lavoro della Magistratura, talvolta con implicazioni critiche, quasi che essa abbia *usurato* poteri che non le spettavano.

Va però sottolineato che il lavoro della Magistratura è per sua natura un esercizio di *supplenza*: se il giudice *entra a giudicare di fatti e di persone*, ciò avviene perché l'ideale automatismo nel funzionamento delle regole si è inceppato, in presenza di una loro ignoranza o deliberata violazione da parte di qualcuno (fino alle forme più gravi di devianza previste dalla legge penale), o a causa della mancata loro univoca comprensione e accettazione in occasione di uno scontro d'interessi.

In un paese ideale in cui tutti fossero cittadini perfetti e rispettosi delle norme e queste ultime fossero tutte ugualmente chiare e trasparenti (ciò che non appartiene evidentemente alla realtà, né italiana né di alcun altro Paese) ai Magistrati non resterebbe molto da fare, perché verrebbero meno le ragioni della *sup-*

plenza nel gioco della composizione dei conflitti; meglio, verrebbero meno i conflitti in un clima di armonia generalizzata.

Tale composizione nel campo penale avviene nel modo più forte- se non più violento- perché alla violazione di norme che hanno un presidio penale si risponde con sanzioni che possono colpire il patrimonio delle persone, interdire loro temporaneamente l'esercizio di taluni diritti, e giungere alla privazione, temporanea o addirittura perpetua, della libertà. Ma, al di là della riaffermazione solenne del diritto, è difficile sostenere che l'inflizione di una pena equivalga propriamente alla "composizione" di un conflitto.


IL SENSO DELLA PENA

Ci si può chiedere, a questo punto, perché a determinati comportamenti si ritiene debba corrispondere una pena. La risposta immediata, irriflessa, è, in genere, che si prevede una pena perché *quando si fa del male bisogna pagare* e quindi deve seguire la punizione, sulla cui natura si sono avvicendate nel tempo - o, meglio, sono coesistite- varie interpretazioni.

La legge del taglione- ad un male si risponde con l'inflizione di un male equipollente- è una delle pratiche più antiche. Ma già nel *Protagora* di Platone si legge:

"Sì, Socrate, perché se vuoi riflettere su quale mai significato abbia la punizione sui colpevoli, ti si dimostrerà da sé che gli uomini credono che la virtù si possa acquisire. Nessuno punisce i colpevoli tenendo presente il fatto che hanno commesso ingiustizia e per il fatto che l'hanno commessa, chi, almeno, non voglia vendicarsi irrazionalmente come una bestia; chi, invece, si pone a punire, seguendo ragione, non pretende vendicarsi dell'avvenuto misfatto- non potrebbe certo far sì che non sia accaduto ciò che è stato-, ma punisce pensando al futuro, sì che più non commetta la colpa né lo stesso colpevole né chi lo vede punito. E se tale è il suo punto di vista, significa ch'egli è convinto che alla virtù si possa educare: punisce, dunque, per distogliere dalla colpa" 2.

Riprendendo questa osservazione di Platone, Seneca afferma *"nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur" 3*: ecco affiorare quindi la concezione della pena come strumento di prevenzione-



2 Platone, *PROTAGORA*, 324 a - 324 b, in *Opere*, vol. I, Laterza, Bari 1974. Cfr anche *Leggi* XI, 934.

3 *Chi non è toccato dall'ira, sostiene Seneca, "davanti a qualunque punizione ricorderà sempre che ce n'è una per correggere i malvagi, un'altra per sopprimerli: in entrambi i casi baderà non al passato, ma al futuro - in realtà, dice Platone, "nessun uomo di senno punisce perché è stato commesso un errore, ma perché non lo si commetta più: non si può richiamare il passato, ma si può prevenire il futuro" - e quelli che vorrà presentare come esempi delle tristi conseguenze della cattiveria, li manderà a morte pubblicamente, non solo perché essi muoiano, ma perché con la loro morte dissuadano gli altri dal seguirli." (Seneca, DELL'IRA, Libro I, XIX, 7, in I DIALOGHI, a cura di R. Laurenti, Laterza, Bari 1987.*

ne speciale (l'applicazione della pena fa sì che quel soggetto non ripeta i propri comportamenti colpevoli) e di *prevenzione generale* (assistendo alla punizione di colui che si è reso responsabile dell'infrazione, i consociati dovrebbero essere dissuasi- alcuni secoli più tardi si parlerà di *controspinte*- dal violare le norme).

Nella concezione della pena di cui ancora oggi è portatore il cittadino medio, emerge il motivo elaborato in epoca moderna da Kant ed Hegel della pena come *retribuzione* da cui dipende il ristabilimento dell'ordine violato: hegelianamente la pena diventa- con manierata formula dialettica- la negazione della negazione dell'ordine.


Del resto anche nel pensiero cristiano- ma non in S. Agostino- e soprattutto nella visione dei protestanti è stata prevalente, fino alla soglia della contemporaneità, la concezione retributiva impropriamente ricalcata sul modello escatologico del Dio che dannava i peccatori (laddove è piuttosto il peccatore che si autoesclude dalla grazia).

C'è alla sua base il principio del *malum propter malum*, del male inflitto perché si è commesso del male, nella illusione che il patimento da parte del colpevole possa generare *espiazione*.

L'espiazione, però, è un fatto interiore: non è affatto detto che l'applicazione di una pena, soprattutto quando essa sia particolarmente afflittiva, faciliti il processo di presa di coscienza della gravità della colpa e del male compiuto e aiuti colui che ha delinquito ad uscire dalla condizione psicologica propria della colpevolezza ⁴.

La cultura giuridica moderna ha preferito, in genere, accreditare una visione composita, in cui con la funzione *punitiva* si intrecciano quella *rieducativa* e l'esigenza di *difesa sociale*. In epoca recente, poi, ha guadagnato spazio la concezione *neoretribuzionista*, centrata non tanto sul reo quanto sul reato, la cui punizione funzionerebbe da stabilizzatore sociale dopo il turbamento emotivo arrecato alla collettività dal delitto.

Fra i problemi della pena, sia dal punto di vista *retributivo* che *prevenitivo*, si pone quello della sua *entità*, che in tutti gli ordinamenti moderni è stabilita dalla legge con un'escursione tra un minimo ed un massimo.



⁴ La teoria retribuzionista della pena ha trovato alimento anche nell'orizzonte del pensiero cristiano, sia cattolico che protestante, in cui la pena come retribuzione ha intersecato la pena come strumento del cammino verso la redenzione. Da alcuni passi della LETTERA AI ROMANI di Paolo, in particolare, si è ritenuto poter assumere lo Stato come incaricato da Dio di vendicare il male: lo Stato porta la spada al servizio di Dio per la giusta condanna di chi opera il male.

Fra i portatori di fermenti nuovi, Karl Barth ha guardato alla pena non come espiazione o riparazione del male arrecato, ma come premura verso la generalità dei consociati e verso il trasgressore stesso che deve essere difeso contro sé medesimo.

All'inflizione della pena, nella visione di Barth, deve essere associata un'azione volta a rendere comprensibile all'autore del reato il male compiuto e il percorso per liberarsene.

Se tra le funzioni assegnate alla pena c'è la ricostruzione della personalità dell'autore del delitto, perché stabilire limiti rigidi e standardizzare la pena quando in realtà ogni episodio è diverso dall'altro e dovrebbe quindi avere una propria misura e una propria formula di trattamento? La funzione dei parametri minimo e massimo della pena *edittale* è fondamentalmente legata al rispetto della dignità dell'uomo: il singolo non può essere lasciato nelle mani di una giustizia assolutamente discrezionale in cui il giudicante possa spaziare tra un giorno e trent'anni di galera.

IL PRINCIPIO DI EQUITÀ

L'approccio di Stuart Hampshire alle istituzioni sociali, come a quelle processuali, assume che le posizioni individuali sui valori e gli obiettivi perseguiti, dai singoli come dai soggetti collettivi, possono essere e di fatto sono le più varie; né è necessario che coincidano. La necessità riguarda *la regola su cui deve stabilirsi un accordo*: elevata addirittura a fondamento della morale, la *regola* esige che il trattamento e la risoluzione dei conflitti avvengano mediante un *accordo sulle procedure*.

Si delimita in tal modo il terreno dell'*equità istituzionalizzata* che fonda l'autentico legame civico. I conflitti e le contrapposizioni vanno trattati alla luce del principio secondo cui ognuno deve poter esporre la propria visione, e le varie visioni devono poter essere confrontate tra di loro: è il principio che nel processo vuole si ascoltino entrambe le parti (*audiatur et altera pars*). Questo il significato più profondo del processo, sia civile che penale; questo, secondo Stuart Hampshire, il *principio di equità* nella risoluzione dei conflitti, l'unico che possa rivendicare una validità universale come principio di razionalità condivisa indispensabile in ogni procedura decisionale e in ogni azione deliberata. Se si vuole realmente operare secondo *ragione*, è a questo principio che vanno conformate sia le "discussioni" che si svolgono nel foro interno di ciascuno individuo per maturare una scelta, sia i conflitti sociali o politici, sia i processi per giungere ad una composizione- ancorché forzata- del conflitto.

Ma è poi vero che nel processo penale la decisione di imporre una sofferenza all'autore del reato sia il modo migliore per risolvere il conflitto? È una questione sulla quale non pochi sono i dubbi. Nella pena, come vendetta delegata dai singoli cittadini allo Stato, ma pur sempre vendetta, si vuole vedere l'attuazione della giustizia: la giustizia reclamata dalle vittime o dai loro parenti sconvolti da episodi efferati; la giustizia di cui, nei Paesi in cui vige la pena di morte, sono assetate parti lese e persone del pubblico che chiedono di assistere alle esecuzioni capitali, perché solo così se ne placa l'ansia. Nella nostra civiltà, impregnata di valori cristiani, è uno stridente "primitivismo".

Non è la pena inflitta all'autore del reato che rende giustizia. La giustizia, pur con tutte le lacune e le approssimazioni che ha la giustizia degli uomini, deve tendere a qualcosa di diverso, di costruttivo. Già da molti decenni il concetto della pena come punizione è correlato al concetto della difesa sociale e della pre-

venzione, e le misure destinate a quest'ultimo scopo nel nostro sistema penale si affiancano- anzi per lo più seguono - all'espiazione della pena. Il nostro è infatti un "sistema a doppio binario": quello della concezione classica della pena e quello che valorizza la funzione preventiva della giustizia penale.

Le misure di prevenzione non sono in senso stretto pene, ma accorgimenti adottati per vigilare sulla condotta di chi si è reso responsabile di reati, ed accompagnarlo nel percorso di recupero alla società: ecco allora i paletti posti alla sua vita, con gli obblighi da rispettare fino a che non si valuti superato il rischio di reiterazione del crimine. Ma non dobbiamo dimenticare l'imperativo costituzionale, secondo cui *le pene devono tendere alla rieducazione del condannato*.

Oggi dunque possiamo e dobbiamo immaginare - e praticare - soluzioni più avanzate ed efficaci, di cui una stimolante esemplificazione è rappresentata dalle esperienze di mediazione.

LA GIUSTIZIA CHE MEDIA

Si può partire dalla definizione di mediazione - per quanto ancora piuttosto generica - data da Marco Bouchard: un processo con il quale un terzo neutro cerca attraverso l'organizzazione di scambi tra le parti, di consentire loro di confrontare i rispettivi punti di vista per giungere, con l'aiuto del mediatore, a risolvere il conflitto che li oppone.

La mediazione, indicata come rimedio tutte le volte che si accendono conflitti anche di estrema gravità come quelli di cui si fa carico il processo penale, tende ad uno scavo profondo nell'io, allo smascheramento delle false percezioni che possono aver favorito o determinato l'insorgere del conflitto, nel tentativo di portare alla luce anche le componenti emozionali dei confliggenti, così da favorirne l'incontro su un terreno comune e ricostruire quel tessuto sociale e umano che è stato lacerato.

Si tratta di un approccio di immediata comprensione per quel che riguarda la gestione dei conflitti familiari che già da parecchio tempo vengono affrontati con modalità varie di mediazione. Anche l'ambiente scolastico è un terreno promettente per attività di mediazione nei conflitti tra insegnanti e studenti, tra corpo docente e famiglie, tra insegnanti stessi. Si tratta in effetti di un laboratorio estremamente interessante e ricco di possibili sviluppi, se si pensa che la mediazione può far parte essa stessa del processo educativo ed essere insegnata anche ai giovanissimi come un *metodo cui ricorrere tutte le volte che insorge un contrasto*: una opportunità, peraltro, contemplata nello *Statuto delle studentesse e degli studenti* della scuola secondaria, approvato nel 1998 dal Consiglio dei Ministri.

Gestire i conflitti con attività di mediazione non significa semplicemente trovare un più o meno superficiale compromesso in un punto intermedio, ma tendere ad una profonda presa di coscienza della radice della controversia portandone alla luce le componenti emotive non meno che quelle razionali, e superare la


contrapposizione nel modo più ragionevole e costruttivo, anche in *ambito penale*.

Il male non è qualcosa che riguarda soltanto alcuni di noi o soltanto alcuni momenti ed alcuni fatti della nostra vita. In ciascuno di noi c'è qualche angolo più o meno recondito in cui si nascondono i germi e i segni del male: il nostro stesso essere non è altro che una corda tesa tra il bene e il male, tra il Dottor Jekyll e Mister Hyde, e dalla ribellione contro il male racchiuso in noi scaturisce la proiezione liberatoria sull'altro, sul capro espiatorio. Di qui l'accensione degli impulsi di vendetta, di sacrificio, di punizione contro chi è venuto a impersonare visibilmente la parte deteriorata della nostra umanità che ci rifiutiamo di riconoscere.

Ma il male va invece riconosciuto, elaborato, integrato negli orizzonti della nostra personalità, e attraverso questa via, approssimandoci al reo come persona, potremo compiere lo sforzo di trascendere quella cultura retribuzionista ancorata al concetto della mera punizione, di superare la concezione primitiva della pena come sublimazione ideologica della vendetta privata, una concezione che reputiamo lontana dalle più autentiche radici cristiane della nostra civiltà.

Di fronte ad un episodio in cui sia esploso il male, non dobbiamo mai perdere di vista l'unità della persona: l'analisi e lo scavo in profondità possono creare le condizioni per storicizzare e trascendere il momento traumatico dell'episodio criminoso, aiutando chi ha commesso il male e chi il male ha subito. Certo sarebbe utopistico- anche se è bello coltivare le utopie- pensare di poter sopprimere totalmente da un giorno all'altro la pena e chiudere le carceri. Non dobbiamo tuttavia stancarci di chiedere che la funzione forte di ripristino del valore della legalità venga svincolata dalla concezione arcaica della punizione carceraria, che così come oggi esiste nella maggior parte dei paesi del mondo comporta un *livello di sofferenza che va molto al di là della pura e semplice privazione della libertà* ⁵.

È difficilmente concepibile che la risocializzazione del reo proclamata dalla nostra Costituzione e il disinnescamento dei fattori sociali e individuali della criminalità possano realizzarsi in un ambiente carcerario come oggi lo conosciamo. Verosimilmente tutti abbiamo vissuto momenti di scetticismo, e abbiamo amaramente sorriso nel sentire- e ci è toccato magari proclamare, fingendo di crederci- che la pena serve per la risocializzazione del delinquente: come è concepita ed attuata oggi, nonostante la buona volontà degli operatori, la pena serve rarissimamente a



⁵ "Non mi stancherò di stigmatizzare - scrivevo inaugurando l'Anno Giudiziario il 12 gennaio 2002 - come medievali la realtà e la sottostante, latente ideologia di un sistema custodiale che alla privazione della libertà personale aggiunge quote indebite di sofferenza psichica e fisica talvolta degradanti per i reclusi; a maggior ragione, la drammatica, assoluta intollerabilità di una siffatta condizione per i ristretti in custodia cautelare".

questo scopo, in particolare quando affidata al trattamento puramente carcerario.

Esistono naturalmente situazioni di particolare gravità e pericolosità in cui non si può fare altro che cominciare con l'isolare i responsabili, non ultimo per difenderli contro se stessi. Guai però a contentarsi di questo. L'opera dello Stato deve andare molto più in profondità e ogni qualvolta ci rendiamo conto che- per la natura dell'infrazione commessa, o per le circostanze che l'hanno accompagnata, o per le caratteristiche personali dell'autore del reato- l'inflizione del carcere non avrebbe alcun risultato utile né per il reo né per la società, bisognerebbe avere il coraggio di adottare strumenti radicalmente diversi.

In qualche misura, questa *umanizzazione* dell'intervento dello Stato nel trattamento dell'infrazione trova alcuni timidi spiragli di apertura negli ordinamenti positivi.

MEDIARE TRA MINORI

Nell'introdurre il sistema della mediazione in sede penale, l'Italia è stata preceduta da esperienze inglesi e soprattutto francesi, che hanno conosciuto- come ad esempio a Lione- forme di *justice de proximité*. Questa *giustizia di prossimità*, sicuramente più vicina al cittadino, tende più che al risarcimento alla "sarcitura" del tessuto sociale strappato dall'infrazione.

La mediazione penale è stata oggetto di attenzione da parte del Consiglio d'Europa, che nel 1998 ha formulato una raccomandazione sulla mediazione in generale, e nel 1999 una raccomandazione proprio sulla *mediazione penale*, elaborata da un comitato di esperti di problemi di criminalità. In Italia questa ha avuto un'eco soprattutto in sede minorile; a Milano, tra l'altro, è stato creato un Ufficio di Mediazione Penale, tramite un protocollo di intesa fra il Tribunale dei Minorenni, il Ministero della Giustizia, la Regione Lombardia, il Comune di Milano ed alcuni comuni limitrofi.

La mediazione viene attuata tentando separatamente- senza alcun tipo di coazione- degli incontri preliminari con le parti per sondarne la disponibilità a colloquiare tra loro. Se le parti aderiscono, si procede all'incontro con la presenza di tre mediatori. In questo incontro si cerca di far parlare l'una e l'altra parte, e con tecniche appropriate- che abbisognano di una particolare preparazione professionale- si prova maieuticamente a ottenere dall'autore del reato l'illustrazione e l'interpretazione che egli stesso dà della propria azione.

Avvicinando le parti, con colloqui ripetuti, si mira a far prendere coscienza dall'autore del reato di quanto danno e dolore si è arrecato all'altra parte, e da questa di quali fattori possono avere indotto il colpevole a comportarsi in quel modo. Non di rado, in caso di reati punibili su querela di parte, si giunge ad ottenere la revoca della querela, estinguendo in tal modo il reato.

In sede minorile ci sono comunque altri strumenti- che non siano l'applicazione della pena- per addivenire ad una soluzione del conflitto. C'è ad esempio la possibilità di dichiarare non

doversi procedere nei confronti del minorenni per la scarsa rilevanza del fatto, o la sospensione del processo con la messa alla prova del minorenni.

Nel caso di una procedura di mediazione, se l'incontro ha avuto un esito positivo- producendo una effettiva presa di coscienza e la ricostruzione, per quanto possibile, del tessuto danneggiato dall'infrazione- è nella facoltà del Giudice Minorile adottare appunto una formula sospensiva del processo.

GIUDICI DI PACE

È interessante rilevare come queste prospettive abbiano avuto un'ulteriore applicazione con la legge 274 del 2000, che ha conferito una competenza penale al Giudice di pace; l'art. 29 prevede che il Giudice di pace promuova la conciliazione tra le parti, eventualmente con la mediazione di centri pubblici o privati, ai fini della remissione della querela o della rinuncia al ricorso diretto che il danneggiato può avere fatto al Giudice. La condotta riparatrice del reo (che si può realizzare attraverso un risarcimento pecuniario, o la restituzione del maltolto, o determinate altre attività volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose della malefatta), se il giudice valuta tale condotta come effettivamente congrua, può portare all'estinzione del reato.

La mediazione, prevista dalla legge sul Giudice di pace, ha trovato una particolare applicazione a Milano, con la creazione di un Centro per la mediazione sociale e penale allestito dal Comune allo scopo di tentare la conciliazione delle cosiddette liti da cortile prima che arrivino alla fase del giudizio in tribunale: sarà interessante vedere quali risultati pratici potranno avere nel tempo questi tentativi. Si aprono, quindi, varchi estremamente interessanti per quelli che potrebbero essere in futuro gli sviluppi di un diritto sanzionatorio svincolato dalla brutalità del carcere.

Parlare oggi di una progressiva abolizione del sistema carcerario, può sembrare un esercizio sterile ed irrealistico: ma sarebbe ben triste rinunciare a credere che- con tutti gli sforzi del caso- si possono superare le indiscutibili inadeguatezze degli odierni sistemi di repressione della conflittualità. Per parte mia devo sinceramente confessare, dopo tanti anni di esercizio della funzione giudiziaria in sede sia civile sia penale, che provo una crescente insoddisfazione per l'intervento dello Stato come compositore dei conflitti.

Anche in ambito civilistico sarebbe auspicabile accrescere gli spazi per tentare la composizione dei conflitti e la pacificazione dei contendenti fuori dei tribunali, se occorre con l'ausilio di organismi espressi direttamente dalla società civile, perché portare le liti in sede giudiziaria spesso non fa altro che inasprire le ostilità e approfondire i solchi e le contrapposizioni che vi hanno dato origine. E la nostra società, oggi più che mai, non ha bisogno di ostilità, bensì di pace, di pace, di pace.



Qualcosa Di Meglio Del Diritto Penale?

Mino
Martinazzoli

Tornare
agli
strumenti
della
cultura

Alla complessità dei temi del mondo penale e carcerario- e del volontariato che in esso opera- è necessario accostarsi animati da forte realismo, se si vuole produrre convinzione e persuasione.

Di questi temi mi sono occupato- dal Ministero della Giustizia- negli anni in cui dalla legislazione emergenziale messa a punto nella lotta al terrorismo si passava al tentativo di recuperare una regola meno eccitata, meno reattiva, e anche una condizione carceraria meno usurante della precedente.

Erano gli anni che hanno prodotto, nell'86, la legge Gozzini e che, pur nella durezza dello scontro e della polemica, vedevano tuttavia l'idea della umanizzazione della condizione carceraria quanto meno frequentata e dibattuta.

Oggi mi pare che il tempo sia assai mutato e che ad affrontare in quello spirito questi problemi non si è in molti, anche se non mancano bastioni di resistenza. Discuterne, oggi, significa in effetti assumere una linea di resistenza rispetto a un *sensu comune* che invece rifiuta pregiudizialmente perfino di frequentare questi luoghi del dibattito, della discussione capace di continuare a produrre domande e cercare risposte.

Un vero e proprio abito mentale si è venuto consolidando e cristallizzando sul registro esclusivo delle risposte repressive: non c'è più voglia di andare a capire i perché. Alla difficoltà della ricerca si preferiscono le meno faticose certezze attraverso le quali sgravare la società dal senso di *inquietudine diffusa* che ormai è uno dei luoghi delle cronache quotidiane, del dibattito politico, o delle chiacchiere da caffè.

Questo accade su tanti versanti, come, per esempio, sul tema delle tossicodipendenze, che ha una relazione molto intensa con la questione carceraria, dal momento che una parte cospicua degli ospiti delle nostre carceri e, prima ancora, una parte cospicua degli autori di quella che impropriamente chiamiamo microcriminalità - ma che si chiamerebbe meglio *criminalità di strada*, *criminalità diffusa* - sono tossicodipendenti.

Fino a qualche tempo fa erano molti quelli che si interrogavano sulla questione delle tossicodipendenze, su come da un lato ridurre l'*offerta*, ma dall'altro anche la *domanda*: l'opera di recupero nelle comunità non poteva essere disgiunta dalla ricerca di una pedagogia da esprimere sui giovani per metterli al riparo da una minaccia così devastante. A questi problemi, oggi, non c'è che un approccio repressivo: sia la grande organizzazione che il piccolo spaccio sono criminogeni e quindi non resta altro che realizzare il *massimo di repressione*.

Ad una situazione così complessa, non ci si può accostare, evidentemente, forti soltanto delle ragioni del cuore; occorre altro. Il volontariato, con tutto il suo valore, è un rivolo di fronte al mare: tuttavia è ciò che nel suo radicamento dura ed ha verità.

Occorre però che i mondi cristianamente ispirati, soprattutto là dove hanno responsabilità istituzionali o professionali, sappiano farsi carico della neces-

sità di tornare a maneggiare gli *strumenti della cultura*. In tutti i passaggi di crisi nella società umana è la capacità di ricostruire le mediazioni culturali quella che forse riapre un varco e torna a far camminare le cose, impedendo che si indietro davanti al futuro.

A CHI SERVE IL CARCERE?

Solo alcune note rapidamente descrittive, a questo punto. Se guardassimo alle questioni penitenziarie da un punto di vista utilitaristico, ponderando in termini di efficienza le soluzioni che si stanno dando al problema, non soltanto da noi ma dappertutto, da sempre, scopriremmo che in verità *le carceri non sono fatte per i carcerati, ma per quelli che stanno fuori. Non per difendere questi ultimi dalle minacce esterne, ma per proteggerli dalla loro stessa inquietudine*. I carcerati, che in Italia oggi superano i cinquantamila, non sono neanche la decima parte di tutte le persone, forze dell'ordine, magistrati, avvocati e professori che operano in questi ambiti. Cinquantamila-cinquecentomila: non è dal punto di vista utilitaristico un notevole spreco? A proposito di "azienda giustizia": non è un'azienda molto poco produttiva?

Nell'83/85 - quando io ero ministro della giustizia - mediamente i carcerati erano nell'ordine di 38/40 mila unità. Sono aumentati, da allora, di oltre 15 mila unità. Più o meno la cifra corrispondente a quella degli extracomunitari in carcere. Questo significa, sia pure attraverso un'algebra grossolana, che le cose stanno esattamente come prima, con questa tipologia nuova di ospiti in più.

Dal punto di vista della condizione carceraria non abbiamo fatto molti passi avanti, anche per la ragione che - ma gli operatori che ne sanno più di me potrebbero smentirmi - non mi pare si siano realizzati ponderati programmi di edilizia carceraria. Si tenga conto che i tempi della pubblica amministrazione sono tali che si è potuto disporre di grandi carceri (quelle di "massima sicurezza"), quando il terrorismo era ormai entrato nella sua fase decrescente e si aveva la necessità di carceri più "leggere", nelle quali fosse possibile una vita carceraria umanizzante, compatibile con modi di relazione più intensi, invece della tipologia del carcere di massima sicurezza, finalizzato al massimo isolamento. Non c'è da stupirsi se dentro le carceri c'è una condizione di affollamento peggiore di quello di 15-20 anni fa e ci si scontra con le enormi difficoltà di organizzare tutti gli strumenti *trattamentali* previsti per la *risocializzazione* e il *recupero* dei detenuti.

Anche questo è un terreno assai problematico e dobbiamo in verità acconciarci a riconoscere che fino ad ora su questo terreno non siamo stati capaci di produrre risultati pari alla speranza di chi ha scritto nella nostra Costituzione che la pena deve "tendere alla rieducazione del condannato".

È bene ricordare che andando a leggere i lavori della Costituente alla pagina in cui è registrato il dibattito sull'art. 27 della Costituzione - che riflette un forte ottimismo positivo circa il

valore rieducativo della pena e la sua capacità di promuovere il recupero attraverso gli strumenti del lavoro, ecc.- si scopre che, in ordine a questa formulazione, all'interno della stessa cultura giuridica cattolica si determinarono dei contrasti. La formula che è scritta nella Costituzione si deve ad Aldo Moro, ma Bettiol e altri "retribuzionisti" cattolici avevano presentato un emendamento che si limitava a prevedere che la pena non dovesse avere "carattere ostativo al recupero morale del condannato" ¹.


Non sono civetterie linguistiche, e questo caso richiama la necessità di maneggiare con la massima cautela le parole: possono essere pericolose e spesso oscurano anziché chiarire. Quando sentiamo la proposta di indurire le pene, ricorrendo alla metafora dei lavori forzati, viene in mente quello che c'era scritto sul cancello di Auschwitz: "il lavoro rende liberi".

Le parole vanno usate con proibità, se non si vuole rischiare - senza ottenere nulla di positivo in cambio - di imbarbarire non quelli che stanno in carcere, ma proprio il modo di essere della società dei liberi.

LA COLONNA INFAME

Ancora oggi resta irrisolto il problema dell'enorme quantità di carcerati in attesa di giudizio: un tema insito nella crisi della giustizia in Italia.

Scrivendo qualche pagina di commento a *La storia della colonna infame* di Alessandro Manzoni ², riflettevo che la crisi della giustizia in Italia c'è da sempre. Manzoni nel 1840/42 pubblicò a sue spese una edizione dei *Promessi Sposi* con le illustrazioni di Gonin: pubblicazione a dispense. Contestualmente, a Firenze Le Monnier pubblicava un'edizione pirata dei *Promessi Sposi*. Manzoni gli fece causa perché nel frattempo era uscita la legge sulla protezione della proprietà letteraria. La causa, fra tribunali, appello e Cassazione, durò 18 anni. La Cassazione diede bensì ragione a Manzoni, come scrissero gli avvocati, sul fatto che aveva diritto al risarcimento. C'era da stabilire poi il *quantum* del risarcimento: la causa finì con un accordo extragiudiziale, ma nel frattempo erano passati 23 anni. Noi italiani dobbiamo sapere insomma che bisogna smetterla di credere illimitata la nostra fantasia combinatoria. Dobbiamo sapere che il costo della lunghezza dei giudizi deriva



¹ Su questo alto e complesso passaggio, che vide lo stesso Moro, alla fine, votare l'emendamento Leone-Bettiol, cfr. Giuseppe Bettiol, Mino Martinazzoli, Francesco Tritto, Giuliano Vassalli, ALDO MORO E IL PROBLEMA DELLA PENA, *Il Mulino*, Bologna 1982.

² Alessandro Manzoni, STORIA DELLA COLONNA INFAME, *Saggio introduttivo di Mino Martinazzoli*, Periplo, Lecco 1997.

dalla circostanza che il nostro sistema penalistico è prioritariamente incentrato sulla necessità di evitare al massimo possibile l'*errore giudiziario*. Questo ha fatto sì che il sistema sia stato pensato con tre gradi di giudizio necessari (primo grado, appello, Cassazione); una condizione che non si riscontra in nessun altro paese europeo, dove le fasi della revisione del giudizio non sono assolutamente necessarie e sono una eccezione.

Allora è chiaro che dobbiamo scegliere: avere il coraggio di concludere che non c'è peggiore ingiustizia di una sentenza che arrivi a 20/30 anni di distanza dal fatto, perché è chiaro che la persona interessata non è più quella che ha commesso il fatto. Dovremmo forse deciderci a credere che la quadratura del cerchio non esiste. Occorre allora fare delle scelte, sapendo che *le scelte di politica giudiziaria non sono mai la sezione aurea*, che non c'è: sono la capacità di aumentare le virtualità di una scelta e ridurne gli inconvenienti.

RESPONSABILI E CORRESPONSABILI

Un'ultima considerazione. Quando studiavo a Pavia (feci la tesi in diritto penale) ricordo che ero molto suggestionato dagli scritti di un grande giurista cattolico, che era anche un grandissimo e notissimo avvocato, Francesco Carnelutti. Ricordo che una volta sulla sua rivista di procedura civile, che era una delle grandi fonti culturali di progresso della riflessione giuridica in Italia, Carnelutti scrisse un articolo in cui si faceva questa domanda: dato che oggettivamente sono condizioni uguali quelle del carcere e quelle del monaco che sceglie la esclusione completa e totale dal resto del mondo, come mai uno è infelice e l'altro è felice? Torniamo così al punto in cui si dà l'interrogativo più profondo, quello sul modo in cui riusciamo a costruire delle approssimazioni che consentano poi il *libero* dispiegarsi del rimorso e del pentimento, incompatibili, per definizione, con la costrizione. Dovremmo anzitutto cominciare a dire che non possiamo risolvere questa tendenziale conflittualità secondo uno schema di manierismo ideologico. Articoli anche autorevoli continuano a spiegarci che le questioni della sicurezza in Italia vanno molto male perché affrontate ideologicamente da una sinistra che tende ad attribuire alla società tutta la colpa del crimine, mentre la risposta della destra è "solo legge ed ordine" e quindi, se occorre, "la ghigliottina".

Io credo che la verità non sia questa. Quando si dice "nel 1970 tante rapine e nel 1990 tante più rapine", dovremmo chiederci "quante più automobili, quanta più ricchezza, quanta più differenza sono entrate nello stile di vita". Il che non significa tornare a dire che la società è *responsabile* delle colpe del singolo. Bisogna però riconoscere che la società è *corresponsabile*.

Sono problemi che non riusciremmo nemmeno ad affrontare se potessimo da una parte quelli che perdonano, dall'altra quelli che vietano il perdono. Un'inclinazione deteriore del senso del perdono- il *perdonismo*- non aiuta certo a costruire una cultura

che solleciti realmente tutte le potenzialità di riscatto. Né può esservi dubbio che uno Stato debole è uno Stato che diventa feroce.

Occorre quindi una regola *seria, sobria, forte*; occorre tempestività nelle risposte. È questa la strada per costruire tutta la necessaria complessità della risposta. Una complessità che deriva da una circostanza che i cristiani conoscono bene: *il male c'è*. E c'è anche il *male* non connotabile, identificabile e dunque in qualche modo "liofilizzabile" nella responsabilità di questo o di quello.


OFFESI E OFFENSORI: QUALI MEDIAZIONI?

In questo quadro complesso, in cui chi delinque si sente trattato dallo Stato in un modo che contraddice il comandamento del recupero del condannato, chi subisce il danno del reato si sente a sua volta tradito e abbandonato dallo Stato. Nella nostra cultura giuspenalistica c'è il delinquente e c'è lo Stato vindice con la sua volontà punitiva: *in mezzo* non c'è niente.

Uno dei grandi problemi del diritto penale di oggi è, allora, capire *attraverso quali mediazioni si possa raggiungere un minimo di relazione tra l'offensore e l'offeso*: perché altrimenti questo dolore, questa sofferenza dell'offeso che non ha riscatto, costituisce una ulteriorità di danno per il tessuto sociale nel suo complesso ³.

Questo lo sfondo dell'impegno e del lavoro volontario di quanti non si limitano a dire le parole domenicali e i buoni sentimenti, ma attraverso difficoltà, delusioni e mortificazioni, ci provano e riprovano. In una società che pone il denaro come valore di riferimento permanente nell'esistenza di ciascuno- una società quindi sempre meno umanizzante, incapace di sfuggire ad una determinazione in negativo, con un profilo sempre più spietato e drammatico- si tratta di capire come far diventare l'atteggiamento del *volontariato* non l'eccezione rispetto alla regola, non un luogo appartato di solidarietà rispetto al senso comune di una collettività sempre meno solidale; e convincere poi questa società che *anche dal punto di vista utilitaristico conviene affrontare i problemi nella loro complessità e non invece nella fuorviante pretesa di una semplificazione*. Chi oggi propone risposte semplificate inganna: perché non esistono risposte facili a questioni drammaticamente difficili.

Un'educazione al realismo, alla complessità della vita, all'accettazione del rischio della vita: questo è ciò che veramente conta.



3 *Suggerisco una statistica che spero non appaia del tutto impropria: i morti da incidenti stradali in Italia sono circa 9 mila all'anno (molti di più, quindi, dei morti ammazzati degli omicidi volontari) e i loro familiari si sono costituiti in Associazione familiari e vittime della strada (Onlus dall'8.4.2000).*

"Dopo ogni incidente grave- leggiamo nel sito dell'Associazione, www.vittimestrada.org- inizia un doloroso ed estenuante iter legale che dovrebbe portare alla individuazione delle responsabilità, alla punizione dei responsabili con pene commisurate alla gravità dei loro reati, e ad assicurare alle vittime o ai loro familiari un risarcimento equo. Anche in questo campo l'Italia si distingue negativamente dal resto d'Europa, con una giustizia lenta ed approssimativa, che calpesta continuamente la dignità dell'uomo e quei valori che la nostra costituzione dovrebbe tutelare."

Se si avesse voglia di frequentare le biblioteche dei *giuristi*, si scoprirebbe che nella loro solitudine e anche nella loro inanità sono spesso più avanti di noi. Un grande giurista del '900, Claus Roxin, ha scritto molti anni fa: *il problema non è di trovare un diritto penale migliore, ma trovare qualcosa di meglio del diritto penale.*



Della Sicurezza

Sandro
Margara

Questo termine- sicurezza- è diventato molto popolare da qualche anno. Si è anche parlato di un diritto alla sicurezza, sul quale si è rincorsa la propaganda, anche di forze politiche contrapposte, con risultati discutibili.

Fra questi: sono largamente aumentati i detenuti, mentre il numero dei reati confermava la tendenza alla diminuzione, in corso da anni. Il paese guida, non si sa bene di cosa (o, meglio, di cose che non mi piacciono affatto), è arrivato ormai ad oltre 2.300.000 detenuti, otto volte i nostri (fatte le debite proporzioni): e i nostri sono aumentati di circa il 15% in poco più di tre anni.

Il termine sicurezza significa molte cose diverse.

1) Nell'attuale rivendicazione della sicurezza, si può, però, cogliere un paradosso. Mentre si parla di un diritto alla sicurezza, sembra che la visione della società che sta prevalendo indichi la crisi di tutti i riferimenti su cui si costruiscono le prospettive essenziali delle nostre esistenze, cioè le nostre sicurezze.

Fra questi riferimenti c'era la stabilità del nostro ambiente di vita che, però, sembra essere ormai del tutto incerto: le possibilità vanno cercate dove si manifesteranno, in un processo di deterritorializzazione che non ci lascia più luoghi a cui apparteniamo e che ci appartengano.

Fra questi riferimenti, particolarmente per i giovani, c'era una certa chiarezza delle possibilità di lavoro e della continuità dello stesso: si impongono ora vari aspetti di precarietà del lavoro, indispensabile, a dire di molti, allo sviluppo dello stesso lavoro.

La rapidità delle trasformazioni economiche mette in crisi le grandi industrie di un tempo, seminando incertezza e insicurezza in intere aree industriali, che si avviano a diventare ex-indu-

striali. E, tutto sommato, questo mondo "che non si sa dove va a finire" continua ad essere presentato sotto la specie delle "magnifiche sorti progressive" di altri tempi e di altri orizzonti.

Ma se tutto cospira ad incidere sulle passate sicurezze e se, quindi, ciò che certamente cresce nel sistema socio-economico nel quale viviamo è la insicurezza, se è così, come nasce, dove si colloca il "diritto alla sicurezza" di tanta propaganda della politica sui più vari versanti?

Direi che questo diritto si risolve in una rimozione dalla nostra esistenza quotidiana dei segni, ripeto, i segni, di ciò che non va. Dobbiamo rinunciare alle vecchie sicurezze generali e in cambio non vogliamo inquietudine, rotture della tranquillità. Abbiamo bisogno di un "Valium" sociale. Questo è il diritto alla sicurezza: essere risparmiati dalle inciviltà o dalla possibilità di aggressioni ai nostri beni, se non alle nostre persone e, in genere, al nostro modo di vivere.

Eppure, in una società che ha perso le sicurezze fondamentali e che percepisce acutamente la mancanza dei precedenti riferimenti, non possono che crescere le inquietudini e i loro segni. Le "finestre rotte" (simbolo della insicurezza urbana, secondo quelli che ne sono divenuti i teorici) delle case abbandonate o tenute o anche vissute in condizioni di abbandono, sono destinate ad aumentare con la montante precarietà delle condizioni di coloro che vi vivono.

E i barboni nelle strade saranno un altro segno: si possono nascondere o spostare o confinare in quelle città precarie (baracopoli, favelas, slums o come si vogliono chiamarli), che si moltiplicano intorno alle città "vere", quelle che non hanno l'apparenza della precarietà che però, dinanzi al declinare delle vecchie sicurezze generali, possiede la loro anima. Il segno della precarietà, tuttavia, non scompare se il barbone, isolato albero secco di una vita, scompare nel bosco di vite analoghe. E tossicodipendenti ed extracomunitari saranno altri segni, incombenti e non cancellabili.

2) Si coglie in questi accenni una caratteristica. Ciò che determina insicurezza sono i *segni* di un ambiente precario ed ostile (nel senso di foriero di pericoli): non i segni in sé, quanto la percezione soggettiva che di essi si ha. Così che, appunto, è inutile richiamare l'andamento della criminalità in diminuzione, perché comunque la si percepisce più forte e temibile. I tossicodipendenti possono essere i figli di ciascuno di noi, ma non si cerca di stabilire con loro un rapporto in cui non si affermino i bisogni più punitivi.

Gli extracomunitari appaiono come un pericolo perché responsabili di reati, ed è inutile dimostrare che la maggior parte di essi non solo non commette alcun reato, ma è indispensabile al nostro normale andamento di vita.

Sono dinamiche in cui è importante sottolineare l'indifferenza per le situazioni reali, il venir meno dell'interesse per ciò che veramente accade e della tensione alla sua trasformazione.

Le persone garantite (sia pur con garanzie modeste, ma stabili) reagiscono contro coloro che rappresentano i segni delle inquietudini, esprimendo indignazione morale per la violazione delle regole della comunità. A tutto questo è stato dato un manifesto efficace: quello della *tolleranza zero*. Le finestre rotte metaforiche e le persone a rischio reali sono il bersaglio semplice del corto circuito della punizione. In concreto, non si tratta di cambiare i vetri rotti delle finestre, ma di escludere i diversi, di allontanarli dalla comunità e di metterli in galera. Bisognerebbe capire una cosa: l'indignazione morale avrà certo una sua soddisfazione, ma non modifica le cose.

Inesorabilmente, nonostante la punizione, le cose non cambiano, le situazioni a rischio si riproducono, mentre la volontà di punizione esige ancora il suo tributo, in una spirale di crescita dell'area della esclusione, con la quale non ci si vuole misurare, ma che si vuole solo confinare. Vorrei insistere su questo punto. Ci sono punti nella *tolleranza zero* su cui, specie se vissuti e praticati senza ossessioni, si può convenire. Se le "finestre rotte" sono il segno dell'abbandono di un ambiente urbano, cancellare non il segno, ma la realtà dell'abbandono è pienamente condivisibile: è influire sulla realtà.

Se ai barboni che dormono fra i cartoni intorno alle stazioni ferroviarie si offre una accoglienza temporanea, la parte maggiore di loro la accetterà e, in modo duttile e non intrusivo, si potrà influire sulla loro passività e il loro autoisolamento.

Ma il problema della tolleranza zero, non è qui: ciò che è centrale e decisivo è la indignazione morale e la volontà di punizione che vi si collega. E la volontà di punire esprime il deteriorarsi dei rapporti umani con il soggetto disturbante, che viene ad essere il bersaglio della ostilità. La *tolleranza zero*- o intolleranza- è essenzialmente *ostilità*.

Si può dire che ci troviamo dinanzi a un modello che si ripete in altre situazioni anche più tragiche. Nella storia della guerra dei nostri giorni, non ritroviamo la stessa indifferenza ai dati di realtà, lo stesso ruolo della percezione del nemico e la conseguente scelta della reazione aggressiva per debellarlo? Gli aspetti decisivi del modello della sicurezza urbana sono analoghi a quelli della sicurezza degli stati e del mondo: analoga- c'è da temere- anche la conclusione.

Quando con il venir meno delle sicurezze generali, la precarizzazione di tutti i rapporti farà inesorabilmente crescere le aree della povertà e le renderà sempre più affollate ed inquietanti, gli strumenti giudiziari e di polizia non lasceranno il posto a vere e proprie azioni militari (rastrellamenti al posto delle retate, campi di concentramento al posto delle carceri)?

Riconosco che il mio discorso è costruito all'ingrosso, ma non credo sia senza fondamento.

Anche questo accostamento fra *tolleranza zero* e *guerra* è rivelatore di un nodo che ne rende più stretto il rapporto, come tra due fasi di uno stesso processo. E il nodo è il *deficit di giustizia* che si forma ai vari livelli di socializzazione: gli ambienti urbani,

quelli di un paese e di uno stato, quelli della comunità degli stati. Deficit di giustizia vuol dire che c'è indifferenza ai meccanismi che creano le fasce di precarietà e, alla fine, le aree di povertà.

L'abbandono di quelle aree alle dinamiche sociali generali (produttive di insicurezza attraverso la precarizzazione, come si è detto) accresce le differenze nell'accesso alle risorse e nelle modalità di vita fra i gruppi sociali garantiti e non garantiti, creando deficit di giustizia che assumeranno poi, negli ulteriori e più ampi livelli di associazione umana, squilibri sempre maggiori e più pericolosi.

3) Il discorso sulla sicurezza era cominciato in un altro modo, con un aggettivo che è caduto col passare degli anni: si parlava di sicurezza *sociale*. Che era ed è tutt'altra cosa. A quel discorso bisogna tornare, nella convinzione, fra l'altro, che esso è meno dimenticato di quanto sembri. E infatti, quando si invocano servizi che rispondano ai bisogni delle persone, non è proprio alla sicurezza sociale che si pensa?

Quando l'amministrazione pubblica non si preoccupa di fare soltanto propaganda puntando sulle percezioni delle cose, ma si impegna per migliorare la realtà e la vivibilità dell'ambiente della propria comunità, allora la sicurezza sociale ritrova la direttrice di marcia, che è quella di rispondere alle esigenze effettive e non alle paure sociali.

Diciamo, quindi, che non sono tagliate alle nostre spalle le vie per tornare a realizzare una sicurezza *diversa*, anche se si deve essere consapevoli che vi sono situazioni che la oscurano.

Certamente, andrebbero ripensate le politiche economiche generali, che non sono, d'altronde, né eterne, né irreversibili. Si può dire, riprendendo la formula del movimento che cresce in tutti i paesi, che un altro mondo è possibile. Il *welfare state*, anche se in crisi e sottoposto a seri attacchi, non è stato condannato ovunque; ci sono tentativi di razionalizzazione sul versante della spesa, la cui crescita ha comunque consentito risultati dei quali non ci si può che compiacere: l'aumento della durata della vita media, la cresciuta fruizione di terapie e farmaci, il ridursi di alcuni rischi (anche se altri tendono all'incremento). Razionalizzare non può significare certo la rinuncia a queste acquisizioni che sono anche frutto del sistema di sicurezza sociale attuato con il *welfare*.

Ma, scendendo nelle questioni più particolari, se consideriamo gli aspetti che influiscono sulle situazioni di degrado presenti nelle comunità urbane, non è del tutto assente la consapevolezza di ciò che sarebbe necessario fare, pur essendo venuta meno quella carica di progettualità che esprimeva in passato la speranza di poter modificare l'abitare urbano e di renderlo vivibile per una fascia sempre più ampia di persone. Questa progettualità sembra ora singolarmente passata alla speculazione che opera in senso opposto, creando quartieri destinati a pochi e chiusi agli altri: comunità riservate che difendendosi in tal modo dall'insicurezza, ne sottolineano l'incombenza. Ma il degrado urbano, nel quale prosperano le situazioni di precarietà e di disagio che inducono insicurezza, può essere affrontato solo se ci si cura di registrare i bisogni e avviare soluzioni reali.

La manutenzione- troppo spesso abbandonata- delle strade, delle piazze, dei luoghi pubblici (uffici, scuole, giardini) è un compito di evidente rilievo, che non può non investire e coinvolgere l'intera comunità. La disponibilità di tutta una serie di servizi, dai trasporti agli interventi contro l'inquinamento e per il miglioramento in generale delle condizioni urbane, è un segno- capace di inci-

dere sulle modalità di vita delle persone- della presenza di chi deve provvedere alla gestione della comunità. È anche così che si produce un ambiente vivibile, nel quale ossessioni e paure diventano ingiustificate. Occuparsi di queste realtà- comunque un dovere degli organi pubblici- serve di più, in termini di creazione di sicurezza, che lavorare sulla percezione della insicurezza.

C'è poi tutto il tessuto di interventi per far fronte al disagio delle persone, possibilmente vicino al suo insorgere. Decisivo, innanzitutto, *l'aiuto alle famiglie in condizioni critiche*- sia economiche che personali- facendosi carico, in particolare, delle difficoltà dei minori, da quelle scolastiche a quelle di socializzazione.

È attraverso la costruzione di una *rete sociale* che si può impedire la possibile deriva delle situazioni a rischio, riportandole sui binari giusti. Sempre nel quadro delle situazioni critiche di gruppo, c'è il problema degli stranieri. Se viene scelta la via del rifiuto e della esclusione, i risultati saranno la clandestinizzazione e il rischio di criminalità. E questo produrrà gli allarmi e le insicurezze che innescano la volontà di punizione. Si può scegliere, al contrario, la via dell'accoglienza e dell'inclusione. Interventi sicuramente non semplici, ma tutt'altro che impossibili: una mensa, la distribuzione sul territorio di luoghi di accoglienza e di ritrovo, gli interventi per favorire l'inserimento lavorativo, i collegamenti con le risorse del terzo settore, che non sono trascurabili. È possibile, inoltre, agire anche sulle dinamiche associative di alcuni gruppi, con misure di attenzione e di aiuto che consentano di intercettarle efficacemente impedendone pericolose involuzioni.

Ci sono, poi, le classiche situazioni personali a rischio, particolarmente presenti nelle fasce giovanili: la tossicodipendenza e tutte le situazioni di devianza che si avvicinano alle manifestazioni di criminalità di strada. Non si dimentichi che, almeno per i tossicodipendenti, esistono servizi appositi, il cui funzionamento è sovente- negli ultimi anni in particolare- povero di risorse: sottoposto a domande molto forti e spesso aggressive, vive condizioni precarie e abbastanza avvilenti. In un certo quartiere, una sede SERT può diventare "scandalosa", i suoi frequentatori una fonte di molestie.

Ma sono servizi che devono poter funzionare per dare risposte in grado di fronteggiare bisogni drammatici: allora, se gli utenti sono troppo numerosi, perché non pensare ad un maggior numero di sedi?

Anche per altri soggetti devianti, spesso già da minorenni, esistono servizi che, almeno astrattamente, dovrebbero produrre risposte adeguate. Dare concretezza a queste risposte è impossibile? E si può proseguire con le situazioni di disagio personale, come quello psichiatrico; o con le forme di malessere che emergono in tante situazioni scolastiche e che richiedono appropriati sostegni psicologici. Si tratta di chiederci se questi siano modelli utopici dell'intervento sociale o semplicemente il modello vero, da costruire negli anni e certo non da

abbandonare per un altro da cui siano cancellati aspirazioni e progetti maturati da decenni. *Difendersi ed escludere* non è conoscere e intervenire sui bisogni reali, ma coprire con una politica difensiva e repressiva le insufficienze, le rinunce, gli abbandoni e le loro conseguenze sulla vivibilità sociale di un ambiente.

4) Il nuovo modello di sicurezza- difensiva e repressiva- posto a confronto del precedente della sicurezza sociale, si è espresso in una formula: *dallo stato sociale allo stato penale*: è lo stato penale il nuovo modello.

Cerco di capire che cosa implica l'espressione *stato penale*. È strettamente legato a questo discorso (non si sa bene se sia l'uovo o la gallina) il ritirarsi, più o meno radicale, dell'area pubblica d'intervento nella società. Ciò avviene contemporaneamente all'alleggerirsi di quella *fiscalità generale* con la quale lo stato operava socialmente. Questo significa una forbice economica sempre più larga tra soggetti garantiti e soggetti non garantiti. I servizi che nell'ottica dello stato sociale erano disponibili per tutti, sono resi disponibili solo ai garantiti, che peraltro, date le migliori condizioni economiche, possono ricorrere anche al mercato privato (pensione, sanità, scuola, ad esempio).

Per i non garantiti non resterà che un servizio pubblico sempre più in disarmo e il ricorso ad un sistema di beneficenza che cercherà faticosamente di sopravvivere: accedervi, peraltro, comporterà per gli utenti condizionamenti e conformazione allo stato delle cose. La fascia non garantita è destinata a divenire sempre più numerosa e meno gestibile, in un quadro di condizioni di vita - sia al suo interno che fuori, nella stessa fascia garantita- di crescente precarietà e conflittualità.

In queste società spezzate- che non appartengono ad un incerto futuro, ma nelle quali ci stiamo insensibilmente sistemando- viene meno la *partecipazione sociale* e si bruciano le difese immunitarie che operavano attraverso di essa. C'è un riflusso nel privato, di cui i quartieri chiusi, autoghezzizzati, sono il simbolo gelido. Si *degrada la qualità del rapporto umano*, sempre più profondamente segnato da paura e ostilità: un contesto che renderà inevitabile la crescita di fatti aggressivi con risposte di pura e semplice repressione.

È il paradosso estremo: il ritiro dell'intervento pubblico nel sistema sociale produrrà l'allargamento dell'intervento pubblico nel sistema repressivo, con aumenti incontrollabili della spesa; si *doveva risparmiare e si spenderà di più*, con la conseguenza di tornare ad aumentare il carico fiscale che si voleva ridurre.

All'inizio, quindi, abbiamo visto e vediamo l'invocazione del diritto alla sicurezza da parte delle pur modeste fasce sociali garantite grazie all'operare residuo delle protezioni sociali.

Alla fine, vedremo scivolare fuori dalle garanzie parti sempre più rilevanti della popolazione e crescere la contrapposizione e il conflitto sociale, sempre più pesante e cattivo.

Come non capire che tornare ad una politica di sicurezza sociale franca e piena, agire sulla realtà e non sulle percezioni, rispondere ai bisogni e non alle paure, è l'unico modo di ritrovare il bandolo della matassa aggrovigliata nella quale ci stiamo perdendo?

Il carcere si può considerare come il termometro che misura la febbre e la gravità della patologia che ha colpito il nostro mondo: cresce il carcere perché cresce la febbre e diventa sempre più grave la situazione patologica.

La via che ci si vorrebbe far seguire mi pare sempre più impraticabile. In definitiva, l'accorrere di masse numerose agli incontri per la difesa dei diritti e

per la pace (che ne è la sintesi), rappresenta un segno di nuova partecipazione sociale: a questo si risponde aumentando le risorse, portando a termine programmi e interventi avviati e mai completati esaurientemente, progettandone di nuovi, se necessario.

Su questo terreno non si gioca una scaramuccia marginale, ma uno scontro cruciale, che interessa non solo le dinamiche della esecuzione penale nei confronti dei condannati, tanti o pochi che siano, ma la capacità di gestire l'intervento sociale e farne lo strumento doveroso di promozione umana o, al contrario, abbandonarlo alle dinamiche generali che sovrastano questo mondo, dal quale, come si sa, non si può scendere.



Le Trasformazioni Della Carcerazione Minorile In Europa

Roger
Matthews

e-mail:

R.Matthews@mdx.ac.uk

Nel corso degli anni Ottanta abbiamo assistito ad un processo di de-carcerizzazione dei minori in diversi paesi europei. In particolare, in Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna, il numero dei minori reclusi ha iniziato a scendere (Feest 1991; Graham 1990; Matthews 1999) e in alcuni di questi paesi esso si è ridotto alla metà nel corso del decennio. Le cause di questa tendenza sono differenti nei vari contesti nazionali, comprendendo la riduzione dei reati contestati in tribunale ai minori, la riduzione del numero di minorenni detenuti in attesa di giudizio e la diminuzione della lunghezza delle pene comminate.

Alla base di queste trasformazioni nella politica e nella pratica stava una mutata concezione della gioventù: i giovani erano visti sempre più come vittime bisognose di aiuto e di guida piuttosto che di punizione. In Inghilterra, ad esempio, la delinquenza giovanile divenne una *risorsa scarsa* e differenti agenzie entrarono in concorrenza per il controllo di questo tipo di soggetti delinquenti. Come è accaduto in quegli anni anche in Italia, esisteva una reale possibilità che le agenzie punitive legate al settore minorile cessassero di esistere.

A partire dall'inizio degli anni Novanta, il clima è mutato radicalmente, soprattutto in rapporto ai minori. Piuttosto che essere visti come vittime bisognose di sostegno, essi sono stati sempre più identificati come una minaccia e come un problema.

Nel Regno Unito si è così assistito alla demonizzazione della gioventù. Una serie di rapporti ufficiali risalenti agli anni Novanta, redatti sia dai governi conservatori che da quelli laburisti, hanno focalizzato l'attenzione sui giovani trat-

tandoli come una delle fonti maggiori del crimine e del disordine; in seguito a ciò, l'intervento si è esteso fino ad includere anche la sfera del *comportamento anti-sociale*, inteso come *girare senza meta* e *provocare fastidio*. Queste forme di attività pre-criminali o sub-criminali sono sempre più oggetto di intervento repressivo e i giovani ne sono sempre più frequentemente l'obiettivo. Come Barry Goldson ha sottolineato in relazione al conseguente aumento della carcerazione minorile:

"L'irrazionalità di una tale tendenza punitiva rappresenta una preoccupazione secondaria. Importa poco che il tasso dei crimini commessi dai minori sia sceso negli ultimi anni o che tre quarti della popolazione carceraria sia imprigionata per reati di natura non violenta. E ancor meno interessano i costi sostanziali dell'incarcerazione dei ragazzi e il miserabile fallimento della risposta custodialista" (Goldson 2002- 393).

C'è un nuovo senso di *pericolosità* associato ai giovani. Essi sono visti come minacce per l'ordine sociale, specialmente quando provengono da famiglie monoparentali e da quartieri poveri. Il messaggio lanciato dalle agenzie ufficiali e dai media è quello che esiste un numero crescente di giovani *predatori* responsabili per un numero sproporzionato di crimini, e che essi minano la stabilità e la serenità delle comunità locali.

Parallelamente a questa trasformazione nelle concezioni della gioventù, c'è stato un processo di irrigidimento della posizione ufficiale verso il comportamento dei giovani in Inghilterra e Galles, che ha prodotto una sorveglianza e un controllo più intensi su questi settori della popolazione, dando vita a nuove agenzie con nuovi poteri riferiti al cosiddetto *problema della popolazione*. Ne è risultato anche un aumento del numero di giovani nelle carceri e l'introduzione di nuove sezioni a più alto indice di sicurezza.

Il numero di minori detenuti è conseguentemente cresciuto da 14.000 nel 1990 a 20.000 nel 1999 - con una crescita di circa il 50%. Analogamente, il numero delle persone detenute con età compresa tra i 17 e i 21 anni è aumentato da circa 5.000 nel 1993 ad oltre 8.000 nel 1999: ancora una volta, con un incremento che supera il 50%. E le aspettative relative ad un blocco di questo processo in concomitanza con l'ascesa al governo del New Labour sono andate deluse.

Da molti punti di vista, questo incremento della carcerazione dei minori rappresenta di per sé una fonte di preoccupazione, soprattutto se si considera che gli effetti di essa sulle vite dei giovani detenuti sono noti: stigmatizzazione, marginalizzazione, scarsa socializzazione, svantaggi educativi ed esclusione dal mercato del lavoro.

Sappiamo che i giovani presentano un tasso assai alto di recidiva ed è prevedibile che molti di quelli che sono attualmente rinchiusi nelle carceri minorili entreranno in un futuro non lontano nelle carceri per adulti. Non è però sufficiente prendere in con-

siderazione soltanto il processo di nuova espansione della carcerazione minorile. Fermarsi ad analizzare solo questo aspetto farebbe perdere di vista le trasformazioni ben più profonde che si stanno verificando in relazione all'uso delle istituzioni di custodia nella società contemporanea. A partire soprattutto dall'esperienza britannica, vorrei quindi cercare di identificare sei elementi basilari che contribuiscono alla trasformazione del ruolo e del significato della carcerazione in tutta Europa, e che impongono nuove sfide per la politica, la pratica e la resistenza.

Questi sei elementi includono:

1. *Intensificazione*
2. *Militarizzazione*
3. *Privatizzazione*
4. *Medicalizzazione*
5. *Femminilizzazione*
6. *Colonizzazione*

1. INTENSIFICAZIONE

L'intensificazione dei regimi di custodia dei minori ha assunto diverse forme.

In primo luogo, c'è una crescente erosione della differenza tra le istituzioni per la carcerazione dei minorenni rispetto a quelle tradizionalmente destinate agli adulti (Fagan 1995).

In secondo luogo, è avvenuta una espansione delle strutture per minorenni caratterizzate da indici di sicurezza più elevati. In verità, tali sezioni erano attive anche negli anni Settanta e Ottanta, ma l'espansione di luoghi chiusi di custodia per ragazzi dai 12 ai 14 anni ha registrato un incremento del 60% nel corso degli anni Novanta (Goldson 2002). Queste sezioni di sicurezza sono divenute sempre meno orientate verso il circuito assistenziale e sempre più legate all'esigenza di trattare con minori *disturbatori* coinvolti in reati e in disordini. All'interno di queste istituzioni chiuse, dunque, l'enfasi è posta su forme di controllo e monitoraggio continuo e rigido.

Al centro delle recenti trasformazioni c'è stata la crescente incorporazione della popolazione giovanile nel processo di controllo. La recente legislazione introdotta in Inghilterra e Galles (*Detention and Training Order* 1998) dà alle autorità la facoltà di rinchiodare ragazzi tra i 12 e i 17 anni autori di reati non gravi. All'interno di altre leggi (*The Crime and Disorder Act* 1998) è inoltre previsto che l'*Home Secretary* estenda ulteriormente i poteri dei tribunali fino a comprendere ragazzi di 10 e 11 anni di età.

Le nuove leggi e le nuove istituzioni portano nomi che talvolta rimandano a concetti positivi. In realtà, la proliferazione di

interventi di questo genere ha contribuito ad intensificare l'azione penale contro ragazzi e giovani e a creare una rete sempre più vasta di regimi di detenzione nei quali i diritti dei minori sono erosi o ignorati. Le prassi utilizzate all'interno di tali istituzioni tendono ad accrescere, e non a limitare, la vulnerabilità di questi ragazzi, fino al punto da essere state al centro di interrogazioni presso la Corte Europea dei Diritti Umani.

Anche la durata delle pene comminate ai minori è aumentata negli anni più recenti: nel 1994, per un ragazzo minorenni essa raggiungeva in media gli otto mesi e mezzo; nel 1999 si è passati a 11.4 mesi. Si tratta di una tendenza per la quale non si prevede una inversione, dal momento che la nuova legislazione ha esteso il potere delle corti di comminare pene anche più lunghe e per ragazzi di età anche inferiore.

E' sempre più frequente, inoltre, l'uso di celle di isolamento: tra aprile 2000 e gennaio 2002, 3.776 minori sono stati ristretti in celle di isolamento. Su questo aspetto, la *Howard League* ha preso posizione come segue:

"La segregazione comporta di rinchiodere minori in sezioni speciali, fisicamente separate dal corpo principale del carcere. Le condizioni in queste sezioni di isolamento sono cattive. In un carcere visitato dalla *Howard League*, ad esempio, i muri della cella erano molto sporchi, l'intonaco scrostato e le lenzuola coperte di scritte, compresi simboli nazisti." (*Howard League* 2002)

Mentre le differenze tra la custodia dei minori e quella degli adulti vengono erose, c'è un'enfasi sempre maggiore sull'incapacitazione e sulla deterrenza. Nelle carceri più nuove è sempre più frequente l'uso della sorveglianza elettronica e di altre forme di monitoraggio. Il contenimento e la sicurezza sono posti al centro dei regimi di questi istituti.

2. MILITARIZZAZIONE

Lo scivolamento più evidente verso la militarizzazione è stato fornito dalla sperimentazione di *boot camps* [letteralmente: *campi scarponi*] in stile statunitense. Jonathan Simon (1995) ha sottolineato come la reintroduzione di questo tipo di istituzioni segni una drammatica inversione di tendenza nella storia della pena.

Tali luoghi di detenzione fanno proprie una gestione e un'organizzazione di tipo militare, comprendenti esercitazioni ed esercizi fisici, in rapporto alle quali Pat O'Malley (1999) ha parlato dell'emergere di forme *volatili e contraddittorie* di pena.

Per Simon e per O'Malley i *boot camps* simboleggiano la decadenza della società contemporanea, dal momento che questa forma di pena, associata al modo di produzione fordista e ad una disciplina negativa, si pone profondamente in contrasto con qualunque barlume di riformismo assistenziale. Simon arriva anche a sostenere che i *camps* e le istituzioni analoghe rappresentano una forma di *ostinata nostalgia* e possono essere considerati strettamente correlati ad altre forme antiche di pena come la pena di morte e le squadre di detenuti incatenati.

La focalizzazione sull'irregimentazione, la rigida disciplina, l'eccesso di esercizio fisico che include forme di addestramento paramilitare hanno prodotto regimi disegnati per *colpire duro* i detenuti. D'altra parte, è del tutto evidente che essi non funzionano - per lo meno, non rispetto alle finalità dichiarate.

Le ricerche suggeriscono che tali regimi sono inefficaci come deterrenti generali e specifici, implicando tassi di recidiva analoghi a quelli riscontrati in altre istituzioni. Inoltre, più che avere un effetto deterrente sui detenuti, essi creano recidivi più forti e *macho* che in larga misura sono attratti da questo tipo di esercizi e di addestramento, considerati da essi, più che una punizione, un beneficio.

Inoltre, i regimi più rigidi di queste istituzioni modellate sullo stile militare sono spesso più attraenti per i giovani detenuti rispetto agli istituti minorili relativamente *morbidi*, che hanno invece una reputazione per il clima violento e intimidatorio.

Un certo numero di osservatori, infine, ha collegato questo tipo di istituzioni al riemergere del neoliberismo (Stenson and Edward 2000) che è associato anche alla crescita di una nuova cultura dell'impresa penale e dunque alle differenti forme di privatizzazione.

3. PRIVATIZZAZIONE

La privatizzazione può assumere forme differenti (Matthews 1989). Per quanto riguarda i minori, la privatizzazione è stata particolarmente marcata per diverso tempo, soprattutto in relazione alle forme di pena scontate all'interno della comunità. Le istituzioni minorili, comunque, al pari di quelle per gli adulti, sono sempre più spesso gestite da privati.

Nel Regno Unito esiste attualmente soltanto un carcere privato per i minori, situato ad Ashfield e gestito dalla *Premier Prison Service Ltd.* Sin dall'apertura nel novembre del 1999 sono emersi dei problemi e la ditta è stata anche ufficialmente ammonita con riferimento alle condizioni di vita dei detenuti e del personale. Ciò ha anche portato alla rimozione del direttore.

Problemi di questo tipo sono sempre più frequenti nelle carceri private britanniche, dal momento che esse, pur non essendo economicamente più convenienti di quelle pubbliche (Howard League 2002a), sono caratterizzate da bassi livelli di personale.

L'aspetto più significativo della privatizzazione nel settore minorile è comunque dato da un lato dall'introduzione di prassi di gestione privata negli istituti, dall'altro dalla crescita di servizi specialistici privati per i minori detenuti.

L'avvento di quello che viene solitamente denominato *New Public Management* ha avuto un effetto profondo sull'organizzazione del sistema della giustizia penale nel suo complesso. Una tale forma di gestione ed organizzazione si fonda infatti su indicatori di efficienza, sull'analisi del rischio e su una forma di *teoria dei sistemi* legata alla valutazione degli *input* e degli *output*, e in generale segue le prassi manageriali proprie del settore privato.

Abbiamo visto che questo *New Public Management* ha rapidamente trasformato la ricerca dell'efficienza in *punitività*, dal momento che la realizzazione dell'efficienza è vista come correlata al perseguimento più rigoroso e rigido degli obiettivi. Coloro che non raggiungono i target sono penalizzati, mentre l'infrazione di una norma da parte di un detenuto in misura alternativa riconduce più spesso alla carcerazione.

La privatizzazione sta anche avanzando nel campo dei servizi specialistici delle agenzie di trattamento della *tossicodipendenza* e *alcool-dipendenza*. Sempre di più i minori sono inviati in queste agenzie, strutturate su vari livelli ma complessivamente inserite in una rete di giustizia penale disegnata per riformare *volontariamente* i reati, laddove questa presunta volontarietà è spesso associata alla minaccia della *carcerazione come opzione alternativa*.

Inoltre, come ha mostrato Malcolm Feeley (2002), dove la privatizzazione ha successo, essa tende ad estendersi anche nel settore pubblico. Gli imprenditori hanno storicamente esteso i servizi e incoraggiato l'introduzione di nuove forme di sanzioni che hanno portato lo Stato stesso a coinvolgersi sempre più nella regolamentazione. Tale tendenza è particolarmente chiara nell'organizzazione dei servizi e degli edifici per minorenni. La proliferazione di *esperti* e di agenzie specializzate è diventata una caratteristica distintiva del sistema penale minorile su entrambe le coste dell'Atlantico e i minori sono spesso identificati come oggetti preferenziali delle sperimentazioni.

In questi modi la privatizzazione sta trasformando la struttura e l'*ethos* della *penalità minorile*. Vengono sviluppate nuove pratiche gestionali e sempre più *quello che funziona* coincide con ciò che può essere contato. In stretto rapporto con la diffusione della privatizzazione nella sfera minorile è inoltre la tendenza alla medicalizzazione.

4. MEDICALIZZAZIONE

In contrasto con la tendenza verso la militarizzazione, che vede nel minore un attore razionale, calcolatore ed edonista, bisognoso di una disciplina severa, esiste una tendenza parallela verso la *medicalizzazione* e la *patologizzazione* del giovane reato. Sempre di più i giovani considerati *a rischio* o potenzialmente problematici vengono anche considerati bisognosi di un trattamento medico.

C'è una attenzione crescente verso l'individuazione di disturbi comportamentali nei bambini anche di solo otto anni, individuati come soggetti patologici attraverso l'analisi del rischio. Dal momento che la criminalità è vista principalmente come il prodotto di fattori genetici, la tendenza è quella di identificare i *delinquenti* e anche i *pre-delinquenti* in uno stadio precoce (l'obiettivo ideale, ovviamente, sarebbe quello di coglierne le caratteristiche nel grembo materno, in modo da formulare il più completo programma di prevenzione del crimine). Fatto ancora più rilevante, la medicalizzazione si riflette nell'aumento delle istituzioni e delle agenzie che si occupano dei *giovani con problemi*, ossia di quei minori che presentano disturbi della personalità o problemi comportamentali, anche quando la diagnosi e il trattamento di queste condizioni presentano ambiguità.

È interessante notare da questo punto di vista come uno degli sviluppi più recenti è dato dal crescente interesse per il problema della *dislessia*. Molti minori attualmente reclusi nelle istituzioni penali vengono ri-classificati come dislessici, e un intero gruppo di specialisti è così entrato nell'arena penale sulla base

di una presunta specializzazione nell'identificazione e nel trattamento della dislessia. E dal momento che un terzo circa della popolazione complessiva si ritiene soffra di dislessia, e dato che la dislessia può apparentemente riguardare molti aspetti del comportamento o della personalità di ciascuno, si tratta di un'industria che non potrà non espandersi in futuro.

Una delle modalità di medicalizzazione più frequenti che opera oggi in diversi paesi è data dal *programma di capacità cognitive*, elaborato originariamente in Canada e successivamente esportato in altre parti del mondo. Viene asserito che tale programma riesce a migliorare le capacità di ragionamento dei detenuti, aiutandoli a *pensare bene*; in verità, il programma stesso si basa su una metodologia dubbia e la sua asserita positiva influenza sui tassi di recidiva è inesistente (Kendall 2002; Pawson and Tilley 1997).

Il significato della medicalizzazione, del resto, va ben oltre questi esempi specifici. La medicalizzazione ha creato una rete di agenzie e di istituzioni che sono in vario modo connesse al sistema penale e che si strutturano a vari livelli. Come Paul Lerman (1980) sostenne alcuni anni fa in relazione agli USA, esiste un vero e proprio pericolo di creare un sistema di *trans-carcerazione* all'interno del quale i minori sono continuamente mossi tra istituzioni mediche, private e penali, al punto che il numero complessivo delle persone sottoposte a controllo può essere stimato in due o tre volte quello formalmente riportato nelle statistiche ufficiali. I minori nelle istituzioni mediche oggi, possono infatti essere domani in istituzioni di custodia e poi, nel giro di poco tempo, in carcere.

5. FEMMINILIZZAZIONE

Uno degli sviluppi più significativi negli ultimi anni è stato dato dal crescente numero di giovani donne incarcerate in istituzioni di diverso tipo. In Inghilterra e Galles il numero di donne in custodia tra i 14 e i 21 anni è cresciuto del 50% (Gelsthorpe and Morris 2002).

Una caratteristica importante della carcerazione di ragazze e giovani donne è nel fatto, che diversamente dagli uomini reclusi in istituzioni specifiche per minorenni, le ragazze continuano ad essere mescolate con le adulte.

Le carceri sono organizzate male per quanto riguarda le minorenni, molte delle quali presentano un carattere difficile e provocatorio. Una alta proporzione di queste ragazze sono risultate vittime di abusi sessuali, fisici o psicologici e presentano un alto tasso di esclusione o abbandono scolastico. Viene anche descritto un alto livello di autolesionismo in questo gruppo, che tende anche a fare esperienza di differenti forme di deprivazione sociale ed economica.

In contrasto con il fatto che tutte le ricerche mostrano che molte donne sono incarcerate per reati minori e che le donne

sono complessivamente responsabili per una proporzione assai ridotta dei reati, l'incarcerazione delle donne minorenni continua a crescere. La maggiore crescita nella popolazione carceraria delle donne nell'ultimo decennio si è verificata in rapporto al reato di *furto e maltrattamento*. Ci sono state ripetute campagne per la decarcerizzazione delle donne, per il loro affidamento ai servizi comunitari, ma paradossalmente la carcerazione delle donne è cresciuta in Inghilterra e Galles parallelamente al declino delle sanzioni amministrative.

Al contrario di ciò che sostengono i media, non esiste alcuna prova della presunta trasformazione delle modalità e del grado della criminalità femminile nell'ultimo decennio; il percorso verso il crimine appare invece sostanzialmente invariato. D'altra parte, non è stato tanto l'allungamento delle pene ad accrescere la popolazione detenuta femminile, ma il numero assoluto di donne mandate in carcere. In America, tuttavia, è stato sostenuto che una ragione per la crescita della carcerazione femminile è legato ad una tendenza al trattamento più *equo* delle donne, alle quali verrebbero attualmente comminate pene della stessa durata di quelle degli uomini (Chesney, Lind 1997).

In una certa misura, la crescita del numero delle detenute può essere vista come il prodotto della *guerra alla droga*, benché la maggioranza delle donne incarcerate per reati legati alla droga in Inghilterra e Galles lo sia per *possesso illegale*. Esistono comunque alcuni casi di donne condannate a lunghe pene per importazione di droga, anche se in generale il raddoppio del numero delle donne in carcere tra il 1990 e il 2000 deve essere attribuito alle trasformazioni nella politica delle condanne (Carlen 2002).

6. COLONIZZAZIONE

Per colonizzazione intendo il crescente numero di minori *non-nazionali* reclusi nelle istituzioni penali d'Europa. In molti paesi europei la percentuale degli stranieri detenuti è cresciuta rapidamente nel corso degli anni Novanta, tanto che essi costituiscono una notevole parte della popolazione detenuta complessiva. Se si guarda per esempio alla Germania, il numero di stranieri in carcerazione preventiva sta aumentando rapidamente, mentre il numero degli stranieri che scontano la pena è cresciuto da circa il 15% della popolazione nel 1989 ad oltre il 30% nel 1994. Significativamente, i tassi di carcerazione con riferimento ai cittadini tedeschi erano in calo negli anni Novanta, mentre l'incremento complessivo del numero dei detenuti è stato determinato unicamente dall'incremento degli stranieri.

Anche nella *liberale* Svizzera la percentuale di stranieri che entrano in carcere ha subito un aumento significativo nel corso degli anni Novanta. Lo stesso discorso vale anche per la Francia, dove alla fine dello scorso decennio la proporzione dei cittadini francesi era pari a 89/100.000 mentre quella degli stranieri era di 405/100.000. Molti di loro sono condannati a lunghe pene, vengono detenuti in pessime condizioni e hanno un sostegno finanziario e sociale molto ridotto (Tonry 1997). La crescita di *non-nazionali* ha creato in Europa- è stato sostenuto- *un sistema di carcerazione dei due-terzi*: un terzo di cittadini nazionali e un terzo di stranieri (Tomasevski 1994). Tra gli stranieri detenuti una proporzione notevole è costituita da migranti di seconda o terza generazione (Martens 1997).

La crescente carcerazione di stranieri crea seri problemi a questi detenuti, non soltanto per il grave sovraffollamento ma anche per i problemi di gestione

di istituti che in genere non sono attrezzati per venire incontro agli specifici bisogni dei detenuti stranieri (Spinellis et al. 1996). Questi ultimi hanno inoltre meno possibilità di fruire delle misure alternative, essendo spesso privi di una residenza fissa o di una famiglia nel paese in cui scontano la detenzione; difficilmente riescono ad avere una buona difesa legale, e devono spesso sopportare condizioni di vita molto difficili.

7. CONCLUSIONI

Provando a trarre delle conclusioni, si può valutare come l'aumento numerico della popolazione detenuta costituisca solo una parte della questione. Il pericolo è, da un lato, quello di focalizzare l'attenzione soltanto sul numero dei detenuti; d'altra parte, benché si tratti di persone reali con vite reali e sofferenze reali, concentrandosi solamente sull'aspetto quantitativo si rischia di occultare le trasformazioni che avvengono nelle modalità della carcerazione, ossia nell'assetto delle istituzioni punitive, nella loro gestione e organizzazione, nel loro ruolo e nella loro connessione con altre istituzioni e con la società nel suo complesso.

Come Loic Wacquant (2000) e Mike Davis (1998) hanno sottolineato in vario modo, il mondo all'esterno del carcere è sempre più soggetto a forme di controllo, sorveglianza, segregazione e divisione sociale simili a quelle impiegate all'interno delle istituzioni penitenziarie. Non c'è infatti soltanto un problema di *porte girevoli* attraverso le quali si ha un continuo flusso di settori selezionati della popolazione dal carcere alla comunità; stiamo assistendo ad una vera e propria *confusione dei confini* tra il carcere e le altre sanzioni.

Le misure da scontare nella comunità, una volta considerate come *alternative* alla custodia, stanno diventando sempre più una *mera estensione della custodia stessa*. Nuove strategie di condanna legano il carcere e le sanzioni comunitarie in una rete di pene che producono complessivamente un sistema *autopoietico* che determina la *transcarcerazione* di soggetti attraverso un sistema di controllo sempre più integrato.

Il risultato è che stiamo forse assistendo ad una trasformazione nella modalità della pena, all'interno della quale il carcere, piuttosto che collocarsi al culmine di un sistema di pene, diventa una caratteristica più integrata di una *società del controllo* che prevede anche altre istituzioni e agenzie dalle quali passa un numero crescente di persone (Deleuze 1990). Recentemente è stato sostenuto che in Inghilterra e nel Galles la probabilità di essere incarcerato è di 1 a 16, mentre negli USA è di 1 a 20 circa. Ma per un afroamericano essa sale a 1 a 4 e per un ispanico negli USA si arriva a 1 a 6. Di conseguenza, per talune sezioni della popolazione, la carcerazione sta diventando una esperienza comune, mentre molti detenuti passano una considerevole parte della vita tra una rete di agenzie penali, mediche e private.

BIBLIOGRAFIA

- Chesney-Lind M. (1997), *THE FEMALE OFFENDER: GIRLS, WOMEN AND CRIME*. California: Sage.
- Davis M. (1998), *ECOLOGY OF FEAR*. London: Macmillan.
- Deleuze G. ((1995), *NEGOTIATIONS*. New York: Columbia University Press.
- Fagan J. (1995), *SEPARATING THE MEN FORM THE BOYS*, in R. Howell et al. (eds) *Sourcebook on Violent Juvenile Offenders*. California: Sage.
- Feeley M. (2002), *ENTREPRENEURS OF PUNISHMENT: THE LEGACY OF PRIVATIZATION*. "Punishment and Society" Vol. 4 n° 3: 305- 19.
- Feest J. (1991), *REDUCING THE PRISON POPULATION: LESSONS FROM THE WEST GERMAN EXPERIENCE*, in J. Muncie and R. Sparks (eds) *Imprisonment: European Perspectives*, London: Harvester/Wheatsheaf.
- Gelsthorpe L. and Morris A. (2002), *WOMEN'S IMPRISONMENT IN ENGLAND AND WALES: A PENAL PARADOX*, "Criminal justice", Vol. 2. n° 3: 277- 301.
- Goldson B. (2002), *VULNERABLE INSIDE*. London: The Children's Society.
- Graham J. (1990), *DECARCERATION IN THE FEDERAL REPUBLIC OF WEST GERMANY*, "British Journal of Criminology" Vol. 30 n° 2: 150- 70.
- Howard League (2002), *BARRED RIGHTS: CHILDREN IN PRISON*. London: Howard League for Penal Reform.
- Howard League (2002a), *CHILDREN IN PRISON: PROVISION AND PRACTICE AT ASHFIELD*. London: Howard League for Penal Reform.
- Kendall K. (2002), *TIME TO THINK AGAIN ABOUT COGNITIVE BEHAVIOURAL PROGRAMMES* in P. Carlen (ed) *Women and punishment: The Struggle for Justice*. Devon: Willan.
- Lerman P. (1980), *TRENDS AND ISSUES IN THE DEINSTITUTIONALISATION OF YOUTHS IN TROUBLE*, "Crime and Delinquency", 26: 281- 98.
- Martens P. (1997), *IMMIGRANTS, CRIME AND CRIMINAL JUSTICE IN SWEDEN* in M. Tonry (ed) *Ethnicity, Crime and Immigration: University of Chicago Press*.
- MacKenzie D. and Parent D. (1992), *BOOT CAMP PRISONS FOR YOUNG OFFENDERS* in J. Byrne et al (eds), *Smart Sentencing*. California: Sage.
- Matthews R. (1989), *PRIVATIZING CRIMINAL JUSTICE*. London: Sage.
- Matthews R. (1999), *DOING TIME: AN INTRODUCTION TO THE SOCIOLOGY OF IMPRISONMENT*. London: Macmillan/Palgrave.
- O'Malley P. (1999), *VOLATILE AND CONTRADICTORY PUNISHMENT "THEORETICAL CRIMINOLOGY"* Vol. 3: 175- 96.
- Pawson R. and Tilley N. (1997), *REALISTIC EVALUATION*. London: Sage.
- Stenson K. and Edwards A. (2001), *CRIME CONTROL AND THE LIBERAL GOVERNMENT*, in K.Stenson and R. Sullivan (eds) *Crime, Risk and Justice*. Devon: Willan.
- Simon J. (1995), *THE BOOT CAMP AND THE LIMITS OF MODERN PENALTY*, "Social Justice" n°2: 25- 48.
- Tomasevski K. (1994), *FOREIGNERS IN PRISON*. Helsinki: European Institute for Crime Prevention and Control.
- Waquant L. (2000), *THE NEW PECULIAR INSTITUTION: ON THE PRISON AS A SURROGATE GHETTO*, "Theoretical Criminology" Vol. 4, n° 3: 377- 89.

PIANETA CARCERE

**Una
Luce
Nel
Buio:
Il
Rapporto
Del
Comitato
Europeo
Contro
La
Tortura**

*Sergio
Segio*

L'European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), sulla base del mandato dei governi del Consiglio d'Europa, dalla fine degli anni Ottanta svolge ispezioni periodiche in tutti i luoghi ove vi sono persone private della libertà: carceri, commissariati di polizia, caserme, ospedali psichiatrici, centri di detenzione amministrativa di persone straniere. La Convenzione istitutiva, redatta nel 1987, è stata via via ratificata dagli attuali 44 Paesi membri del Consiglio d'Europa.

Il CPT ha svolto un'attività sicuramente intensa, condensata in alcune cifre: al 12 marzo 2003, sono state effettuate 100 visite periodiche, 51 visite *ad hoc* e pubblicati 114 Rapporti.

LE ISPEZIONI IN ITALIA

Le visite effettuate in Italia sono state sinora 3: nel 1992, nel 1995 e nel 2000.

Nella visita più recente, iniziata il 15 febbraio 2000, nell'arco di 15 giorni gli ispettori hanno visitato gli istituti penali per minori Fornelli di Bari e Nisida di Napoli, l'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, le carceri di Bologna, Napoli Poggioreale e Spoleto, i centri di detenzione temporanea per stranieri di Francavilla Fontana e di Ponte Galeria a Roma, le stazioni di polizia e dei carabinieri di Bologna, Acquaviva delle Fonti (Bari), Firenze e Roma. Va peraltro considerato che la visita ispettiva è avvenuta due mesi prima dei gravi e massificati pestaggi avvenuti a danno dei detenuti nel carcere San Sebastiano di Sassari.

La stesura del relativo Rapporto, dei rilievi e delle raccomandazioni, ha richiesto alcuni mesi. Infine, secondo le formalità di rito, il materiale è stato trasmesso al governo italiano, per il tramite del competente Ambasciatore di Coordinamento dei


Diritti dell'Uomo della Farnesina, cui è indirizzata la lettera di accompagnamento del Rapporto: "Conformemente all'articolo 10 della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani e degradanti, ho l'onore di inviarLe il rapporto indirizzato al governo italiano, redatto dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (...). Desidererei richiamare alla Sua attenzione in particolare sul paragrafo 209, nel quale il CPT chiede alle autorità italiane di fornire in un lasso di tempo di sei mesi un rapporto sulle misure prese a seguito del suo rapporto di visita". La lettera, e la trasmissione del Rapporto, recavano la data del 15 settembre 2000. La risposta e l'autorizzazione alla pubblicazione del Rapporto arriverà da parte del governo italiano solo il 29 gennaio 2003, con un ritardo di quasi due anni rispetto a quanto richiesto nel citato paragrafo 209.

Le volte precedenti, del resto, non era andata meglio. Il Rapporto e la risposta del governo relativamente alle ispezioni del marzo 1992 furono ufficializzati e resi pubblici solo nel 1995 ¹, quelli delle visite effettuate nell'ottobre 1995 sono stati pubblicati nel dicembre 1997, un tempo di attesa forse ridotto grazie alle anticipazioni del mensile "Fuoriluogo" ².

Occorre tenere presente che i Rapporti del CPT rimangono riservati sino a che il governo del Paese cui essi si riferiscono non vi abbia risposto formalmente. Questo significa che il silenzio, ma anche una strategia dilatoria da parte delle autorità dei Paesi interpellati, può limitare di molto l'efficacia delle ispezioni e il loro impatto informativo sull'opinione pubblica. D'altro canto, secondo Mauro Palma, che attualmente riveste il ruolo di rappresentante italiano in seno al CPT, ciò va considerato una sorta di "bilanciamento" rispetto all'ampia possibilità di accesso ai luoghi di detenzione e ai fascicoli dei detenuti che è prerogativa delle ispezioni del CPT ³.

MINACCE DI ARRESTO AGLI ISPETTORI

Una prerogativa e una facoltà di accesso, in verità e come spesso succede in Italia riguardo aspetti del sistema detentivo, definita dalle norme e scritta sulla carta, ma non sempre scontata all'atto pratico. È addirittura clamoroso, infatti, il rilievo contenuto nel Rapporto 2000, sinora classificato riservato, riguardo l'ispezione al commissariato di polizia ferroviaria di Firenze: "Al suo arrivo, la delegazione ha dovuto aspettare 20 minuti prima di essere autorizzata a entrare nel commissariato.



¹ Il Rapporto è stato pubblicato nella collana *Fine secolo* diretta da Adriano Sofri per l'Editore Sellerio: *RAPPORTO DEGLI ISPETTORI EUROPEI SULLO STATO DELLE CARCERI IN ITALIA*, Sellerio Editore, Palermo, 1995.

² Si vedano gli articoli: Stefano Anastasia, *L'OTTOCENTO NEL DUEMILA. CARCERI E CARCERIERI NELL'ITALIA DI FINESECOLO*, in *Fuoriluogo* n. 5/1997, *supplemento al quotidiano il manifesto del 10 giugno 1997*; Sergio Segio, *LO ZOO UMANO. SCENE DI VIOLENZA DA UN INTERNO*, in *Fuoriluogo* n.6/1997, *supplemento al quotidiano il manifesto del 15 luglio 1997*; Stefano Anastasia, *PREVENZIONE DELLA TORTURA: IL GOVERNO ITALIANO RISPONDE*, in *Fuoriluogo* n. 9/1997, *supplemento al quotidiano il manifesto del 25 novembre 1997*.

³ In *La Nazione*, 10 marzo 2003.

Durante la visita, le richieste della delegazione, più volte reiterate, di visionare il registro di detenzione/arresto, sono state respinte da parte del funzionario di polizia responsabile, il quale ha assunto un atteggiamento provocatorio e ha minacciato di mettere in stato di fermo uno dei membri del CPT". Simile l'accoglienza ricevuta alla questura di Bologna, dove l'ingresso della delegazione è stato ritardato di 50 minuti e gli ispettori "sono stati sottoposti a svariati controlli di identità; tuttavia, i lasciapassare consegnati dal ministero degli Esteri non sono stati ritenuti sufficienti a permettere alla delegazione di svolgere il suo compito. I poliziotti in servizio non avevano apparentemente ricevuto alcuna informazione sul CPT e si sono mostrati scortesi nei confronti dei membri della delegazione".

In ogni modo, il giudizio generale espresso dal CPT in apertura del Rapporto è positivo: "La delegazione è stata ricevuta in modo soddisfacente dalla direzione e dal personale dei luoghi di detenzione visitati, inclusi quelli che non erano stati avvertiti dell'intenzione del CPT di effettuare una visita". Tranne eccezioni, appunto. Comunque, "la delegazione ha avuto accesso ai locali senza eccessivi ritardi, ha potuto intrattenersi senza testimoni con persone private della libertà".

LE VIOLENZE SUGLI ARRESTATI E LE OMISSIONI DEI MEDICI

Basandosi proprio su queste testimonianze, il Rapporto afferma che "la delegazione ha incontrato svariati detenuti che hanno dichiarato di aver subito maltrattamenti da parte delle Forze dell'ordine", in sostanza dopo l'arresto e prima dell'arrivo in carcere. Dall'esame effettuato da alcuni medici, membri della delegazione, "è emersa la presenza di lesioni compatibili con quanto da loro dichiarato". Ma, lamenta il Rapporto, queste lesioni non sono state riportate nell'apposito "Registro 99" al momento dell'ingresso in carcere. Va peraltro detto, e il Rapporto lo ricorda, che esiste una circolare dell'Amministrazione penitenziaria, che dispone l'obbligo per i medici di formulare conclusioni dopo l'esame svolto sul recluso, raccogliendo eventuali dichiarazioni di maltrattamenti. Disposizioni contestate dai medici delle case circondariali di Bologna e Napoli poiché giudicate poco chiare. Francamente pare incredibile che vi sia bisogno di una precisa disposizione affinché un medico rilevi e segnali segni manifesti di percosse. Evidentemente, in determinati casi, non solo le leggi e i regolamenti penitenziari, ma anche il "giuramento di Ippocrate" rischia di essere considerato carta straccia. Ancor più preoccupante è che tali disposizioni vengano contestate per poter essere disapplicate. Ma tant'è.

Per giunta, rilevano gli ispettori, anche nel caso in cui l'esame medico all'ingresso in carcere rivelasse lesioni e queste venissero correttamente riportate sull'apposito registro, la decisione di informarne il magistrato viene lasciata all'eventuale querela del detenuto, tranne le ipotesi più gravi, ove la prognosi di inabilità venisse indicata come superiore ai 20 giorni. Di qui, il preciso richiamo: "vista la posizione particolarmente vulnerabile in cui si

trova il detenuto, il CPT desidera ricordare la sua raccomandazione, secondo la quale "quando un medico osserva tracce di violenza che gli fanno ritenere che esse siano il risultato di maltrattamenti, la questione sia portata all'attenzione del magistrato della Procura competente".

Su questi due punti, la risposta del governo è netta: assicura che le disposizioni riguardo la corretta e necessaria compilazione del "Registro 99" già emanate dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria il 2 giugno 1998 sono state ribadite con la circolare n. 3516/5966 del 16 marzo 2000 e le Direzioni dei penitenziari sono state richiamate all'osservanza della stessa, nonché a rivolgersi all'autorità giudiziaria ogni qual volta venissero riscontrate sul detenuto segni di violenza dovuti a maltrattamenti.

Il CPT ha tuttavia avuto modo di avvedersi che, in altri istituti, il "Registro 99" viene utilizzato correttamente. Proprio dalla sua consultazione nella Casa circondariale di Bari deriva una richiesta di informazioni al governo circa "il caso più preoccupante riscontrato dalla delegazione durante la sua visita".

UN CASO RISCONTRATO E RIPETUTO DI VIOLENZA

Vale la pena di citare dal Rapporto per esteso. Il caso riguarda un cittadino italiano "arrestato il 16 settembre 1999, verso le 23,30 per detenzione di sostanze stupefacenti da alcuni militari del Comando dei carabinieri di Acquaviva delle Fonti, l'individuo in questione è stato condotto in carcere il 17 settembre 1999 verso l'una del mattino con una doppia frattura della mandibola- a sinistra e a destra- che ha reso necessario un ricovero ospedaliero di 4 giorni e un intervento chirurgico. Quattro giorni più tardi, egli ha lasciato il carcere, a seguito di un provvedimento per gli arresti domiciliari. Alcune ore dopo il ritorno al suo domicilio, il 25 settembre 1999, egli è stato nuovamente interrogato, all'esterno della sua abitazione, da militari dello stesso Comando dei carabinieri che avrebbero inflitto colpi nello stesso punto delle precedenti lesioni".

Questo è l'episodio più grave riferito dal CPT. Difficile pensare che si tratti di un caso raro, se non altro per ragioni di probabilità statistica, considerate le poche visite effettuate dal CPT e il già segnalato problema di omissioni e lacune nei registri sanitari delle carceri. La sua individuazione è stata in effetti resa possibile dal corretto operato dei medici e delle autorità penitenziarie di Bari. E questo viene ben ricostruito nella risposta del governo, che espone poi le tappe successive della vicenda: l'8 febbraio 2000 il comandante e due militari del Comando carabinieri di Acquaviva delle Fonti ricevono un avviso di garanzia per lesioni personali aggravate emesso dal tribunale di Bari. Il 24 ottobre 2000 il Giudice per l'Udienza Preliminare dello stesso tribunale assolve gli imputati per non aver commesso il fatto. Il 18 dicembre dello stesso anno, il procuratore presso la Corte d'Appello propone ricorso. Conclusione- chissà se provvisoria - del governo italiano: "*L'affaire est toujours en examen*". In attesa di una parola definitiva dell'autorità giudiziaria rimane il fatto: la duplice frattura della mandibola di un arrestato.

OPACITÀ E IMPUNITÀ

Oltre che tardive, le repliche alle segnalazioni e raccomandazioni degli ispettori europei sono, al solito, abbastanza generiche e rinsecchite in formule di rito. Del resto, come ha osservato Sandro Margara, anche lo stile del lavoro del CPT, e il linguaggio del suo Rapporto, è sin troppo compassato e a sua volta *propriamente burocratico*. Uno stile- che Margara giudica in realtà preciso e


approfondito e, soprattutto, metodologicamente ammirevole- distante dai nostri "approcci alla materia, generalmente e genericamente critici verso strutture e organismi, animati da una pregiudizialità spesso fondata" ⁴.

Una pregiudizialità forse sedimentatasi, inavvertitamente ma opportunamente, a fronte della insistita opacità e della tenace risultanza di impunità osservata in decenni di cronache carcerarie e giudiziarie rispetto ad arbitri, violenze e violazioni a opera di appartenenti alle forze dell'ordine o di funzionari dell'Amministrazione penitenziaria. Episodi che non vanno generalizzati, ma neppure sottaciuti, nello stesso interesse delle forze dell'ordine nel loro complesso, come sottolinea Mauro Palma quando, a proposito dell'inchiesta sui pestaggi avvenuti a Napoli nel marzo 2001 a danno dei manifestanti *no global*, osserva che occorre "tutelare coloro che agiscono correttamente sulla base del proprio compito democratico dall'ombra inevitabilmente generata dai comportamenti illegali di alcuni, qualora questi non venissero perseguiti" ⁵.

DISCIPLINA MILITARESCA? NO, SEMPLICE ABITUDINE

Vero è che spesso i rilievi critici del CPT sono temperati da considerazioni generali positive: "La situazione in materia di trattamento di persone detenute dalle forze dell'ordine in Italia sembra essere un po' migliorata in relazione a quella osservata nel corso delle due visite precedenti". Laddove quel diplomatico "*semble s'être quelque peu améliorée*" del documento originale può suonare rassicurante, oltre che realista, ma anche deludente. Specie considerando che molti dei rilievi sono in verità ricorrenti: sia quelli generali relativi al sovraffollamento e al connesso degrado delle condizioni di detenzione, al trattamento degli stranieri, alla durezza cui sono sottoposti i reclusi soggetti all'articolo 41 bis ⁶, sia quelli più specifici e inquietanti. Come ad esempio quanto riscontrato nel carcere Poggioreale di Napoli, dove "persisteva l'atmosfera opprimente che regnava nella struttura durante la prima visita. In particolare, persisteva l'uso in base al quale i detenuti abbassavano la testa e tenevano le mani dietro la schiena in presenza del personale penitenziario. (...) I detenuti camminavano in fila per due, con le mani dietro la schiena, e parlavano soltanto con il loro vicino più prossimo e a voce bassa".

Da qui, la raccomandazione del CPT ad abbandonare queste *prassi anacronistiche* e *l'approccio inutilmente militare*. Replica il governo italiano: tale usanza non risponde a uno stile imposto dal personale di custodia, ma *probabilmente a un'abitudine dei detenuti difficile da estirpare*. Una osservazione sconcertante o, per dirla con Adriano Sofri, una manifestazione- decisamente evitabile e grottesca- di *sense of humour* ministeriale ⁷.



⁴ Alessandro Margara, LE GABBIE DELL'EUROPA, in *Fuoriluogo* n. 6/2001, supplemento al quotidiano il manifesto del 29 giugno 2001.

⁵ Mauro Palma, L'IMPUNITÀ DELLA POLIZIA, in *Fuoriluogo* n. 5/2002, supplemento al quotidiano il manifesto del 31 maggio 2001.

⁶ Sul 41bis, oltre i Rapporti del CPT (reperibili all'indirizzo internet www.cpt.coe.int/), si veda il dossier dei radicali Sergio D'Elia e Maurizio Turco, TORTURA DEMOCRATICA, Marsilio editore, 2002.

⁷ Adriano Sofri, GALERE PROMOSSE, GALERE BOCCiate, in *Panorama*, 13 febbraio 2003.


EVASIVITÀ ED EUFEMISMI

È innegabile la pervicace e disarmante evasività delle risposte governative. Non di meno colpisce il sapiente o prudente eufemismo utilizzato dal CPT in diversi punti delle proprie relazioni. Sempre il 29 gennaio 2003, il governo italiano ha autorizzato il Consiglio d'Europa a rendere noto, oltre a quello del quale stiamo trattando, un secondo Rapporto su una sorta di *supplemento di visita* effettuata nel novembre del 1996 nel carcere di San Vittore.

Il documento era stato trasmesso alle autorità italiane il 21 marzo 1997, con la consueta richiesta di voler rispondere entro sei mesi: ci sono invece voluti quasi sei anni. In esso, gli ispettori europei confermano in sostanza quanto detto nella visita precedente del 1995: a Milano, in modo particolare alcune categorie di persone (stranieri e arrestati per reati di droghe) "*courent un risque non négligeable d'être maltraités*", "corrono un rischio non trascurabile di essere maltrattati". In altro punto del Rapporto gli ispettori riferiscono invece apertamente quanto riscontrato da un medico membro della delegazione del CPT in un colloquio, avvenuto senza testimoni, con quattro reclusi: presentavano lesioni traumatiche medie e gravi. "Tre di loro- continua il Rapporto- hanno fornito dettagliate spiegazioni sulle circostanze in cui erano stati maltrattati dalle forze di polizia di Milano". L'affermazione dei reclusi andava (andrebbe?) verificata giudiziarmente. Ciò non toglie che le lesioni erano presenti e riscontrate. L'esperto medico della delegazione ha esaminato il REGISTRO 99 relativamente agli ingressi nel carcere di San Vittore, 682 nel mese di ottobre 1996.

Quasi il 10% dei certificati redatti in quell'occasione (64) contenevano affermazioni di violenza subita. L'esame medico obiettivo riscontrava in 17 casi lesioni traumatiche medie-gravi e in altri 20 lesioni leggere, mentre 27 esami risultavano negativi. Come dire: qualcosa di più di un *rischio non trascurabile*. Numeri così alti danno semmai l'idea di una certezza e di una sistematicità. E, assieme, fanno dubitare della reale efficacia preventiva e dissuasiva nel maltrattamento di arrestati e detenuti connessa alle ispezioni del CPT. Del resto, proprio il suo primo presidente, Antonio Cassese, ricostruendo in un libro le attività svolte dalla Commissione nel periodo del suo mandato (1989-1993), annotava mestamente: "Troppo spesso io e i miei colleghi abbiamo dovuto limitarci a fare i notai delle sofferenze altrui" ⁸.

Pure, se sull'efficacia immediata delle ispezioni si possono nutrire dubbi, anzitutto per il vincolo al silenzio nell'attesa delle risposte dei governi, si può invece stare certi che senza le periodiche visite di questi *notai* le carceri, anche italiane, sarebbero ancor di più isole oscure sottratte alla vista, ma anche alle regole e alle leggi della civile convivenza e della società esterna. L'ispezione effettuata nel 2000, però, un risultato certo e rapido l'ha ottenuto: la chiusura del centro di detenzione per immigrati di Francavilla Fontana. Forse è solo una chiusura temporanea, per lavori di adeguamento delle strutture. Ma è pur sempre un inizio: magari per ristrutturare complessivamente i modi, oltre che i luoghi, con cui si amministrano le pene e si trattano le persone private della libertà nel nostro Paese.



⁸ Antonio Cassese, UMANO-DISUMANO, COMMISSARIATI E PRIGIONI NELL'EUROPA DI OGGI, Laterza, 1994.

INCONTRI



Livia Pomodoro

a cura di
Antonio Casella, Adolfo Ceretti, Claudia Mazzucato

D*evianza e criminalità giovanile trovano sempre grande spazio nel mondo dei media: a questo rilievo- che contribuisce peraltro a spostare la soglia di allarme sociale- corrisponde effettivamente un aumento dei fenomeni criminali?*

I media tendono a focalizzare soprattutto i fatti più eclatanti che segnano l'immaginario collettivo, riservando ad essi un'attenzione spesso morbosa e che alimenta un allarmismo semplificatorio. I dati a nostra disposizione sulla *devianza* e la *criminalità* giovanile indicano in realtà che non si può parlare di un significativo incremento della quantità dei reati; è però vero che emerge- assecondando i complessi mutamenti della società- una *trasformazione qualitativa dei fenomeni criminali*. Più precisamente, si deve registrare un aumento dei *reati commessi con violenza*: c'è nei comportamenti trasgressivi o criminali dei ragazzi un ricorso alla violenza che rivela un preoccupante modello culturale: essi non sanno più assumere come valore fondante il *rispetto della persona*.

La crescita di tensioni e pulsioni indotte dallo stesso stile di vita della nostra società, da una *cultura dell'immagine e dell'apparire*, dall'addensarsi dei messaggi negativi che giungono ai giovani minorenni dalla quotidianità del mondo adulto, alimenta comportamenti nei quali registriamo troppo spesso la gratuità della violenza. Nella realtà sempre più deprivata culturalmente che ne è il retroterra, questi reati giungono addirittura a configurarsi come *produttori di significato e identità*.

È opportuno inoltre sottolineare che nel nostro vissuto quotidiano c'è un *abbassamento della soglia dell'illecito*: sia i ragazzi che la stessa società adulta tendono cioè a percepire come meno gravi rispetto al passato le violazioni di certe norme.

La soglia della legalità, viene diversamente interpretata nel caso di minori immigrati; i loro sono, in genere, *reati* che chiamerei *di sopravvivenza*, con larga prevalenza di quelli contro il patrimonio rispetto a quelli contro la persona. In altre parole, non si può dire che i giovani immigrati abbiano maggiore pericolosità sociale dei loro coetanei italiani. C'è però, nei loro confronti- considerandone anche la maggiore sovraesposizione mediatica- una diversa risposta ambientale con un minore grado di tolleranza dell'illecito.

È un quadro- come si vede- la cui complessità sfida la nostra capacità di produrre un adeguato sforzo culturale collettivo per elaborare proposte consapevoli e coerenti, innanzitutto sul piano educativo. La risposta più radicale e lungimirante alle dinamiche che favoriscono condotte devianti o criminose è affidata infatti a una *cultura della legalità* quasi tutta da costruire, con l'apporto attivo della famiglia, della scuola e delle altre agenzie educative.

Per un adolescente riconoscere ed accettare un mondo di regole è sempre un percorso difficile e faticoso, tanto più se non riusciamo a proporre mediazioni simboliche credibili e coinvolgenti, modelli positivi e motivazioni appaganti: un tessuto culturale circostante che sappia solo suggerire slogan banalizzanti e miti di appariscenza sociale, non può certo essere di stimolo ad atteggiamenti di comprensione e condivisione delle regole.

Una cultura della legalità- come lei sottolinea- non può prescindere dalla scuola e dalla famiglia: anch'esse però vivono un passaggio assai problematico. Come uscirne?

Una scuola *disattenta*- e talvolta purtroppo lo è- che si limitasse alla indifferente omologazione a superficiali norme di comportamento, incapace di farsi carico del malessere degli adolescenti, della loro solitudine esistenziale, non assolverebbe alla sua funzione primaria. Certo si tratta di impegni non facili per un'istituzione che sconta considerevoli carenze e difficoltà, la più grave delle quali è probabilmente proprio la latitanza della famiglia (che peraltro si articola oggi in una pluralità di modelli) rispetto ai propri compiti educativi. Le famiglie che eludono o comunque riducono le proprie responsabilità, scaricandole sulla scuola- ridotta a parcheggio dei figli- sono i primi nemici della scuola. È un modo evidentemente sbagliato di intendere il ruolo educativo sia della famiglia che della scuola, entrambe danneggiate da questa sorta di reciproca delega impropria.

Non possiamo non dire, quindi, che nella società nel suo complesso c'è un deficit di tensione all'educazione dei propri figli, laddove per corrispondere positivamente al proprio mandato sociale, la scuola esige non solo una capacità educativa forte e autorevole da parte di chi ne gestisce i percorsi conoscitivi, ma anche collaborazione con la famiglia e con tutte le altre agenzie formative.

Si rischia allora di assegnare alla scuola, in un gioco a sua volta deresponsabilizzante, più colpe di quante realmente ne abbia: se la società è volgare e violenta non possiamo aspettarci

che dalla scuola escano ragazzini angelificati; né possiamo stupirci se in essa i ragazzi esprimono comportamenti che vanno dal bullismo alla violenza. Infine non possiamo nemmeno lamentarci degli effetti disorientanti della contraddizione che i nostri ragazzi vivono tra un comportamento di conformità alla regola che viene loro insegnata e imposta dal corpo scolastico e una *società dei furbi* quale emerge dal loro contesto di vita.

Se si vuole intervenire con efficacia, la scuola e le altre istituzioni devono saper essere vigili nel cogliere, nelle loro manifestazioni non meno che nelle cause, le situazioni di disagio: per accostare la fermentante complessità del mondo giovanile occorre garantire ai mutamenti sociali un monitoraggio costante e serio, e non intervallato e pendolarmente oscillante come adesso accade nel nostro Paese.

Dal suo osservatorio registra fra i giovani forme nuove di devianza femminile, tali da far pensare a cambiamenti nelle declinazioni dell'identità di genere?

Non c'è dubbio che ragazzi e ragazze sono molto omologati nei comportamenti: certamente accade che oggi anche le ragazze commettano reati che un tempo si pensava, almeno nel nostro immaginario, potessero essere commessi solo da ragazzi. Non c'è da stupirsene; sono dinamiche frutto dei mutamenti che hanno investito la nostra società nei suoi strati culturali più profondi. L'emancipazione significa anche questo: la diversità di genere non condiziona più la commissione del delitto. Dal punto di vista statistico va però detto che le ragazze sono ancora in condizione di *inferiorità* rispetto ai maschi delinquenti: ma c'è da temere che colmeranno questo divario.

Il Dpr 448 del 1988 è un muro maestro della giustizia per i minori e una importante conquista della cultura civile del nostro Paese; lei, che vi ha contribuito in un ruolo di primo piano, quale bilancio ne propone oggi?

Il Dpr 448 - che culturalmente si ispira al valore prevalente che nella giustizia per i minori il *momento educativo* deve avere su quello punitivo pur in un'ottica di *responsabilizzazione* dell'autore di reato- si può senz'altro considerare una buona legge. Il fatto che la Corte Costituzionale nulla abbia eccepito nel merito conforta autorevolmente la mia valutazione. In breve, è una legge che complessivamente ha funzionato: *l'irrelevanza del fatto* e la *messa alla prova*- i principi, cioè, che possono evitare al minore la condanna e l'applicazione della pena, in un'ottica di *continuità dei processi educativi in atto* e con lo scopo di una *restituzione al sociale*- hanno prodotto risultati positivi. Il fatto che sia una buona legge non significa ovviamente che la si debba considerare intangibile, che non possa essere ragionevolmente modificata: il problema è se gli eventuali mutamenti siano tali da far perdere il senso di direzione della legge stessa.

Non c'è dubbio che ad alcuni dei meccanismi che ne regolano il funzionamento si possono apportare dei miglioramenti, dando piena attuazione a principi che rispondono alle esigenze di soggetti in crescita e alle loro prospettive di maturazione. Altro sarebbe invece se magari per accontentare una opinione pubblica particolarmente allarmata si intervenisse, ad esempio, in senso fortemente limitativo su un cardine come *la messa alla prova*, che rappresenta un passaggio decisivo verso la *responsabilizzazione* del minore, chiamato a decidere se accettare la prova, a contribuire alla formulazione del progetto e mantenere fede al patto assunto. A fronte dei problemi e delle difficoltà che sperimentiamo, non si tratta di escludere dalla messa alla prova certi gravi reati ma, semmai, di rendere più serio e credibile il suo percorso, non facendo mancare a questo istituto i necessari sostegni sociali e istituzionali.

Qual è in questo momento l'insidia maggiore per il Dpr 448?

Non ci si può nascondere che si tratta di una legge "insidiata": mi è però difficile dire quali rischi siano più concreti e forti. È importante che comunque non sfugga la valenza culturale delle tesi che si fronteggiano: leggi come questa- e, qualora fossero accolte, le loro più o meno radicali modifiche- si inquadrano in *prospettive culturali* di cui è necessario avere la massima consapevolezza.

Guardiamo a certi gravi delitti consumati da giovani in gruppo: un primo elemento di riflessione è che la stampa e la televisione ce li riconsegnano sotto titoli a nove colonne, dove troneggiano espressioni come *il branco*. Parlare di ragazzi- per quanto sia terribile ciò che hanno fatto- come di un *il branco*, cosa dice della *nostra* cultura? Ancora: quale la reazione di fronte a questi fatti?

È fin troppo diffuso l'atteggiamento di chi conclude: accertato che i ragazzi imputati sono responsabili, mettiamoli in carcere gettando via la chiave.

Ma la valutazione del livello di compromissione di ciascuno di essi; l'assenza di forme effettive di prevenzione; il fatto che si tratti di disadattati bisognosi di cura dei quali mai nessuno si è occupato; la realtà di un contesto in cui tutti sembrano essere stati ciechi: tutto ciò si ritiene preferibile metterlo da parte e non prenderlo in considerazione.

Noi ci autoassolviamo chiudendo le porte del carcere dietro le spalle dei ragazzi colpevoli.

D.P.R. 448/88* - Art. 27
Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.
1. *Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne. [...]*
4. *Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1.*
*Il testo integrale su www.dignitas.it

A chi azzarda, poi, la tesi che il loro vissuto è sempre mediato dall'interazione socio-culturale e la società non manca quindi di responsabilità- quanto meno di co-responsabilità- non si risparmia l'accusa di giustificare e assolvere questi giovani diventandone quindi correi.

È a tutto questo che penso quando parlo di *prospettive culturali* in gioco.

Un tema assai dibattuto è quello dell'età imputabile che a parere dello stesso Esecutivo sarebbe abbassabile sotto l'attuale limite di 14 anni. Qual è la sua posizione?

Nell'affrontare il tema dell'*età imputabile*- sollevato nel clima di forte allarme sociale di questi ultimi anni- si rischia di essere fuorviati dall'osservazione dell'abbassamento della soglia d'ingresso nell'adolescenza. Il fatto, però, che si entri anagraficamente prima nella fase adolescenziale, e che una serie di reati vengano commessi più precocemente, non significa che ci sia un corrispondente processo di maturazione. Inoltre, se è vero che si entra prima nell'adolescenza, non è meno vero che se ne fuoriesce più tardi: c'è infatti un protrarsi dell'età adolescenziale e, di conseguenza, dei comportamenti che la caratterizzano con i relativi tratti di *irresponsabilità*.

L'età, in fondo, si può considerare un dato *convenzionale*: il problema reale è capire quando il singolo soggetto, caso per caso, a prescindere dall'età anagrafica, è veramente *maturato* per essere considerato colpevole e rispondere penalmente delle sue azioni. A seguire i sostenitori dell'abbassamento dell'età imputabile, con la motivazione della maggiore precocità, si rischia una spirale che finirebbe col consegnarci condannati e detenuti bambini.

Il carcere minorile può essere ancora considerato uno strumento efficace che sarebbe velleitario pensare di abolire?

In una società come la nostra non ritengo esistano le condizioni per rinunciare ad uno strumento come l'*Istituto penale minorile*, tenendo conto ovviamente della specificità dei compiti che la legge gli assegna sul piano della *educazione* e dell'*accompagnamento del minore verso la consapevolezza rispetto al reato compiuto*. In questo spirito, che ne impronta in modo assolutamente vincolante la struttura e le attività, l'*Istituto Penale Minorile* ancora oggi ha un suo ruolo da svolgere. Mi pare invece presentare gravi controindicazioni la proposta di spostamento nel carcere degli adulti già al 18° anno- e non più al 21° come avviene oggi- dei minori condannati; questa ipotesi potrebbe esser presa in considerazione solo se ci fossero degli *istituti intermedi* nei quali far proseguire ai giovani adulti i percorsi educativi in atto.

Credo sia tempo, comunque, di avviare una seria riflessione sul modo in cui è stato utilizzato il carcere minorile: bisogna riconoscere che può esserci stata una sorta di *permissivismo rieducativo*

D.P.R. 448/88* - Art.28

Sospensione del processo e messa alla prova

1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenni all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. [...]

5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

*Il testo integrale su www.dignitas.it

che ha appannato la piena valorizzazione di tutte le potenzialità proprie di questo strumento che deve sempre coniugare *rieducazione e responsabilità*. Il problema è, quindi, il *buon uso dei mezzi esistenti*, per dare alla specificità della storia e del vissuto di ciascun soggetto risposte educative *significanti*, realmente in grado di promuovere maturazione psicologica, relazionale, sociale in vista di un rapido e *responsabile reinserimento*.

L'attenzione migliorativa non va distolta nemmeno dalle misure alternative all'istituto- permanenza in casa e affidamento in comunità- delle quali, peraltro, i minorenni stranieri già in partenza hanno meno opportunità di fruire rispetto ai ragazzi italiani, privi come sono in genere delle necessarie condizioni familiari, sociali, territoriali. Anche di queste misure si devono saper cogliere, in un'ottica migliorativa, gli aspetti che possono render meno problematica l'effettiva realizzazione delle loro finalità: perché, per esempio, la *permanenza in casa* che per un ragazzo è già particolarmente afflittiva, impoverendone la necessaria vita

relazionale- vada a buon fine, occorre un contesto familiare adeguato agli scopi educativi che sono il perno del provvedimento. Una condizione che nella realtà dei casi che si affrontano, però, può- come ho già sottolineato- non esser facile trovare.

Come avviene la presa in carico di rei minori affetti da disturbi della personalità o da gravi patologie psichiche?

Nessun dubbio che i minori con questi profili patologici non devono stare se non in centri specializzati. Senza arrivare ai casi di delitti che hanno profondamente impressionato l'opinione pubblica, aventi come protagonisti ragazzi riconosciuti incapaci di intendere e volere, si deve rilevare che anche tra minori che commettono reati meno gravi, un numero crescente presenta patologie psichiche. I ragazzi che ne sono afflitti, sia pure in forma lieve,

devono essere ospitati in strutture specialistiche che siano accoglienti e al tempo stesso contenitive e di cura. *Questa articolazione manca* nel nostro slabbratissimo sistema socio-assistenziale: ne derivano seri problemi che reclamano scelte urgenti e coerenti.

Dal punto di vista del Tribunale dei minori, quali i problemi legati alla legge Bossi-Fini sull'immigrazione?

La questione che mi pare porsi con maggiore urgenza è quella dei *minori non accompagnati*, su cui è in corso da parte dei Tribunali una riflessione su cosa fare, perché da un lato dobbiamo coniugare *attenzione ed accoglienza* a giovani e ragazzi stranieri *solli* che vivono nel nostro territorio; dall'altro dobbiamo tener conto anche degli orientamenti del Comitato nazionale per i minori stranieri non accompagnati che ha una propensione al *rimpatrio*- sia pure *assistito*- anche in condizioni di non sicurezza di questi ragazzi nel loro Paese di provenienza.

Per evitare malintesi desidero subito aggiungere che non condivido un orientamento di questo tipo. Il *rimpatrio assistito*- che dovrebbe fondarsi sulla valutazione del superiore interesse del minore e sul rispetto del suo diritto alla protezione- implica che venga affidato, dopo le indagini del caso, ad adulti responsabili che se ne prendano cura.

In assenza di queste condizioni, noi giudici minorili in quanto tutori del pregiudizio del minore, abbiamo il dovere di accoglierlo e garantirgli assistenza nel nostro Paese: malgrado anche le convenzioni internazionali confortino simile atteggiamento, questa è attualmente una posizione difficile da far valere.

Forse relativamente importante dal punto di vista quantitativo, il problema dei rom è sempre un test culturalmente significativo: quali i suoi riscontri?

In questo specifico ambito della realtà italiana viene affiorando qualche aspetto nuovo. Non c'è più come in passato un mondo infantile e- soprattutto- di ragazze dedite al furto, in strada o negli appartamenti: questi fenomeni persistono, ma non più così rilevanti come in passato. Ci imbattiamo in altre forme di espressione del disagio e della difficoltà esistenziale dei *rom* a vivere nella nostra società. Si cominciano a rilevare casi di prostituzione e forse anche di droga: è un discorso, però, da affrontare con molta cautela e per il quale occorrerebbero indicatori precisi. In un contesto sociale che ha conosciuto profondi cambiamenti, non deve stupire se anche i *rom*, benché dotati di un loro specifico retroterra culturale, ne sono investiti.

Lasciando da parte il problema dei reati commessi, si può dire che nei loro confronti si è molto severi e rigorosi nell'applicazione dell'articolo 31 sull'immigrazione, partendo dal principio che il ricongiungimento familiare non deve essere una furbia degli adulti, tanto più se a danno dei minori. Deve quindi essere

effettivamente dimostrato che i minori hanno il diritto di restare sul nostro territorio e che i genitori devono ricongiungersi con essi: è questo l'orientamento al quale ci siamo ispirati per la *dignità* propria di un provvedimento giurisdizionale.

Lei ha riservato espressioni alquanto pungenti a quanti continuando a parlare senza alcuna concretezza di prevenzione, la riducono a formula vuota e inflazionata. È sempre di quest'avviso?

La parola prevenzione è stata da sempre la foglia di fico di chi non è capace di *costruire l'utopia*, di progettare un mondo più vivibile. Per dare significato alla parola prevenzione è necessario partire sempre dalla comprensione delle situazioni di disagio e dei bisogni reali, in modo da intervenire prima che se ne manifestino gli effetti negativi.

Quanto al modo in cui concretizzare una tale prospettiva, non credo agli interventi assistenzialistici, dall'alto. Occorre ricercare piuttosto forme di partecipazione dei cittadini alla costruzione di un *sistema di prevenzione*. Ho sempre pensato che non è decisivo avere sul territorio una molteplicità di servizi sociali con tante competenze parcellizzate: è assai più importante una *cabina di regia dotata di cervello*, cioè la presenza di enti pubblici che dispongono di poteri politici, in grado di monitorare e capire come cambia il sistema dei bisogni in una *società complessa* come è quella in cui viviamo.

Si creerebbero in tal modo più adeguate condizioni per passare dalla distribuzione di generici e spesso inefficaci aiuti alla persona o alla famiglia, ad una politica di *servizi flessibili* sul territorio; questa, schematicamente, mi sembra una via plausibile per costruire politiche di intervento sui bisogni reali, per prevenire le situazioni di disagio con i loro costi individuali e sociali.

Non ci si può nascondere la complessità di simili procedure e la quantità di tempo necessario per raggiungere dei risultati che è impensabile possano arrivare subito: ma se continuiamo ad assecondare i tempi che nella nostra realtà sono dettati sempre più dalle esigenze dell'*apparire*, ci mancherà il respiro della lungimiranza.

Non ci sono scorciatoie miracolistiche per realizzare trasformazioni virtuose.

Occorre essere così credibili da poter chiedere ai cittadini la pazienza dell'attesa e la fatica della partecipazione.

Ci sono domande fondamentali alle quali i cittadini non possono sottrarsi: qual è la qualità della vita alla quale aspiriamo, come pensiamo che si possa far vivere meglio i nostri figli, che capacità di virtù sociale abbiamo o intendiamo sviluppare?

Certo che se tutto- finanche la guerra- si riduce ad immagine, più o meno patinata, allora per costruire una ipotesi di prevenzione basta creare un *call center* e dire che un telefono è prevenzione: è di ben altro che abbiamo evidentemente bisogno.

L'approccio ai problemi penali minorili con lo strumento della mediazione tra reo e vittima, si rivela anche in Italia una delle vie di più vantaggiosa percorribilità: qual è la sua opinione?

Premesso di non avere particolare fiducia nei sistemi conciliativi in generale sono stata invece una fautrice della sperimentazione della *mediazione penale*.

Non la considero dunque sinonimo di *conciliazione*. La mediazione mi pare invece un esperimento interessante perché attiva un quadro relazionale nel quale il ragazzo colpevole e spesso anche il ragazzo vittima si trovano a misurarsi con una assunzione di piena consapevolezza delle responsabilità di quanto accaduto, della ferita che è un'esigenza profonda sanare e cicatrizzare, in un confronto che si svolge lungo un cammino fortemente rieducativo e formativo.

Sono sempre più convinta che una regolamentazione troppo rigida della mediazione e in particolare il suo inserimento obbligatorio nel contesto della normativa penale, farebbe perdere a questa esperienza la sua attuale forza.

In ambiti come ad esempio quello francese, le modalità di mediazione cui il giudice può ricorrere in sede penale, mi paiono piuttosto un fatto di conciliazione deflattiva che non una modalità di mediazione nel senso che ho prima delineato- e che mi trovava maggiormente consonante- la cui originalità è di tipo culturale.

Agli amici impegnati su questo terreno- ai quali non è mai mancata la mia disponibilità- continuo a suggerire che la strada da percorrere è quella della maggiore *laicizzazione* possibile della pratica della mediazione, fuori da istituzionalizzazioni irrigidenti e non omologandola ad un registro conciliativo che rientra in altra prospettiva e finalità.

Anche se una più generale forma di mediazione dei conflitti dovesse prevalere sugli aspetti propri della mediazione penale, trovando spazi d'applicazione nella scuola o nel quartiere, nei servizi sociali che si occupano non di devianti ma di ragazzi disadattati, nelle altre più diverse articolazioni della vita sociale, i caratteri di estremo rigore e di terzietà assoluta della mediazione hanno una valenza così fortemente formativa che ne fanno una risorsa comunque da salvaguardare.

D.P.R. 448/88* - Art.29

Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova

1. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo.

**Il testo integrale su www.dignitas.it*

Nel contesto milanese mi pare che l'esperienza di mediazione penale abbia prodotto buoni frutti: ora ci accingiamo a fare altri tre anni di sperimentazione e ci si augura naturalmente siano altrettanto fruttuosi.

L'orientamento dell'attuale Esecutivo sui problemi penali minorili parrebbe di difesa intransigente delle vittime, delle ragioni di Abele, passando dal non toccate Caino allo speculare non toccate Abele...

Non c'è dubbio che l'attenzione alle vittime sia un dovere imprescindibile di ogni legislazione. Se si dovesse dire che vengono neglette le vittime quando si affrontano con atteggiamenti positivi, capaci di schiudere prospettive progettuali responsabilizzanti, i casi di ragazzi che hanno commesso delitti, questo sarebbe sbagliato. È ineludibile la necessità di farsi pienamente carico dei difficili problemi vittimologici, di produrre buone leggi per aiutare le vittime di reati e garantirne il rispetto delle istanze, ma ricordiamoci che il nostro compito non è certo quello di trasformarci tutti in giustizieri!

Chi è

LIVIA POMODORO

Presidente dal 1993 del Tribunale per i Minorenni di Milano, componente del Comitato nazionale per la Bioetica, membro della Commissione nazionale italiana per l'Unesco, Livia Pomodoro è tra i maggiori esperti italiani dei problemi di devianza minorile. Magistrato di Cassazione, è stata presidente della Commissione per la stesura del nuovo codice di procedura penale per i minori, e nel 1988 ne ha licenziato il testo (DPR 448/1988).

Nel 1988, come Vice capo di Gabinetto del Ministro di Grazia e Giustizia, ha partecipato alla stesura delle cosiddette guidelines di Riyad in materia di prevenzione della devianza giovanile, e alla stesura del documento che verrà approvato nel 1990 dall'VIII Congresso mondiale delle Nazioni Unite sulla criminalità. Sempre nel 1988 ha partecipato all'incontro di Pechino che ha rivisto le cosiddette "Regole di Pechino" sul trattamento giudiziario dei minori autori di reati.

È stata Presidente, nel 1993, della Commissione istituita dal ministro Conso per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, e componente della delegazione italiana per la Conferenza diplomatica per l'istituzione del Tribunale per i crimini contro l'umanità.

Nel 1999 ha organizzato e coordinato la Conferenza mondiale sulla lotta alla Corruzione, in appoggio al piano globale delle Nazioni Unite.

...in GALLERIA

GIACOMO MANZÙ

"Il bene che non uccide il male"

Collocato nell'aula accanto
all'Aula Magna,
al primo piano del
Palazzo di Giustizia di Milano
1938

Bassorilievo



L'artista è sempre là dove non sono gli altri. Non per
ste reotipata originalità, ma per suo *compito istituzionale*.
Rifiutare l'omologazione al senso comune, anche a costo dell'e-
marginazione e dell'isolamento, è per lui vocazione e dovere.

Se l'arte ha contribuito in modo determinante alla crescita
culturale dell'umanità, lo si deve soprattutto alla sua capacità
di leggere ed interpretare i temi universali della vita da angola-
zioni originali, provocatorie, inaspettate.

**Luoghi
Dell'Arte**

Tiziano
Chiaretti

La scelta dell'opera di Giacomo Manzù, *Il bene che non uccide il male*, esemplifica questo carattere proprio dell'arte e dell'artista che cerca e raggiunge delle risposte, lungo percorsi di ricerca non dissimili, in fondo, da quelle di qualsiasi altro Ricercatore.

Abbiamo visto come nella litografia con la quale abbiamo inaugurato questo immaginario spazio espositivo di *Dignitas*, Honoré Daumier si sgancia dalla sua formazione artistica classica per proiettarsi nel quotidiano attraverso una satira graffiante; vediamo ora come Giacomo Manzù (1908 - 1991), artista bergamasco contemporaneo, cerchi al contrario di recuperare la classicità.

In particolare nell'opera *Il bene che non uccide il male*, luogo di sintesi matura della sua riflessione, l'autore realizza questa intenzione misurandosi con il tema della Giustizia. Non si sofferma sui particolari del dramma, indulgendo ad una cronaca ricca di spunti, ma cerca il nodo essenziale, il nucleo primordiale della questione: la correlazione tra bene e male.

Il bassorilievo è stato realizzato negli ultimi anni del Ventennio fascista e fa parte delle decorazioni del Palazzo di Giustizia di Milano, progettato da Massimo Piacentini e terminato nel 1940.

A differenza di altri autori che sono stati chiamati nella stessa occasione ad occuparsi del tema della Giustizia e che hanno largheggiato in retorica ed eccessi formali, Manzù (contrazione del cognome *Manzoni*) mette al centro di una scena spoglia i soggetti protagonisti- il bene ed il male- sotto forma di due uomini che si fronteggiano sotto lo stesso mantello.

Il male è soccombente ed il bene, che brandisce una daga (la corta spada romana rappresenta l'unica concessione all'iconografia fascista), è in procinto di ucciderlo ma si trattiene.

Naturalmente i ruoli dei due attori sono ben chiari, il male non ha via di scampo, deve sottomettersi, ma le domande e le conseguenti riflessioni che scaturiscono da questo gesto sono molte: il bene si ferma per pietà o perché il male, riconoscendo il suo errore, chiede perdono? Il bene dimostra la sua forza scegliendo di non rispondere alla violenza con la violenza? Il bene si rende conto che di fronte ha un uomo come lui, o forse anche se stesso?

Forse tutte queste insieme sono la risposta.

Forse tutte queste insieme sono la risposta che ci induce a credere ancora oggi ad una Giustizia che non uccide la Dignità dell'uomo che sbaglia.

MISURE ALTERNATIVE

Il concetto "sanzioni e misure alternative alla detenzione" si riferisce a sanzioni e misure che mantengono il reo nella comunità e che implicano una certa restrizione della sua libertà attraverso l'imposizione di condizioni e/o obblighi, e che sono eseguite da organismi previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

Tale concetto indica le sanzioni stabilite da un tribunale o da un giudice e le misure prese prima della decisione che applica la sanzione o al posto di una tale decisione, così come quelle che consistono in una modalità di esecuzione di una pena detentiva all'esterno di un istituto penitenziario.

Nonostante le sanzioni pecuniarie non siano comprese in tale definizione ogni attività di presa in carico o di controllo intrapresa per assicurare la loro esecuzione rientra nell'ambito delle regole.

Le Misure Alternative In Europa

Principi Ispiratori
E Linee Operative

Antonietta
Pedrinazzi

Costringere o convincere? Educare o punire? Queste, e altre simili, sono le domande chiave da cui partire allorquando ci si interroga su quali sono le strategie più efficaci per ridurre i rischi connessi alla criminalità.

In uno stato democratico, non vi è dubbio che "i cittadini sono più sicuri non quando qualcuno è trattenuto dal commettere reati solo dalla minaccia di una pena severa o dai dispositivi di una prigione, bensì quando costui deliberatamente sceglie di non delinquere. Una *giustizia penale per la sicurezza* non è repressiva: è, invece, ingegnosa nel progettare e mettere in campo misure che prevengano alla radice gli illeciti, che

chiudano *posti di lavoro criminale* e reintegrino dignitosamente l'autore del reato" ¹.


Anche in forza di questi orientamenti ritorna a prevalere nell'ambiente giuridico europeo un vivo interesse per le misure alternative alla detenzione ².

Infatti, il trattamento del condannato in ambiente libero, se costituisce un efficace strumento per decongestionare le carceri ³, esprime anche e soprattutto la presa d'atto che misure meramente clemenziali, non accompagnate da specifici interventi di aiuto, sostegno e controllo nei confronti del condannato, possono sortire immediati, temporanei e benefici effetti sul sistema penitenziario (in quanto alleggeriscono la pressione del sovraffollamento sugli istituti di pena) ma non hanno però in sé alcuna valenza rieducativa, non incidono sulla storia personale del soggetto che ne fruisce e rivestono il carattere di mera indulgenza senza il corrispettivo, a medio termine, di una riduzione della recidiva.

L'ORIGINE DELLE SANZIONI E DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Da cosa nascono le misure alternative alla detenzione? "La loro origine è nella crisi della pena detentiva, per secoli uniforme risposta a pressoché tutta la serie delle violazioni possibili della legge penale.

Il carcere, che già aveva gradualmente sostituito la tortura e le pene corporali, respinte in nome dei principi umanitari e civili dapprima da pochi illuminati e poi, sempre di più, dalla intera coscienza popolare, con il risultato di riportare l'oggetto della pena dal corpo allo spirito (privazione della libertà); il carcere, quindi, dopo secoli di splendore (i secoli delle grandi istituzioni totali, ben descritte dagli storici del diritto punitivo, soprattutto francesi), appariva come una soluzione meramente afflittiva e non



¹ Dal documento redatto dalla Caritas Ambrosiana e Agenzia di Solidarietà per il lavoro, Milano 22 dicembre 2002.

² Cfr. le REGOLE DEL CONSIGLIO D'EUROPA ADOTTATE IL 19 OTTOBRE 1992: *queste prescrizioni internazionali non impongono un dovere giuridico di adempimento, ma hanno valore di obbligo morale nei Paesi che (come l'Italia) le hanno sottoscritte. (testo integrale in www.dignitas.it)*

³ Valga qui, a titolo dimostrativo, l'esempio della Francia, che nel 1999 a fronte di 55.677 detenuti contava 131.637 persone in esecuzione penale esterna [dati desunti dal Rapporto del Ministro della Giustizia al Primo Ministro in occasione della presentazione del progetto di decreto di modifica del Codice di Procedura Penale e la creazione dei servizi penitenziari di inserimento e probation (SPIP)].

rieducativa, troppo costosa e carente di rendimento sul piano dei benefici, vale a dire sul piano della difesa sociale. Si è gradualmente compreso che, se fino a oggi per i reati più gravi non si è trovato un valido sostituto alla prigione, per tutta una serie di comportamenti criminali minori bisognava trovare dei sistemi meno inutilmente afflittivi, meno costosi e più utili alla rieducazione del reo e al suo reinserimento sociale”⁴.

Le sanzioni e le misure alternative alla detenzione in Europa sono nate in tempi diversi (per esempio, nel sistema penale francese l'istituto sospensivo del *sursis simple* trova posto già nel 1894, mentre in Inghilterra l'alternativa alla detenzione viene introdotta nel 1907 con il *Probation of Offenders Act*), all'interno di ordinamenti giuridici differenti e sono state concepite secondo diverse modalità (per esempio, con o senza vigilanza) e con diverse finalità.

In ogni caso, laddove sono state introdotte esse hanno sancito il principio secondo cui il sistema penitenziario⁵ non coincide più con quello carcerario e la pena detentiva cessa di essere *pena monopolistica*.

Ovviamente il processo verso l'esterno non è stato lineare (così come non è stato simultaneo) all'interno dei vari sistemi giuridici europei e nemmeno ha sortito ovunque i medesimi istituti, effetti e risultati; è stato, però, comunque un processo a senso unico, soprattutto per il palesarsi ovunque dell'insufficienza delle sole misure *clemenziali* che storicamente hanno preceduto le sanzioni e le misure rieducative e alternative.

Sul piano giuridico, tale processo verso l'esterno si è concretizzato in due categorie fondamentali: l'una comprende le misure sospensive della pronuncia o della pena, accompagnate da speciali condizioni, accettate dal soggetto, contrassegnate da una certa sorveglianza e dall'aiuto di personale qualificato; l'altra comprende le misure che costituiscono una modalità alternativa di esecuzione della pena detentiva e riducono lo spazio di applicazione della detenzione non soltanto sul piano quantitativo (arresti domiciliari, arresti di fine settimana, semidetenzione) ma anche sul piano qualitativo (semilibertà, affidamento in prova) permettendo un contatto del condannato con l'ambiente libero e non interrompendo le sue normali attività sociali⁶.

Un'ulteriore fattispecie di pena diversa da quella detentiva è configurata dalle pene pecuniarie (la strada della pena pecuniaria (*Geldstrafe*) come sostitutivo della detenzione di breve durata è stata imboccata dal legislatore tedesco sin dagli anni venti del XX secolo) e dalle diverse misure patrimoniali congiunte

⁴ Daga L., LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE NEL CONTESTO DEI SISTEMI GIURIDICI EUROPEI, in Quaderni della Giustizia, IV, 37, Agosto 1984, pag. 45.

⁵ Il termine penitenziario trae la sua origine etimologica e concettuale da penitenza e mostra già in sé le radici di natura religiosa derivanti dall'esperienza della prigione monastica medievale, i cui tratti caratteristici sono da rilevare nelle forme attuative dell'isolamento-privazione della libertà finalizzate, appunto, alla penitenza intesa come tappa obbligata verso la redenzione (che sarà poi, in termini laici, chiamata rieducazione. Vedasi al riguardo M. Foucault, *SORVEGLIARE E PUNIRE. NASCITA DELLA PRIGIONE*, 1975).

Per contro, nei paesi di "Common Law" è stato adottato il termine più neutro, meno connotato religiosamente, di penal system.

⁶ Cfr. Daga L., art. cit. pag. 48

ad altre pene (es. confisca) o autonome (es. cauzione); se non collegate ad altre modalità di esecuzione con contenuti trattamentali, esse però sono soltanto indirettamente rieducative.

QUADRO STORICO

LE FORME DEL PROBATION AL SUO AVVENTO IN EUROPA


In Inghilterra, la classica alternativa alla pena detentiva breve è rappresentata dal *Probation Order*, introdotto nel sistema penale con il *Probation Offenders Act* del 1907 e che prevede la facoltà per il giudice, dopo la pronuncia di colpevolezza, di astenersi dalla condanna alla detenzione e di emanare un *probation order* che sottopone a prova il soggetto autore di reato che a tale alternativa abbia dato il suo consenso. Al reo sono imposti particolari obblighi e doveri ed egli è posto sotto la sorveglianza del *Probation Service*.

Il *Probation of Offenders Act* è tutt'ora, sia pur con vari successivi emendamenti, la base legale dell'istituto di probation nel Regno Unito ⁷.

In Belgio, il Probation è stato regolamentato nella sua forma compiuta con una legge del 1964, sotto forma di sospensione della condanna *simple o avec probation*; in questo secondo caso, da parte del giudice vi è l'imposizione di determinate condizioni per le quali è richiesto il consenso del sottoposto e che sono *individualizzate* caso per caso, tenuto conto della personalità del soggetto e dei suoi bisogni.

Vi sono poi i Paesi nordici (Svezia, Danimarca, Norvegia) che storicamente hanno rappresentato in Europa, già a partire dagli anni '30 del XX secolo, un ambito oltremodo fertile per la formulazione e la realizzazione delle idee di rieducazione e trattamento ⁸.

Secondariamente, ma non in ordine di importanza, alle legislazioni penali scandinave degli anni '20 e '30 si deve l'ideazione e la formulazione del *sistema per tassi* nel computo della pena pecuniaria ⁹.



⁷ Si tratta di un modello sanzionatorio ascrivibile all'area del probation giudiziale (irroga cioè nella fase del giudizio, con sospensione della condanna detentiva) che fa riferimento a un sistema giuridico- tale è quello inglese- di "Common Law", il cui contesto storico e concettuale è diverso da quello proprio dei paesi di cultura giuridica continentale o di civil law.

⁸ Il padre della riforma svedese del 1939, Schlyter, proponeva l'eliminazione del concetto di pena e la sua sostituzione con quello di sanzione, in senso socialpreventivo. In realtà, fu poi raggiunto un compromesso, configurandosi, all'interno del sistema criminale, la sanzione come termine generale e la pena come detenzione e pena pecuniaria. (cfr. I GRANDI SISTEMI GIURIDICI CONTEMPORANEI, a cura di Sacco, Padova, 1980).

⁹ Il cosiddetto Tagessatz system che tanto consenso ha avuto nella politica sanzionatoria europea, soprattutto nell'area centro-continentale, fu inizialmente formulato in Svezia nell'Avanprogetto Thyren del 1919.

In Svezia, il Probation (Skyddtillsyn) consiste in un periodo di prova definito durante il quale il soggetto è sottoposto a controllo; nei suoi confronti il giudice può anche disporre, congiuntamente alla misura, una pena detentiva breve; si tratta di una misura destinata a quei soggetti che necessitano- secondo la valutazione del giudice- di un costante controllo, eventualmente combinato con disposizioni speciali ¹⁰.

Accanto allo *Skyddtillsyn* è previsto l'istituto della *Vill Korlig dom*, cioè della condanna riguardo coloro ai quali la prognosi espressa dal giudice sia così favorevole da giustificare la sola sentenza di condanna *con prova*, limitandosi cioè a impartire al reo l'ordine di condurre una vita ordinata e rispettosa delle leggi, senza alcun intervento di sorveglianza da parte di organi pubblici o di operatori specializzati.

In Danimarca la possibilità di sospensione della pronuncia della condanna vige dal 1961 per pene di durata sino a un massimo di cinque anni.

Anche in questo Paese è data la facoltà al giudice di decidere se il soggetto debba essere sottoposto a sorveglianza e se imporre condizioni aggiuntive personalizzate nei casi in cui se ne ravvisi la necessità.

In Norvegia l'istituto del Probation è stato introdotto nel 1919 nei confronti di autori di reato passibili di pene brevi; non in tutti i casi, però, il tribunale dispone l'effettiva vigilanza sull'esecuzione da parte di un agente di probation, che è invece subordinata alla valutazione delle circostanze del fatto e al carattere del reo.

Ben più numerosi sono i Paesi dell'Europa che conoscono la sospensione della esecuzione della pena DOPO che la condanna sia stata emessa da parte della Magistratura competente e la stessa sia diventata esecutiva.


Per esempio, il *sursis avec mise à l'épreuve* è presente in Francia a partire dal 1959 ed è stato riformato nel 1975. La Francia ha altresì introdotto dal 1° gennaio 1984 il TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL in una duplice forma:

a) a titolo di pena sostitutiva, applicabile soltanto a rei primari o con modesti precedenti giudiziari;

b) come prescrizione di un *sursis avec mise à l'épreuve* riguardante una qualsiasi pena detentiva, senza limiti per precedenti giudiziari ¹¹.

La Germania conosce l'istituto del differimento condizionale della pena, quando il giudice valuta che sussistano gli estremi di prognosi favorevole al reinserimento sociale ¹².

Va detto, però, che in quest'area giuridica si rileva un *privilegio* per la pena



10 Non si tratta qui di sanzioni sostitutive ma di vere e proprie pene alternative concepite come sanzioni criminali in libertà che si collocano, in modo del tutto indipendente, accanto alla pena detentiva.

11 Si tratta di una alternativa ampiamente nota ad esperienze legislative anche di altri Paesi.

12 Le sospensive compaiono relativamente tardi nei Paesi di lingua tedesca (nel 1920 in Austria e addirittura nel 1953 nella R.F.T.).

pecuniaria come sostitutivo della pena detentiva breve, commisurata per tassi (*Tagessatz system*) ¹³.

In Svizzera, il codice penale federale conosce il *sursis à l'execution de la peine avec surveillance*. Lo stesso istituto è presente in Austria (previsto dal 1965 per i giovani delinquenti e dal 1975 anche per gli adulti) e in Lussemburgo (ove la sospensione copre un periodo da tre a cinque anni).

IL CASO ITALIANO


In Italia, come noto, il modello del PROBATION PENITENZIARIO è stato introdotto per la prima volta dalla legge n. 354 del 1975 ¹⁴.

Nel sistema penale italiano va sottolineato l'interesse dato alla vicenda della esecuzione della pena, a cui si estende l'attività del giudizio dotata di tutte le garanzie di legittimità sostanziale e processuale.

Il funzionamento del sistema e l'accettazione del principio del recupero sociale dei condannati (il *fine* della pena che la Costituzione esprime con il richiamo alla *rieducazione* di cui all'art. 27) comportano un *marginale di rischio*, non essendo realistico prevedere con certezza piena il comportamento umano.

Peraltro, il sistema penale italiano ha in se i requisiti per "assicurare un appropriato bilanciamento fra i diritti individuali del condannato, i diritti delle vittime e la preoccupazione della società per a sicurezza pubblica e la prevenzione dei diritti" (Regole Minime dell'ONU, art. 4 e Raccomandazioni del Consiglio d'Europa, preambolo lett. A).

Se, come è accaduto e ancora potrebbe accadere, si manifestano inconvenienti, essi sono da attribuire- afferma G. Di Gennaro- a distorsioni nella prassi ed è a queste ultime che bisogna guardare per porvi rimedio, resistendo alle pressioni oscurantiste che vorrebbero riforme regressive della legge.



13 Il *Tagessatz system* si caratterizza per:

- a) la struttura bifasica della commisurazione;
- b) il privilegio accordato alle condizioni economiche del reo come criterio di misura specifico di questa sanzione;
- c) la previsione di un peculiare schema di accertamento di tale criterio-guida (le condizioni economiche del soggetto).

14 Cfr. articolo di Pedrinazzi Antonietta, "PENE ALTERNATIVE?", in questa stessa rivista n. 1, dicembre 2002.

Consiglio d'Europa - Raccomandazione n° R (92) 16
del Comitato dei Ministri agli Stati Membri,
relativa alle Regole Europee sulle Sanzioni e Misure Alternative
alla detenzione adottata dal Comitato dei Ministri il 19 ottobre 1992,
nella 482a riunione dei Delegati dei Ministri - Allegato.

Preambolo - [...] Tale applicazione deve mirare alla conservazione di un equilibrio necessario ed auspicabile tra, da una parte, le esigenze di difesa della società, nel suo duplice aspetto di protezione dell'ordine pubblico e di applicazione di norme che tendano a riparare il danno causato alla vittima, e dall'altra, il tenere in debito conto le necessità del reo di reinserimento sociale.

Regola 23 - La natura, il contenuto ed i metodi di esecuzione delle sanzioni e misure alternative alla detenzione non devono mettere a rischio la vita privata o la dignità del reo o della sua famiglia, né provocare uno stato di stress. Allo stesso modo non devono intaccare il rispetto di sé, i legami familiari e con la comunità e la possibilità degli autori di reato di essere parte integrante della società. Dovranno essere adottate delle misure di tutela per la loro protezione da ogni attacco, curiosità o pubblicità inopportuni.

Regola 30 - L'applicazione e l'esecuzione delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione devono perseguire lo scopo di sviluppare in chi ha commesso un reato il senso delle proprie responsabilità nei confronti della società e, in particolare, nei confronti della o delle vittime.

Regola 44 - Si devono diffondere informazioni appropriate sulla natura ed il contenuto delle sanzioni e misure alternative alla detenzione, nonché sulle modalità della loro esecuzione, affinché l'opinione pubblica, in particolare i privati, e le organizzazioni e i servizi pubblici e privati che si occupano dell'esecuzione di tali sanzioni e misure, possano comprenderne i fondamenti e considerarle come delle risposte adeguate e credibili ai comportamenti delinquenziali.

Regola 55 - L'esecuzione delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione dovrà essere concepita in modo tale che esse abbiano il massimo significato per il reo e contribuiscano allo sviluppo personale e sociale dello stesso, allo scopo di permettere il suo reinserimento sociale. I metodi di presa in carico e di controllo dovranno perseguire tali obiettivi.

Regola 67 - I compiti affidati ai rei che effettuano un lavoro di pubblica utilità non devono essere privi d'interesse, ma essere socialmente utili e significativi e devono permettere loro di sviluppare, per quanto possibile, le loro attitudini. Tali lavori non devono essere svolti con un fine di lucro per una qualsivoglia impresa.

MEDIAZIONE *penale*



Mediazione E Riparazione

SCENARI GIURIDICI
PER LE PRATICHE DI MEDIAZIONE
E DI GIUSTIZIA RIPARATIVA
IN AMBITO PENALE
NELL' ORDINAMENTO VIGENTE*

Claudia
Mazzucato

Un'avvertenza preliminare: la mediazione penale come esempio di giustizia consensuale e la grave insidia della retribuzione mascherata.

Nel precedente articolo di Dignitas¹, l'esperienza della mediazione penale è stata affrontata attraverso la storia dell'Ufficio per la Mediazione di Milano. Si vuole ora proporre un ulteriore approfondimento inquadrando i possibili scenari giuridici in cui mediazione penale e pratiche riparative possono trovare accoglienza nell'ordinamento vigente.

È opportuno sottolineare subito che tali pratiche sono state avviate finora in modo sperimentale in ambito minorile in assenza di una normativa specifica atta a regolamentarle e che il primo formale riconoscimento alla mediazione e alla riparazione si è avuto solo con le disposizio-

* Il presente saggio sviluppa la riflessione già avviata in C. Mazzucato, MEDIAZIONE E GIUSTIZIA RIPARATIVA IN AMBITO PENALE. SPUNTI DI RIFLESSIONE TRATTI DALL'ESPERIENZA E DALLE LINEE-GUIDA INTERNAZIONALI, in L. Picotti - G. Spangher (a cura di), VERSO UNA GIUSTIZIA PENALE "CONCILIATIVA": IL VOLTO DELINEATO DALLA LEGGE SULLA COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE, Giuffrè, Milano 2002, pp. 85 ss.

¹ C. Mazzucato, UNA TESTIMONIANZA E QUALCHE RIFLESSIONE A PARTIRE DALL'ESPERIENZA MILANESE, in Dignitas, n. 1/2002, p. 62 ss.

ni sulla competenza penale del giudice di pace ².

Negli ultimi anni si è assistito poi a un progressivo farsi strada delle prassi riparatorie anche in altri contesti: la magistratura minorile, ordinaria e di sorveglianza e i servizi sociali dell'Amministrazione della Giustizia ³ sono sempre più *sensibili* a queste tematiche e cominciano a farle proprie, aprendo ulteriori spazi di mediazione- riparazione: si pensi, per esempio, all'uso in chiave *riparatoria* di talune prescrizioni nell'affidamento in prova al servizio sociale ⁴, al ricorso alle attività di utilità sociale nella messa alla prova minorile quale *riparazione simbolica*, alle possibili aperture in materia di sospensione condizionale della pena ⁵, oblazione ⁶, liberazione condizionale ⁷.

Manca ancora oggi una generale disciplina *ad hoc*, così come un compiuto confronto interno alla dottrina penalistica; la *prassi*, che si apre un varco soprattutto grazie alla flessibilità educativa del processo minorile e alle innovazioni del sistema della *giustizia di pace*, ha dunque una grande responsabilità e un compito rilevante: l'essere campo in cui si gioca la sfida di una risposta *consensuale non repressiva* alle domande di giustizia, l'essere *prototipo* e metro di misura con cui verificare le capacità politico-criminali e l'efficacia preventiva dei nuovi strumenti. È indispensabile che gli esiti delle pratiche mediative-riparatorie non vengano falsati da pericolose approssimazioni, da modelli poco fondati sul piano scientifico, da esperien-



2 D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, DISPOSIZIONI SULLA COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE. Il Decreto è diventato operativo il 1 gennaio 2002, le prime udienze penali dei giudici di pace hanno avuto luogo nella primavera dell'anno scorso. Sul D.Lgs. 274/00, con particolare riferimento alla prospettiva che qui interessa, si veda L. Eusebi, STRUMENTI DI DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCESSO E SANZIONI RELATIVE ALLA COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE: IL RUOLO DEL PRINCIPIO CONCILIATIVO, in *Il giudice di pace*, n. 1/2003, pp. 60 ss.

3 Si fa riferimento in particolare agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (dipendenti dal Dipartimento Giustizia Minorile) e ai Centri di Servizio Sociale per Adulti (dipendenti dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria): per un quadro dell'organizzazione dei servizi si consiglia la consultazione del sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.

4 L'art. 47 co. 7 Ordinamento penitenziario (L. 354/1975 e succ. modifiche) prevede che l'affidato "si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato".

5 La sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165 C.p., può essere fra l'altro subordinata "all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, (...) del risarcimento del danno (...) e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato".

6 In tema di oblazione speciale (art. 163 bis C.p.), il Codice penale prevede che il beneficio non possa essere concesso se "permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore".

7 L'ammissione alla liberazione condizionale è "subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato" e al "sicuro ravvedimento" del condannato: art. 176 C.p.

ze poste in essere da operatori impreparati. Certo, come per ogni *inizio* saranno necessari riflessione, studio, critica, monitoraggio per un crescente miglioramento teorico e operativo, ma è indubbio che una buona partenza e una constatabile efficacia delle nuove misure potranno sostenere autorevolmente proposte più ardite di riforma.

Le istanze fondamentali emerse dal confronto internazionale e le indicazioni fissate in alcuni recenti documenti ufficiali del Consiglio d'Europa e della Nazioni Unite ⁸ rappresentano lo *stato dell'arte* in materia e sono preziose linee-guida per i futuri imminenti programmi. Chi si accinge a istituire servizi di giustizia riparativa deve, infatti, avere la *carte in regola* per costruirli in modo *competente ed esperto* e, in assenza di diverse indicazioni del legislatore, saranno i risultati dell'esperienza straniera uniti allo scambio interno tra gli esperti e gli studiosi a costituire il punto di partenza e il modello di riferimento ⁹.

Preme un avvertimento di fondo: si ha talvolta l'impressione che l'esperienza abbia preso il via *prima* della *sedimentazione* della cultura riparativa, con il concreto e grave perico-

lo che si usino strumenti *nuovi* con una *mentalità antica*. Il punto è delicatissimo e ci si augura di poter continuare ancora la riflessione insieme al lettore; basti per ora un cenno indifferibile: se il modello di giustizia è, e continua a essere, la *ritorsione retributiva* è facile cadere nella *trappola* di un'applicazione *repressiva* della *restorative justice*.

La trappola potrebbe consistere, per esempio, nell'*aggiunta* della mediazione a percorsi già definiti sul piano processuale, nella irrilevanza giudiziaria dell'incontro positivo tra reo e vittima, nella previsione di comportamenti riparativi *obbligatori* per di più *sanzionati* dalla revoca di un certo beneficio, nell'*imposizione* di attività di utilità sociale magari anche poco calibrate quanto a entità, durata e contenuto e con significative differenze tra un Tribunale e l'altro.

Non si finirà mai di sottolineare che con la *giustizia riparativa* non si assiste solo al recepimento di istituti 'importati' da altri sistemi penali, ma si cominciano a delineare giuridicamente forme *nuove* di risposta al reato caratterizzate dal drastico affievolirsi (fino a scomparire in taluni casi) della dimensione coercitiva-afflitti-

⁸ Consiglio d'Europa, RECOMMANDATION N. R. (99)19 ADOPTÉE PAR LE COMITÉ DES MINISTRES DU CONSEIL DE L'EUROPE SUR LA MÉDIATION EN MATIÈRE PÉNALE, Strasburgo, 1999; *Organizzazione delle Nazioni Unite*, BASIC PRINCIPLES ON THE USE OF RESTORATIVE JUSTICE IN CRIMINAL MATTERS. Draft version, Vienna, 2000, su cui vedi Dignitas, n. 1/2002, pp. 20-23.

⁹ Cfr. A. Ceretti- C. Mazzucato, GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE TRA CONSIGLIO D'EUROPA E O.N.U., in *Diritto penale e processo*, n. 6/2001, pp. 772 ss.

va sostituita da una componente *consensuale*-riparativa.

L'aspirazione dei programmi di giustizia riparativa che in tutto il mondo sono stati avviati è di ampia portata: un ripensamento generale del sistema sanzionatorio per contribuire a rendere la giustizia *più costruttiva e meno repressiva* ¹⁰.

Per non tradire simile aspirazione, per non *snaturare* insidiosamente simili programmi vi è, come *minimo*, una strada maestra immediatamente percorribile: garantire appieno il principio cardine- nitidamente affermato sia dal Consiglio d'Europa che dalle Nazioni Unite ¹¹- della partecipazione *libera, volontaria, consensuale* alle proposte di mediazione-riparazione.

Si osserva, infatti, nella Raccomandazione (99)19 del Consiglio d'Europa: "la partecipazione volontaria è un elemento indispensabile della mediazione in tutte le sue forme" poiché essa "non può aver luogo se le parti non vi consentono liberamente"; si raccomanda inoltre che le obbligazioni riparative vengano assunte "volontariamente" ¹².

Mai, dunque, l'incontro tra reo e offeso o un'attività riparativa possono integrare una prescrizione, un obbligo, una prestazione *imposti* e non spontaneamente scelti e

determinati dal reo medesimo, o peggio una forma di *limite alla libertà personale* ad integrazione di una qualche misura di favore (magari ritenuta in sé troppo blanda); *mai* ci si trova costretti a ribadirlo nonostante l'evidenza- mediazione e riparazione possono diventare una *pena* in senso tradizionale, cioè un'esperienza di *inflizione* di *afflizione*. Ne verrebbe compromesso, fra l'altro, anche il principio costituzionale di legalità.

I percorsi di giustizia riparativa e mediazione sono *liberi* perché è nella facoltà degli interessati aderirvi o meno; sono *volontari* perché l'intero programma si regge completamente sulla sola volontà collaborativa delle parti essendo esclusa la dimensione autoritativo- decisionale del terzo (mediatore o facilitatore); sono *consensuali* perché ogni esito- materiale o simbolico, positivo o negativo- è frutto dell'incontro e dello scambio interpersonale. Il perno di questi programmi sta precisamente nella forza *non afflittiva* del consenso di ciascun protagonista della storia criminale, cioè a dire dell'intreccio fecondo del libero *impegno* sostenuto da ferme volontà. E qui- fuori dall'agire- subire- difendersi- risiede lo spazio, unico e prevalentemente sconosciuto al diritto penale, per una responsabilizzazione *solidale* dell'autore di reato

¹⁰ Cfr. CONSIGLIO D'EUROPA, RACCOMANDAZIONE (99)19, *cit.*

¹¹ Cfr. Artt. 1 e 31, RACCOMANDAZIONE (99)19; Art. 7, *in* Basic Principles.

¹² Cfr. Art. 31, RACCOMANDAZIONE (99)19; Art. 7, *in* Basic Principles.

accompagnata dalla vittima e dalla collettività.

Lo scenario "di partenza": il sistema minorile


Dal 1997 sono in atto esperienze di mediazione penale in ambito minorile grazie ai principi generali sanciti dal D.P.R. 448/88 relativi alla finalità educativa e alla personalizzazione della risposta al reato del minore¹³.

Accanto ai primi storici progetti-pilota di Torino, Bari e Milano, sono stati istituiti e si stanno organizzando altri uffici di mediazione penale minorile, con il patrocinio e il sostegno del Ministero della Giustizia, dei Tribunali e delle Procure per i Minorenni e degli enti locali¹⁴.

Tali esperienze hanno consentito la concretizzazione delle istanze di giustizia riparativa e hanno di fatto anticipato le logiche politico-criminali che sottendono alla legge sulla competenza penale del giudice di pace (D. Lgs. 274/00)¹⁵.

Si ricorda che il citato D.P.R. 448/88 non prevede espressamente l'istituto della mediazione, ma ne consente l'ingresso in quanto in linea con le finalità tipiche del processo penale a carico di imputati minorenni, primo fra tutte l'orientamento al recupero educativo del giovane autore di reato. In particolare, l'art. 28 del D.P.R. 448/1988, relativo all'istituto della "messa alla prova", prevede che il giudice, nel provvedimento sospensivo del processo con cui viene disposta la prova, possa impartire prescrizioni "dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del reo con la persona offesa dal reato".

Si tratta della prima norma dell'ordinamento giuridico italiano ad aver introdotto una misura riparativa in senso stretto e ad aver sovvertito il radicato assunto secondo cui solo l'entità e la natura della sanzione sono in grado di segnalare al soggetto attivo il disvalore del fatto criminoso. La possibilità di elaborare, già



13 Cfr. AA. VV., LA MEDIAZIONE IN AMBITO MINORILE: APPLICAZIONI E PROSPETTIVE. ATTI DEL SEMINARIO DI STUDI A CURA DELL'UFFICIO CENTRALE GIUSTIZIA MINORILE, Milano, Franco Angeli 1999. *Sull'esperienza torinese, la prima in ordine cronologico, si veda Centro Giustizia Minorile- Regione Piemonte- Comune di Torino, IL PROGETTO RIPARAZIONE, NONCHÉ MEDIAZIONE/RIPARAZIONE, entrambi Tipografia Casa Circondariale di Novara, 1998, edizioni fuori commercio.*

14 Cfr. per esempio A. Ceretti, PROGETTO PER UN UFFICIO DI MEDIAZIONE PENALE PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO, in G.V. Pisapia- D. Antonucci (a cura di), LA SFIDA DELLA MEDIAZIONE, Cedam, Padova 1997, pp. 85 ss.

15 Si conferma la natura di 'fucina' di novità svolta di fatto nel nostro ordinamento penale dalla giustizia minorile: cfr. G. Fiandaca, IL DIRITTO PENALE TRA LEGGE E GIUDICE, Cedam, Padova 2002, in particolare il Cap. IX significativamente intitolato "La giustizia minorile come laboratorio sperimentale di innovazioni estensibili al diritto penale comune".

in fase processuale, un progetto educativo responsabilizzante che integra l'unica risposta alla commissione del reato- anche gravissimo- è un fatto senza precedenti.

Nell'esperienza degli Uffici di mediazione italiani, il ricorso alla mediazione nel contesto della *prova* ex art. 28 è stato esiguo durante la fase iniziale di sperimentazione per evitare il sovrapporsi di modelli diversi (intervento sociale e giustizia riparativa), fra loro ancora poco coordinati, lasciando al servizio sociale il compito di proporre al Pubblico Ministero o al giudice l'attività di mediazione dopo aver valutato la personalità del minore e l'andamento della prova ¹⁶.

Le pratiche mediatorie vengono applicate principalmente facendo ricorso all'art. 9 del D.P.R. 448/88 in base al quale l'autorità giudiziaria minorile può acquisire informazioni utili a valutare la rilevanza del fatto e la personalità del minore. La norma non deve fuorviare: l'Ufficio di mediazione viene incaricato dal Tribunale o dalla Procura per i Minorenni di verificare la *fattibilità* di un incontro tra indagato/imputato e persona offesa. Il lavoro svolto dai mediatori non ha nulla a che vedere con le indagini sociali e l'intervento di *esperti* che forniscono *informazioni*.

È indispensabile mante-

nere la confidenzialità: l'*iter* mediatorio non è strumento di *indagine*, né i mediatori sono fonti di informazioni alla stregua di assistenti sociali o educatori.

I mediatori non stendono una *relazione* per l'autorità giudiziaria ma si limitano- con la partecipazione degli interessati- a comunicare l'*andamento* e il *quando* della mediazione, e il relativo esito positivo, negativo, incerto. Emerge qui l'importanza del raccordo e della reciproca conoscenza tra sistema giudiziario e giustizia riparativa: è solo grazie a uno sguardo esperto anche di pratiche mediatorie che il giudice potrà cogliere nell'esito sintetico la natura- più che il contenuto- del percorso di eventuale avvicinamento e responsabilizzazione tra le parti. Concluso positivamente l'*iter* di mediazione ex art. 9, l'autorità procedente potrà adottare gli opportuni provvedimenti, dalla sentenza di *non luogo a procedere per irrilevanza del fatto*, al *perdono giudiziale*, alle *sanzioni sostitutive*.

Quanto alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 D.P.R. 448/88), un'eventuale mediazione può responsabilizzare il minore rispetto al fatto commesso, che, seppur tenue e occasionale, può essere indice di un pericoloso disagio: mantenendo integra l'assenza di rispo-

¹⁶ A. Ceretti, PROGETTO PER UN UFFICIO DI MEDIAZIONE PENALE PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO, *cit.*, p.101.


sta formale al reato tipica della misura, si colma il vuoto di "significato giuridico, etico, sociale" che spesso, per il minore, accompagna il provvedimento ex art. 27.

Per i reati procedibili a querela di parte, l'invio del caso agli Uffici di Mediazione avviene ai sensi delle norme processuali che consentono di esperire un tentativo di conciliazione tra querelante e querelato ¹⁷. L'esperienza minorile ha insegnato l'importanza dell'autonomia dei programmi riparativi dal sistema giudiziario e la necessità che tali programmi siano gestiti da soggetti non incaricati dell'amministrazione della giustizia. Sono frequenti i casi di tentativi di conciliazione falliti davanti alla Polizia Giudiziaria, al Pubblico Ministero o al giudice e pienamente riusciti in seguito alla mediazione. Il dato è significativo: la terzietà non autoritativa del mediatore, unita alla possibilità di *dedicarsi* alle persone coinvolte nel conflitto, consentono di *sbloccare* situazioni radicalizzate.

I casi inviati in mediazione riguardano molti, diversi, reati, lievi, gravi e gravissimi, che suscitano in ogni caso

notevole allarme sociale e spesso denotano una componente *violenta* (furti, danneggiamenti, ingiurie, minacce, risse, lesioni personali, lesioni gravissime, violenza sessuale, estorsione, rapine e reati con l'aggravante razziale- sia ai danni di compagni di scuola, di amici, di condomini, ecc..., sia a danno di sconosciuti ¹⁸). Sono inoltre frequenti le mediazioni di *gruppo*, coinvolgenti numerosi rei e vittime, e le mediazioni relative a reati consumati in piccoli centri urbani nei quali l'illecito è l'esito finale di conflitti sociali molto più ampi.

Quanto ai provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria è emersa, finora, la *capacità* della mediazione di porsi come strumento responsabilizzante, minimamente offensivo, di rapida fuoriuscita dal circuito penale. Infatti la maggioranza dei casi giunti a conclusione processuale mostra l'applicazione di una delle misure minorili fortemente orientate alla destigmatizzazione e al recupero educativo del minore o la remissione della querela: la quasi totalità dei procedimenti penali in cui si è svolta la mediazione si



¹⁷ Si tratta degli artt. 555 c.p.p. e 29 D.Lgs. 274/00 che hanno sostituito l'abrogato art. 564 c.p.p. relativo al procedimento pretorile.

¹⁸ E' interessante comparare l'incidenza elevata dei reati contro la persona tra i casi inviati in mediazione con i dati ISTAT su base nazionale dai quali emerge che il maggior numero di illeciti denunciati a carico di minorenni riguarda reati contro il patrimonio: ISTAT, STATISTICHE GIUDIZIARIE PENALI - ANNUARIO 2000, Roma, ISTAT 2002. L'autorità giudiziaria tende a selezionare per la mediazione illeciti relativi a offese a beni giuridici importanti che producono un forte impatto emotivo nella vittima, nello stesso autore di reato e nei relativi ambienti socio-familiari.

conclude con una misura favorevole al reo e di definizione anticipata.

Non si trascuri poi un ulteriore elemento: il percorso mediatorio offre alla vittima un ristoro materiale o simbolico che il processo penale minorile di per sé non può garantire (ex art. 11 D.P.R. 448/88 non è infatti ammessa, come noto, la costituzione di parte civile).

Le mediazioni hanno infatti condotto frequentemente alla riparazione delle conseguenze del reato: si è trattato sia di riparazioni materiali che simboliche.

Si conferma così che la giustizia riparativa può riempire di significato responsabilizzante le misure educative che comportano l'astensione dal giudizio e dalla pena.

Sulla via di una più ampia applicazione delle logiche riparative si colloca il provvedimento relativo alla competenza penale del giudice di pace.

Uno scenario "in costruzione": la giustizia di pace

Il D.Lgs. 274/2000 sulla competenza penale del giudice di pace offre, per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, un riconoscimento formale alla mediazione e alla giustizia riparativa, prevedendo la possibilità di ricorrere a "centri e strutture pubbliche o private" di mediazione per gli illeciti procedibili a querela di parte (art. 29 co. 4), nonché una nuova ipotesi di definizione anticipata del procedimento penale e di causa estintiva

del reato in seguito a "condotte riparatorie" (art. 35).

La portata del D.Lgs. 274/2000 è ampia e assume significati politico-criminali che vanno al di là della criminalità comune e bagatellare di cui si occuperà il giudice onorario, per attingere a una razionale proposta di riforma degli strumenti sanzionatori. Il Decreto Legislativo 274/2000 sulla competenza penale del giudice di pace è, infatti, una svolta epocale che viene fatta *sottovoce*: per la prima volta viene superato il carattere monosanzionatorio del nostro ordinamento penale per un più moderno pluralismo delle pene configurate, fin dall'inizio, come pene principali non detentive e non stigmatizzanti.

Venendo a una breve analisi della disciplina, si ricorda che l'art. 29 prevede che il giudice di pace possa fare ricorso a Uffici per la Mediazione in tutti i casi di reati perseguibili a querela: compito dei mediatori sarà lavorare sul conflitto per verificare poi l'eventuale disponibilità delle parti a rimettere la querela stessa.

È opportuno però sottolineare come un simile quadro formale non è l'*unico* possibile ingresso della mediazione: la nuova normativa infatti è permeata dallo spirito della giustizia riparativa, dall'instaurazione anche in ambito penale di una giustizia più flessibile, vicina alle parti, attenta alla ricerca di modalità significative ma non stigmatizzanti di risposta al reato, tesa al contempo a soddisfare gli interessi della persona offesa.

Basti pensare che l'art. 2 co. 2 prevede, come principio

generale, la necessità di "favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti".

Il lavoro di ricucitura significativa, fattiva, operosa, del legame sociale richiede molto tempo, attenzione non formale al bisogno di riconoscimento delle vittime, dedizione paziente per cogliere le implicazioni allargate del conflitto: questa opera volonterosa e non strettamente giuridica può essere svolta con il massimo risultato solo da soggetti non titolari dei poteri giuridici di coazione o decisione vincolante; inoltre questi ultimi sono troppo indaffarati sotto il peso del carico giudiziario e degli adempimenti formali per potersi curare di tutta la mole di lavoro quotidiano e informale richiesto per raggiungere l'obiettivo della ricucitura del legame sociale e del soddisfacimento delle parti, obiettivo che garantisce il rispetto degli accordi, anche riparativi, eventualmente conclusi.

Separare l'*iter* di mediazione dal procedimento penale, rendendo il primo una sorta di *sub-procedimento* incidente sull'esito giudiziario, offre la garanzia di un controllo esterno da parte del giudice di pace: solo se quest'ultimo si mantiene pienamente *giudice* -anche se onorario- e non mescola la propria funzione con quella di conciliatore o mediatore è possibile una verifica effettiva dei presupposti giuridici di applicazione delle varie misure, tanto più nel contesto normativo del D. Lgs. 274/00 in cui spesso si fa riferimento a requisiti di difficile accertamento, quali "l'interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedi-

mento".

Ecco allora che, attraverso Uffici per la Mediazione che collaborino con i giudici di pace e la polizia giudiziaria, la mediazione potrebbe trovare spazio anche nelle ipotesi previste dagli artt. 34, 35 e 54 concretizzando quanto in essi formalmente prescritto.

Si ricorda, infatti, che le norme citate riguardano le nuove ipotesi di definizione *anticipata* e *alternativa* del procedimento (artt. 34 - 35) e la nuova sanzione del lavoro di pubblica utilità (art. 54).

Nelle citate fattispecie si evince una finalità di superamento del conflitto penale mediante una maggiore attenzione agli interessi e alle domande della vittima e della collettività e un più proficuo reinserimento del reo.

Si tratta, come si può immediatamente notare, dei temi tipici della mediazione e della riparazione.

L'art. 34 prevede "*l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto*": viene introdotta una misura simile alla sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto minorile, adattata alle caratteristiche di un reo adulto.

Come nella misura minorile, l'esito estintivo del reato e l'assenza di sanzione per il colpevole possono lasciare privo di risposta il bisogno dell'offeso e della collettività di vedere affermata una responsabilità.

L'apparente *vuoto* di giustizia può venire *riempito* dall'incontro di mediazione, cui può conseguire un'attività- anche solo simbolica- di riparazione.

L'art. 35 prevede invece espressamente un *programma* riparativo: anche in questo caso si produrrà l'estinzione del reato in seguito all'adoperarsi del reo per la riparazione, *prima dell'udienza di comparizione* (e solo eccezionalmente in un momento successivo).

Proprio il riferimento temporale mostra come il sistema giudiziario debba provvedere percorsi collaudati che consentano concretamente all'autore dell'illecito di svolgere tali attività di riparazione.

È difficile, infatti, immaginare che il reo, da solo, riesca a prendere contatti con la persona offesa e organizzare quanto è necessario per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, soprattutto laddove si tratti di soggetti con scarsi mezzi economici e culturali.

Fra l'altro solo grazie al diretto incontro degli interessati, condotto con le tecniche proprie del *dialogo* mediatorio, è possibile raggiungere il massimo livello di soddisfazione reciproca delle parti e quindi la garanzia del sostanziale rispetto degli accordi e dell'esatto adempimento delle obbligazioni riparative e/o risarcitorie. Inoltre la presenza di mediatori terzi reclutati all'interno della collettività impedisce il possibile scadimento di questa misura in un rapporto *privatistico* tra reo e vittima.

Dal testo della norma emerge infatti la volontà del legislatore di evitare questo pericolo, tanto che l'effetto estintivo del reato si verifica solo se le condotte riparatorie sono in grado di mostrare la *riprovazione* del fatto e "garanti-

re le esigenze di prevenzione", aspetti che - seppure formulati in modo scarsamente tassativo - afferiscono alla dimensione *pubblica* del diritto penale.

Analoghe considerazioni possono essere fatte a partire da una lettura *riparativa* dell'art. 54 (lavoro di pubblica utilità).

Senza ovviamente invadere il campo dei soggetti *ex lege* competenti a seguire l'esecuzione di questa misura, si potrebbero configurare interventi in rete tra servizi sociali, autorità di pubblica sicurezza e uffici di mediazione.

Precedere la sanzione del lavoro di pubblica utilità - applicabile solo dietro consenso dell'interessato - da una mediazione consentirebbe di introdurre una dimensione riparativa e un legame di significato tra l'illecito commesso e la relativa reazione, cosa che coinvolgerebbe maggiormente il destinatario della pena.

Il lavoro di pubblica utilità deciso dall'esito di un incontro con la vittima potrebbe più facilmente apparire agli occhi del condannato come *giusto*, in un'ottica di prevenzione positiva. La possibilità per i Giudici di pace di avvalersi di uffici, centri, servizi e programmi di mediazione, ispirati alle linee-guida internazionali, pare possa essere una condizione di successo delle innovative misure introdotte dal D.Lgs. 274/00.

Si teme che, altrimenti, queste ultime cadano a poco a poco in desuetudine (come è accaduto per lungo tempo alle norme dell'ordinamento che prevedevano 'tentativi di conciliazione'), di fatto interamente sostituite dall'applica-

zione della *sola* pena pecuniaria.

Il sistema penale perderebbe così l'occasione di incominciare davvero il proprio

cammino di riforma, collaudando- a partire dalla criminalità minore- l'efficacia di nuovi strumenti "più costruttivi e meno repressivi".

SETTIMANA RESIDENZIALE DI STUDIO BIBLICO

San Giacomo D'Entracque (Cuneo) 2-9 Agosto 2003

Il mistero del male, la risposta dell'amore

"... ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male..."
(GEN 6, 5)

A partire da Caino e Abele l'uomo si è sempre confrontato col mistero del male e della violenza. Cosa dice la Bibbia al riguardo? Quali "narrazioni" e "comprensioni" ci presenta? È possibile una cultura del perdono?

La proposta è rivolta a giovani (20-30 anni) particolarmente interessati agli ambiti giuridico e sociale, che vogliono approfondire la conoscenza delle Scritture nella splendida cornice delle montagne del Parco dell'Argentera.

Conducono: Luciano Eusebi, Docente di Diritto Penale presso l'Università Cattolica di Milano, Piacenza e Brescia; P. Giancarlo Gola sj, Biblista.

Informazioni e iscrizioni:


Segreteria San Giacomo, via Gerbole 2, 10040 Volvera (TO)

Tel 349.7193001 (ore 9-12; 15-21) - Fax 011.9859774

Email: s.giacomo@gesuiti.it

www.gesuiti.it/settimanebibliche

La giustizia riparativa vede il crimine come una violazione della persona e delle relazioni. Coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni che promuovano riparazione, riconciliazione e pacificazione.



VOLONTARI *come*

Premessa

Il Volontariato Della Giustizia: Una Dimensione Sedativa?

Livio
Ferrari

Una valutazione dell'impegno del volontariato penitenziario oggi non può prescindere da un quadro di riferimento sociale e politico che negli ultimi anni ha subito notevoli trasformazioni. Se da un lato si deve infatti registrare un maggiore ricorso a misure più repressive contro tutte quelle realtà che esprimono il malessere acuito dalle politiche di ridimensionamento del welfare, dall'altro non c'è una corrispondente attenzione e severità nei confronti dei reati di tipo finanziario, o di quelle forme di illegalità che attraversano varie aree della vita politica e amministrativa: ad esse sembra essere riservata di fatto- quando non di diritto- una immunità che rende più difficile la costruzione di una seria cultura della legalità e della giustizia.

Desta grande allarme, inoltre, che anche la giustizia minorile sia fatta oggetto di misure che se attuate comprometterebbero le più importanti conquiste di civiltà giuridica del nostro paese: la proposta di abbassamento dell'età punibile a 12 anni non è che uno dei tanti e preoccupanti segnali di un orientamento che limiterà le possibilità di recupero dei giovani che hanno delinquito.

Su questo sfondo avvertiamo la mancanza di una coerente e credibile politica penale, di scelte efficaci di prevenzione, mentre il carcere resta la risposta principale che viene data ai problemi di sicurezza sociale.

Il volontariato penitenziario

In questo contesto socio-politico il volontariato penitenziario continua a approfondire il proprio impegno di solidarietà, attenzione, carità, fantasia e assistenza, con una presenza massiccia e quotidiana che, alla luce dei dati emersi dalla seconda rilevazione nazionale della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia (www.volontariogiustizia.it) fotografa al primo ottobre 2002 in 6.746 unità coloro che continuativamente nel corso dell'anno varcano le porte degli istitu-

ti penitenziari. Complessivamente le persone attive in modo continuativo inserite nelle carceri italiane come volontari sono 6.061, di cui poco meno della metà presenti nelle strutture ubicate nelle regioni settentrionali (47,2%). Lo squilibrio delle forze è evidente considerando che gli istituti penitenziari del nord rappresentano il 34,3% del totale e i detenuti ivi presenti sono il 38,5%. Se in uno solo dei 70 istituti detentivi del nord i volontari sono del tutto assenti (l'Opg di Castiglione delle Stiviere), al centro sono 4 (due nelle Marche, uno in Toscana e uno nel Lazio), al sud 6 le strutture sprovviste di tale presenza e 9 quelle ubicate nelle due isole. Va segnalato anche lo stato di abbandono in cui versano dal punto di vista dell'umanizzazione dell'internamento 4 Ospedali psichiatrici giudiziari su 6. Se il volontariato è piuttosto attivo nelle strutture di Reggio Emilia e di Barcellona (Me)- con 1 volontario ogni quattro internati- lo è molto meno nei restanti quattro Opg (1 volontario per 23 internati) aggravando la condizione di totale esclusione dei detenuti psichiatrici.

Le attività svolte dai volontari e dagli operatori del terzo settore sono molteplici, complementari e diversamente diffuse.

Quella maggiormente praticata è costituita dal rapporto personalizzato tra volontari e ristretti, finalizzato al sostegno morale e psicologico di soggetti deprivati di una normale vita relazionale. È presente nel 72,4% dei 203 istituti esaminati e rappresenta poco meno del 20% di tutte le attività svolte.

Seguono le attività religiose, sia quelle legate alla tradizione cristiana che ad altre confessioni delle quali si deve registrare una crescita legata alla elevata presenza nelle carceri italiane di immigrati che chiedono di poter accedere alle pratiche di culto delle proprie religioni: queste attività costituiscono naturalmente momenti di alto valore per la vita spirituale, morale e culturale di persone che attraversano un momento particolarmente difficile della vita.

In terza istanza viene praticata un'assistenza materiale vera e propria, come distribuzione di indumenti alle persone che ne sono del tutto prive e non possono avvalersi di aiuti familiari o dell'assistenza di enti pubblici.

In più del 50 per cento degli istituti penitenziari vengono praticate anche attività ricreative e sportive. In meno di 4 istituti su 10 vengono realizzate le più varie attività formative, da quelle di tipo scolastico per il recupero di competenze e titoli di studio, a quelle di più generale valenza culturale come spettacoli teatrali, gruppi di discussione tematici, conferenze: tutti momenti che animano e arricchiscono la vita del detenuto, che contribuiscono a dargli consapevolezza dei problemi, delle potenzialità e delle risorse aiutandolo in un percorso di acquisizione di valori, opportunità, informazioni sui quali costruire nuovi progetti di vita.

Anche il prestito di libri e riviste, la gestione, in due casi, della biblioteca dell'istituto, la redazione di giornali interni, sono compiti che vedono la presenza attiva dei volontari e che promuovono attraverso coinvolgenti modalità partecipative l'elaborazione di nuovi valori, di spirito critico, di più forte responsabilità.

Molto meno praticate sono invece le attività finalizzate all'acquisizione di competenze professionali, attraverso appositi corsi, all'orientamento al lavoro e al reperimento di opportunità lavorative. È un terreno che ancora mobilita poco sia i volontari che gli operatori delle cooperative, per preparare fra i detenuti le condizioni di lavoro all'esterno del carcere e per il pieno reinserimento alla fine della pena.

Queste attività possono favorire l'applicazione delle misure alternative alla detenzione e dovrebbero essere sviluppate complementariamente a quelle d'accoglienza esterna, necessarie per un reale contrasto dei meccanismi che inducono alla recidività. Su questo terreno il volontariato ha ancora tanto da investire e realizzare, in modo da svolgere al meglio quella funzione di ponte tra il dentro e il fuori del carcere che ha bisogno di concretizzarsi in forme effettivamente capaci di promuovere inclusione sociale: istruzione, lavoro, alloggio sono

strumenti fondamentali per conseguire uno stato di cittadinanza piena. Un peso marginale, infine, hanno le consulenze giuridiche, il disbrigo di pratiche pensionistiche e le attività di patronato, in supplenza alle carenze del servizio pubblico.

Il ruolo sedativo del volontariato

A questo punto possiamo azzardare un'analisi comparativa, mettendo a confronto i dati del vissuto carcerario di dieci anni fa con quello di oggi. La presenza di detenuti negli istituti è passata da 35.469 (31.12.1991) a 55.670 (31.12.2002); i casi di suicidi sono passati da 29 nel 1991 a 70 nel 2001 e a 52 nel 2002; sono poi aumentate esponenzialmente le malattie, gli atti di autolesionismo, gli episodi di violenza tra detenuti o che coinvolgono agenti di polizia penitenziaria; la recidiva è attestata su percentuali del 68-73%. Comparativamente la presenza di volontari, in quelli che venivano chiamati istituti di prevenzione e pena, è più che raddoppiata (solo coloro che vi accedono con l'autorizzazione ex art. 78 sono passati da 656 nel '91 a 1.359 nel 2002).

Allora la domanda che sorge spontanea è: considerando che dovrebbe essere una presenza di solidarietà e promozione umana, qual è stata la funzione del volontariato in questi ultimi dieci anni, se la qualità della vita nelle carceri è peggiorata così drammaticamente?

Le attività che la comunità esterna in generale e il volontariato in particolare hanno intessuto in questo periodo di tempo sono le più varie, ma tutto questo dispiegarsi di energie e risorse non ha prodotto meno carcere e migliore qualità della vita detentiva, non ha impedito che si continuasse a consumare tutta una serie di violazioni dei diritti, di atti violenti, con poche e isolate prese di posizione e di denuncia.

Contemporaneamente è avvenuto un altro fatto importante: il volontariato, fino ad una decina d'anni fa osteggiato e considerato una presenza scomoda, ha ottenuto sempre più spazio e visibilità, tanto da essere oggi un soggetto insostituibile (sono parole dell'Amministrazione Penitenziaria); ha siglato protocolli d'intesa con il Ministero della Giustizia e nella quotidianità carceraria è diventato un operatore riconosciuto, anche se non pagato e per questo ancora atipico.

Non è certo pensabile di ascrivere al volontariato la responsabilità per quanto accaduto in negativo nel mondo della carcerazione italiana, ma salta agli occhi come questa presenza- utilizzata per supplire a tutta una serie di carenze nei servizi e nel trattamento, e che con la sua operosità ha evitato che esplodessero le contraddizioni e le miserie che l'attuale logica penitenziaria produce- in fondo ha avuto anche aspetti strumentali.

Prendiamo ad esempio l'annoso ed emblematico problema del rifornimento di indumenti per i detenuti, che un certo volontariato ha assunto quasi come impegno missionario. È opportuno ricordare che la Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha, tra l'altro, il compito di fornire agli istituti penitenziari tutti gli indumenti di cui hanno necessità le persone reclusi. I capi di vestiario in questione vengono prodotti in due- tre carceri del centro Italia e quando non bastano si provvede all'acquisto attraverso ditte esterne. Perché la fornitura avvenga è necessario che dagli istituti stessi pervengano al Dap, con cadenza trimestrale, le apposite richieste attraverso lo

stampato mod. 381. È appurato che le direzioni delle carceri che usano questa prassi sono circa una decina a fronte delle 206 case circondariali e di reclusione, con un risparmio per le casse dello Stato sicuramente alto, considerato che le persone ristrette si aggirano mediamente intorno alle 56.000 presenze quotidiane, di cui più del 60% rivolge al volontariato richieste di indumenti. Si pensi, inoltre, al numero di impiegati o agenti di polizia penitenziaria che dovrebbero essere impegnati nelle operazioni burocratiche di carico e scarico, o nelle attività di immagazzinamento e di distribuzione. Tutto questo personale può essere adibito ad altri compiti perché tanto c'è il volontariato che si preoccupa di quanto è necessario, lo porta e lo distribuisce, gratuitamente!

Quale criterio si azzarderebbe a rifiutare tanta manna?

Questo è solo un affioramento dell'iceberg volontariato penitenziario, che indica con chiarezza come anche la nostra funzione e il nostro ruolo debbono essere rivisti e ridisegnati, alla luce del più generale fallimento delle politiche di esecuzione penale. Il volontariato non può continuare a fungere da sedativo assistenziale, caricandosi di corresponsabilità per quanto avviene, ma deve essere capace di intervenire sulle scelte che violano leggi, norme, diritti; sulle opzioni che - già a partire dalle stesse politiche di edilizia penitenziaria - non riescono ad andare oltre la dimensione puramente afflittiva, se non vendicativa, della pena; sui meccanismi che producono esclusione sociale.

Occorre che il volontariato si impegni - per la sua parte - a sostenere prospettive di esecuzione detentiva sempre più ridotta, lavorando per creare le condizioni, innanzitutto culturali, per l'affermazione di una visione riparativa della giustizia.

Guardando al futuro

Percorrere le strade del servizio volontario oggi significa incontrarsi con tante forme di emarginazione e di ingiustizia, di fronte alle quali sperimentiamo l'inadeguatezza e l'insufficienza del nostro spirito di carità.

Il volontario dalle mani nude deve sapersi trasformare, quando necessario, in un'agenzia di denuncia sociale, attraverso cui può veramente divenire presenza profetica, come si diceva qualche anno fa, voce di chi non ha voce. È questo atteggiamento che ci consente di ritrovare, oltre i mutamenti di costumi e culture, in nuovi scenari sociali e politici, le connotazioni e i fini che costituiscono le nostre radici più profonde.

Ecco, allora, un volontariato che continua ad avere il ruolo fondante di sensore sociale del malessere del nostro mondo, di salvaguardia delle conquiste di umanità, legalità e giustizia da cui troppi soggetti rischiano di essere esclusi. Un volontariato, quindi, che sa guardare avanti, conscio della propria storia, pronto a spendersi sempre per affermare i valori della solidarietà e della pace, il cui impegno nel carcere è fare da ponte che unisce, integra e modifica le due città.



MIGRANTI *ristretti*



Nel '72, nell'intento di sostenere la fuga dei dissidenti dal totalitarismo sovietico, gli Stati democratici occidentali- USA in testa- sancirono con gli accordi di Helsinki il diritto alla libertà d'emigrazione.

Ma nessuno stato del mondo ha riconosciuto il diritto all'immigrazione, sebbene la carta dei diritti umani dell'ONU riconosca il diritto alla libertà di movimento d'ogni essere umano. In realtà, tranne che nei periodi di recessione, tutti i paesi ricchi hanno sempre tollerato o persino favorito l'immigrazione come risorsa indispensabile al loro sviluppo economico. Al contrario, dagli anni '70 in poi il mutamento epocale di questo sviluppo ha fatto apparire le migrazioni come un fatto incongruo se non antitetico.

S'è infatti imposto il cosiddetto sviluppo liberista centrato non solo sulle innovazioni tecnologiche, sulle delocalizzazioni delle varie attività economiche nei Paesi terzi, quindi sulla riduzione drastica della domanda di manodopera regolare e stabile, ma anche, se non soprattutto, sull'erosione dei salari e dei diritti dei subalterni e la conseguente ostilità alle migrazioni.

Sin dalla metà degli anni '80 i servizi segreti dei Paesi dominanti hanno cominciato a classificare le migrazioni fra le principali *minacce*, al pari delle mafie e dei terrorismi (ossia fra quelli che gli strateghi americani hanno definito come i nemici delle *guerre infra-strategiche*).

La ragione più profonda di questa nuova politica migratoria dei Paesi dominanti è stata ed è ancora poco compresa; eppure è la stessa che costituisce la logica del liberismo: le migrazioni incarnano l'aspirazione all'emancipazione sociale e politica, cioè alla parità dei diritti di tutti gli esseri umani, fatto assolutamente antitetico alla massi-

La Guerra Neoliberista Alle Migrazioni

Salvatore
Palidda

mizzazione dei profitti oggi perseguita non solo attraverso le innovazioni tecnologiche, l'estensione dei mercati (ma meno dei consumatori) ma soprattutto con la reintroduzione delle diseguglianze sociali se non delle cosiddette nuove schiavitù (una sorta di ritorno alla condizione delle classi subalterne del XIX secolo).

È stata purtroppo tardiva (ed è ancora limitata) la comprensione della violenza insita nello sviluppo liberista proprio perché indispensabile per imporre un dominio che tende a negare ogni diritto (si pensi al 30% del PNL italiano dovuto alle *economie sommerse*, cioè a circa 5-7 milioni di lavoratori in nero, al ritorno al caporalato anche nelle capitali europee del nord, ai milioni di lavoratori precari e soprattutto ai clandestini alla totale mercé di padroncini e di alcuni operatori delle polizie che partecipano attivamente a forgiare questo nuovo ordine sociale).

Dalla fine degli anni '80, il proibizionismo delle migrazioni verso i Paesi ricchi ha assunto sempre più caratteri spietati: decine di migliaia sono i migranti morti nel tentativo di arrivare negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Giappone e nell'Unione Europea. I paesi ricchi attribuiscono queste morti ai criminali trafficanti senza scrupoli, cercando così di nascondere le azioni violente di *dissuasione* delle migrazioni, abituali in tutte le zone di transito, e i numerosi casi di rifiuto di soccorso a persone in pericolo di vita, a rifugiati in fuga dalle persecuzioni (per esempio i Kurdi in fuga dalla Turchia, dall'Iran e dall'Iraq).

La guerra alle migrazioni è ormai diventata uno dei business più redditizi e l'occasione di carriera per alcuni dirigenti di polizie; tuttavia, malgrado le enormi spese accordate a questa guerra, negli USA come in Europa le migrazioni continuano (anche se in dimensioni ridottissime rispetto ai periodi delle grandi migrazioni di massa della fine del XIX e del XX secolo) sia perché rischiare la vita migrando appare come l'unico modo di fuggire la morte in tante società locali in preda alle guerre provocate dal nuovo disordine mondiale o comunque l'unica possibilità di cercare un avvenire migliore, sia perché l'economia dei Paesi ricchi ha bisogno di manodopera inferiorizzata e in particolare di clandestini. In effetti, la politica migratoria dei Paesi dominanti consiste appunto nell'articolazione di due aspetti principali:

a) il proibizionismo che nega la possibilità di emancipazione sociale alle popolazioni delle società dominate e che di fatto tende all'eliminazione anche fisica di quella parte della popolazione mondiale che, come suggerisce Z. Bauman (2002), è ormai considerata *eccedente umano* al pari del crescente aumento dei rifiuti o immondizie del mondo;

b) la selezione e la riproduzione continua dei migranti come manodopera inferiorizzata o tout court clandestina per soddisfare le esigenze di uno sviluppo economico ormai opposto all'integrazione sociale regolare e pacifica.

Il caso italiano può essere considerato uno degli esempi più estremi di questa articolazione alla quale contribuiscono sia gli attori privati interessati, sia gli attori istituzionali fra cui innanzitutto le polizie. Il padroncino o la semplice famiglia che preten-

dono l'impunità delle loro abituali trasgressioni della legge (frode fiscale, abusivismo, violazione delle norme ambientali, ricorso al lavoro nero e ad attività sommerse, ecc.) sanno bene che questo loro agire è possibile se le vittime di esso, cioè i loro subalterni, non godono di alcuna tutela effettiva.

Ed è anche per questo che invocano persino nuove e sovrane polizie locali più facilmente soggette alle loro attese e a quelle dei loro rappresentanti negli enti locali e nazionali (si pensi alla c.d. *devoluzione*). La forza di questa componente della società ha contribuito notevolmente alla diffusione nelle polizie ed anche in parte dell'Amm.ne della giustizia di comportamenti arbitrari che spesso trasformano la discrezionalità propria a queste istituzioni in vera e propria discriminazione di classe o razzializzante, ossia nella chirurgia sociale che spacca la società fra inclusi ed esclusi.

Se oggi fosse possibile verificare quanti sono gli operatori delle polizie, dell'Amm.ne della giustizia e delle altre principali istituzioni del governo locale e nazionale che effettivamente con rigore cercano di agire innanzitutto come tutori dei diritti di **tutte** le persone presenti sul territorio di loro competenza (al di là di ogni differenza) probabilmente avremo un risultato assai preoccupante. Gli esempi di comportamenti che violano apertamente i diritti di una parte della società sono molteplici, alcuni assai noti (si pensi a quanto avvenne nel carcere di Sassari, a Napoli e soprattutto a Genova) altri poco noti o del tutto ignoti (si pensi alle violenze dentro le carceri, alle violenze negli stadi e alle violenze che ogni notte e ogni giorno si perpetuano a danno di marginali, prostitute, ecc.).

Non a caso nella relazione del Parlamento europeo del 12/12/02 "sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea", si "constata con preoccupazione che già da anni in quasi tutti gli Stati membri gli abusi della polizia e di altre forze dell'ordine e la situazione intollerabile in alcuni commissariati di polizia e carceri costituiscono un tema ricorrente delle relazioni sui diritti dell'uomo" ¹.

L'ultima sanatoria varata dal governo Berlusconi, insieme alla legge Bossi-Fini, appare sempre più come un ingannevole meccanismo; l'immigrato paga cara la speranza (ma solo quella, per ora) di accedere alla regolarità (anche se precaria): assai spesso, in realtà, non riuscirà ad ottenerla e sarà sempre alla mercé del padroncino e delle polizie pronte ad espellerlo se non riga dritto, cioè se non subisce passivamente ogni angheria. È insomma un metodo per garantire anche il *turnover* dei clandestini, necessario perché il loro lavoro nero mietete vittime



¹ Cfr. <http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PROG=REPORT&L=IT&PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2002-0451+0+DOC+XML+V0//IT>

(quelli che non reggono ai ritmi o alla nocività) o perché provoca rivolta e rivendicazione di miglioramento (come aveva *preteso* Ion Cazacu, dato a fuoco dal suo caporale). In quest'ultimo caso, se non basta il caporale, c'è la polizia che caccia via il clandestino (così come avviene anche in alcuni cantieri edili di Berlino dove il giorno della paga il boss chiama la polizia: tutti fuggono e non si paga neanche il salario miserabile dovuto al clandestino; lo stesso avviene in alcune zone d'Italia). In questo contesto, l'andamento delle attività delle polizie e dell'Amm.ne della giustizia (arresti, denunce e incarcerazioni) corrisponde a ciò che sin dal XIX secolo si è configurato come *trasformazione della questione sociale in questione criminale*.

L'interpretazione opposta di queste statistiche non solo rifiuta ogni riflessione critica sulla costruzione sociale di esse, ma, attribuendo una caratterizzazione criminale alle migrazioni contemporanee, giustifica di fatto sia il proibizionismo, sia la criminalizzazione delle migrazioni stesse, ossia la riproduzione odierna del prevalere delle politiche repressive a discapito delle politiche sociali. Un fatto, questo, che diventa oggi molto più grave rispetto alle passate congiunture simili, perché si configura come una sorta di continuum fra guerra securitaria del quotidiano urbano nei Paesi dominanti, guerra alle migrazioni e guerra permanente alla Bush.

Si profila così la distruzione dell'*eccedente umano* (Bauman, 2002), con un'*escalation* della fusione fra poliziesco e militare, del business del securitarismo, della guerra e dell'autoritarismo sociale.

Le statistiche ufficiali mostrano che negli ultimi anni si è avuta la conferma della diminuzione del totale globale dei delitti denunciati dalle forze di polizia (Palidda, 2003). Contrariamente ad alcuni allarmismi strumentali, tenendo anche conto della maggiore tendenza di una parte della popolazione a denunciare e a collaborare con le forze di polizia e di un tasso per abitanti di operatori pubblici e privati della sicurezza che non ha uguali in nessun Paese democratico, non è esagerato dire che l'Italia è uno dei Paesi più sicuri d'Europa e del mondo.

La stessa serie statistica dal 1990 ad oggi conferma questa affermazione che, come vedremo, non è per nulla smentita dal presunto impatto della cosiddetta criminalità straniera, assai poco consistente. Eppure è proprio a tale criminalità che una certa opinione pubblica attribuisce i reati che provocherebbero maggiore insicurezza, mentre le forze di polizia, animate spesso da nuovo zelo ed efficacia repressiva, nella stragrande maggioranza dei casi di stranieri registrano reati che in altri tempi erano chiamati *comuni* o di *lieve danno*, ossia i reati tipici degli esclusi.

Allo stesso tempo, sembra ormai scontata la scelta di prediligere- anche per i marginali autoctoni- la risposta puramente repressiva piuttosto che il saggio equilibrio fra trattamento sociale (e quindi i tentativi di reinserimento) e le sanzioni giudiziarie. Si conferma così l'apparente paradosso della contemporanea coesistenza del calo della criminalità e allo stesso tempo dell'alto tas-

so di arresti e di carcerazioni riservati a quella parte della popolazione trattata come una sorta di *eccedente umano*.

Fra i dati più emblematici notiamo il seguente: *rispetto agli italiani, gli stranieri sono denunciati 6 volte di più, arrestati 10 volte di più e incarcerati 12 volte di più*; uno scarto che è addirittura superiore a quello che negli Stati Uniti vede i neri più criminalizzati e più condannati a morte dei bianchi, anche se i valori assoluti sono in Italia e in Europa ancora inferiori a quelli americani (dove si contano più di 2 milioni di detenuti, mentre nel '75 ve ne erano solo 750 mila- cfr. N. Christie, 1999; Wacquant, 2001). In effetti, il processo di incanalamento nella delinquenza, nella criminalizzazione e nell'auto-criminalizzazione di una parte degli esclusi (in tutti i Paesi) è oggi aggravato dal fatto che l'attuale riassetto sociale non prevede il recupero degli *scarti umani* che esso stesso produce, ma ne fa il *sociale* alimentando- come suggerisce Bauman- lo spettro della xenofobia che si aggira sul pianeta.

Aggiungiamo: è ormai sin troppo evidente che la *guerra* all'esclusione sociale non serve a rassicurare, non solo perché non rimuove le vere cause delle paure e quindi dell'effettiva insicurezza (che stanno nello sviluppo di un liberismo violento su scala locale e globale), bensì a riprodurre l'incertezza sviluppando il business del securitarismo (dall'industria dei prodotti e sistemi di sicurezza ai profitti, anche di carriera, derivanti dal continuo gonfiamento degli apparati di sicurezza).

Per meglio capire i drammi delle migrazioni odierne, ecco un brano tratto da un'intervista recente.

"Gli italiani, ma anche altri europei, vengono qui quando vogliono e per fare quello che vogliono, tanto trovano subito amici di qua che glielo permettono perché ci guadagnano anche questi oppure si mettono insieme in società. Invece noi operai non abbiamo nessun diritto, ci trattano come schiavi, ci pagano una miseria e se ti lamenti sei subito cacciato via. Le ragazze se sono carine devono essere a disposizione dei capi e dei visitatori stranieri. Qui la nostra polizia, le nostre autorità non fanno altro che fare affari con gli italiani e gli europei contro di noi. Allora, appena può, un giovane scappa anche se rischia la vita ... tanto per quello che vale stare qui ..." (un giovane albanese).

Una testimonianza quasi del tutto simile è stata fatta da un giovane rumeno. In ambedue casi abbiamo potuto incrociare questo tipo di osservazioni con quelle di operatori di ONG e di alcuni giornalisti italiani ed europei. I salari mensili di un lavoratore nelle imprese delle delocalizzazioni nei Balcani o nel Magreb oscillano fra 60 e 150 euro (da notare che un poliziotto semplice albanese prende circa 120 euro/mese). Non stupisce poi il caso di alcune ragazze che si illudono di emanciparsi venendo a fare le prostitute in Italia (si veda Palidda, 2001; Dal Lago e Quadrelli, 2003).

Al di là della propaganda che pretende di vantare il *volto umano* del sistema repressivo, si può constatare che le nigeriane, in particolare, hanno beneficiato assai raramente dei permessi per *protezione sociale*, mentre sono state spesso internate nei CPT e poi espulse (quindi rigettate nella stessa condizione che le aveva

condotte alla prostituzione in Italia) o incarcerate e poi comunque espulse. Ben al di là dei roboanti discorsi sulla lotta alla tratta degli esseri umani, si può osservare che l'unico dato concreto è che in totale nel 2002 solo tre persone sono state denunciate (ma neanche arrestate) per questo reato. Questo discorso appare allora come una sorta di generica retorica alla moda priva di riscontri obiettivi, ancor più discutibile perché nasconde che la prima causa effettiva della clandestinità alla mercé di trafficanti sta nella estrema difficoltà di migrare liberamente e legalmente. In effetti, la tratta esiste e riguarda gli organi di bambini e di donne per trapianti, ma è perpetrata da organizzazioni criminali transnazionali specializzate in quest'attività che non ha nulla a che vedere con le migrazioni e che piuttosto risponde a una specifica *domanda* di utenti dei Paesi ricchi.

La *tratta di migranti* invece non è altro che l'appannaggio di bande criminali o di semplici *passeurs* che approfittano del proibizionismo delle migrazioni.

Fra le altre, una delle *perle* dei grandi progetti di lotta alla tratta degli esseri umani è contenuta nella convenzione fra il Min. dell'Interno e l'OIM ²: il "Progetto AZIONE DI SISTEMA per assicurare il ritorno volontario assistito e la reintegrazione nel Paese di origine delle vittime di tratta". Nei fatti questo *soccorso alle vittime* si traduce nel rimpatrio forzato dei migranti che sono fuggiti dal Paese d'origine talvolta cadendo in mano a trafficanti ma altre volte avendo solo cercato disperatamente un *passeur* in grado di farli fuggire.

Nel 2001 la convenzione fra il Min. dell'Interno e l'OIM ha disposto di 550 mila euro di cui 360 mila per il rimpatrio, solo 160 mila per 80 borse lavoro di un anno e il resto per spese varie fra cui gli interpreti ecc.. Ecco quindi qual è l'aiuto alle vittime della tratta. Numerose ricerche mostrano che l'immigrazione in Italia ha incontrato più ostacoli che sostegni a favore dell'inserimento regolare e della stabilizzazione.

Si tratta in particolare dei giovani dell'area euro-mediterranea, spesso assai simili a quelli delle periferie delle nostre aree metropolitane. Tuttavia la risposta repressiva, oltre a essere sempre più costosa e illusoria, rischia di favorire l'escalation verso una *guerra sociale* che alcuni cercano di trasformare in *scontro di civiltà*, offrendo così al terrorismo *islamico* o d'altro tipo la più grande possibilità sinora avuta di proporsi come l'ultimo rifugio dei popoli oppressi.

Infine, l'applicazione di quella che gli strateghi americani hanno definito *Full Spectrum Dominance* attraverso la guerra permanente di Bush ha portato ad una lotta al terrorismo che in Italia, come negli altri Paesi dominanti, si è subito trasformata- tra farsa e tragedia- in una nuova occasione di criminalizzazione dei migranti originari di Paesi musulmani.

Ricordiamo la vicenda della minaccia d'attentato all'ambasciata americana (gennaio 2002) che portò a nove arresti di maghrebini, tutti verificatisi assolutamente estranei al terrorismo, ma ciononostante arrestati e poi espulsi; la vicenda della *preparazione dell'attentato* alla basilica di S. Petronio a Bologna (agosto 2002) subito rivelatasi una bufala clamorosa e maldestra dei ROS dei Carabinieri. Lo stesso è poi avvenuto con i 17 pakistani arrestati in Sicilia (set-



tembre 2002) e poi con gli altri 28 pakistani arrestati a Napoli (febbraio 2003), per non parlare di molti degli arrestati a Milano. In quasi tutti questi casi- in cui è stata flagrante la violazione dei diritti più elementari degli imputati- non è mai stato dimostrato alcun effettivo legame con Al Qaeda o il terrorismo islamico. Il teorema dello *scontro di civiltà* proposto dagli Huntington e dai *think-tanks* americani passa quindi non solo attraverso la guerra permanente contro gli *stati canaglia*, ma anche contro gli immigrati originari dei Paesi musulmani che si trovano nei Paesi dominanti. La *pulizia etnica* fra i migranti è ormai proclamata; i razzisti-nordisti di casa nostra non avrebbero mai immaginato di trovare nell'amministrazione Bush tanto conforto ai loro auspici.

Non c'è che sperare nella possibile saldatura fra lotta per la pace, lotta per i diritti umani, lotta contro il liberismo che riduce al lavoro nero non solo gli immigrati ma anche milioni di autoctoni europei.

BIBLIOGRAFIA

HOMMES & MIGRATIONS, *gennaio-febbraio 2003*.

Anastasia e Gonnella, eds., INCHIESTA SULLE CARCERI ITALIANE, Carocci, Roma 2002.

Baratta A., DIRITTO ALLA SICUREZZA O SICUREZZA DEI DIRITTI?, in Anastasia e Palma, eds., *La bilancia e la misura*, Angeli, Milano 2002.

Bauman Z., IL DISAGIO DELLA POSTMODERNITÀ, Bruno Mondadori, Milano 2002.

Bauman Z., SOCIETÀ, ETICA E POLITICA, Cortina, Milano 2002.

Bribosia E., Rea, A. a cura di, LES NOUVELLES MIGRATIONS. UN ENJEU EUROPÉEN, Editions Complexe, Bruxelles 2002.

Dal Lago A., NON-PERSONE. L'ESCLUSIONE DEI MIGRANTI IN UNA SOCIETÀ GLOBALE, Feltrinelli, Milano 1999.

Dal Lago A. a cura di, 1999, RASSEGNA ITALIANA DI SOCIOLOGIA, XL, 1.

Dore G. a cura di, ANTROPOLOGIA DEI PROCESSI MIGRATORI, "LA RICERCA FOLKLORICA", 2002, 44.

Italian Team (Sdf-Unige), a cura di, LA LUTTE AU TERRORISME EN ITALIE AVANT ET APRÈS LE 11 SEPTEMBRE ET LE RISQUE D'UNE NOUVELLE VAGUE DE CRIMINALISATION DES IMMIGRÉS ORIGINAIRES DES PAYS MUSULMANS, in *First Report of European Liberty and Security. Security Issues, Social Cohesion and Institutional Development Of The European Union*, ELISE, DGXII-European Community, 2003.

Moulier-Boutang Y., DALLA SCHIAVITÙ AL LAVORO SALARIATO, Manifestolibri, Roma 2002.

Noiriel G., ETAT, NATION ET IMMIGRATION. VERS UNE HISTOIRE DU POUVOIR, Belin, Paris 2001.

Palidda S., POLIZIA POSTMODERNA. ETNOGRAFIA DEL NUOVO CONTROLLO SOCIALE, Feltrinelli, Milano 2000.

Palidda S., DEVIANZA E VITTIMIZZAZIONE TRA I MIGRANTI, *Ismu/Angeli*, Milano, 2001.

Palidda S. a cura di, SOCIALITÀ E INSERIMENTO DEGLI IMMIGRATI A MILANO, Milano, Angeli 2000.

Quassoli F. e Stefanizzi S., IMMIGRATI E SISTEMA GIUDIZIARIO, *Rapporto per la Commissione per le politiche d'integrazione degli immigrati*, Roma 2001.

Sayad A., LA DOPPIA ASSENZA. DALLE ILLUSIONI DELL'EMIGRATO ALLE SOFFERENZE DELL'IMMIGRATO, Cortina, Milano 2002.

Wacquant L., PAROLA D'ORDINE: TOLLERANZA ZERO, Feltrinelli, Milano.

PAROLE DI GIUSTIZIA

La Giustizia Umana Tra Ideale E Realtà*

Stefano
Bittasi
s.j.

**Il testo riprende
il mio intervento
alla Giornata di
studio organizzata
da Bibbia
il 27 ottobre 2002
a Roma-
Campidoglio.*

Già nel titolo di questo scritto si riassume la consapevolezza di uno scarto: esiste nel cuore di ogni uomo un'idea di giustizia- qualunque ne sia il contenuto- che nel confronto con la realtà viene abitualmente percepita come ideale, irrealizzabile, utopica.

Da una lettura di alcune linee bibliche, possono tuttavia emergere le parole per ricondurre questo scarto a orizzonti nei quali non assumerlo più come abisso incolmabile tra ideale e realtà, ma come distanza che separa due punti di un cammino che si vuole percorrere.

L'Encyclopaedia Judaica ci propone questa definizione di giustizia (*zedaaq*) **[XIV, 180]**:

La giustizia non è una nozione astratta ma piuttosto consiste nel fare ciò che è giusto e retto nelle relazioni. [...] La giustizia richiede non semplice astensione dal male, ma un costante atteggiamento volto a perseguire la giustizia attraverso la messa in atto di scelte positive. Antitetico al concetto di giustizia è quello di malvagità. Il fallimento nell'adempiere agli obblighi di giustizia conduce indirettamente al rovesciamento della stabilità sociale e, in ultima analisi, a minare deliberatamente la struttura sociale stessa.

Forse poche radici hanno più connotazioni relazionali della radice semitica di *zedaaq*.

Nell'aramaico antico e in fenicio la radice connota la fedeltà di un re o di un sacerdote al suo Dio oppure di un vassallo o di un suddito al suo re; nell'ebraico biblico tale radice connota la fedeltà alla relazione con Dio e alla relazione con la comunità oppure la condizione stessa per relazioni ottimali all'interno della comunità. Il riferimento alla norma scaturisce da questa fedeltà, essendo la norma l'espressione delle condizioni che permettono giuste relazioni o il loro ristabilimento quando fossero violate nel rapporto con Dio o tra membri della comunità. Si comprende allora perché nell'ebraico biblico *il negativo di giustizia non sia ingiustizia ma male- malvagità*.

La verifica di una tale affermazione è particolarmente fruttuosa se prendiamo in considerazione alcuni brani tratti dal primo libro della Bibbia in cui questa radice è utilizzata.

GEN 6,9 *Questa è la storia [discendenza] di Noè. Noè era un uomo giusto, integro tra i suoi contemporanei. Noè camminava con Dio!*

GEN 7,1 *Il Signore disse a Noè: «Entra nell'arca tu e tutta la tua famiglia, poiché ti ho visto giusto dinanzi a me, in questa generazione».*

NOÈ IL GIUSTO E UN'UMANITÀ DI FRATELLI

La prima menzione della nostra radice compare nella descrizione di Noè. Ricordiamo il contesto del racconto del diluvio nel quale tale affermazione è fatta:

GEN 6,5-8 *Allora il Signore vide che la malvagità dell'uomo era grande sulla terra e che ogni progetto [= tutto] concepito dal suo cuore non era rivolto ad altro che al male tutto il giorno [= sempre]: di conseguenza il Signore fu pentito di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Sicché il Signore disse: «Io voglio cancellare dalla faccia della terra l'uomo che ho creato: uomo e bestia-
me e rettili e uccelli del cielo, poiché mi sono pentito d'averli fatti». Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore.*

La *giustizia di Noè* assume un valore antitetico rispetto al comportamento di tutti i suoi contemporanei: da un lato è connotata relativamente al male compiuto ovunque e sempre dall'uomo, mentre dall'altro è connotata dalla relazione continuativa con Dio- *camminava sempre con Dio*. Questa giustizia diventa quindi criterio di una diversità che permette la smentita interna dell'intenzione di Dio di Gen 6,6-7. Dio ha un progetto che non mette in pratica! Si deve notare con forza l'assoluta *non verità* di tutto Gen 6-9.

Non si tratta di punire i malvagi e premiare i buoni, ma del fatto che *il giusto permette paradossalmente la sopravvivenza di tutti*. È da sottolineare come soggetto dell'intero brano siano tutti gli uomini (*vita nella carne*) che solo nel simbolo storico sono distrutti ma nella realtà (e il nostro essere qui ne è la continua prova), non lo sono e non lo saranno mai. Con Noè la *Bibbia* ci propone una nuova criteriologia di uomo. Il nostro vero progenitore simbolico, il vero Adamo, è in realtà Noè che permette il

nostro esistere oggi come uomini su questa terra. *La nostra vita di uomini è cioè caratterizzata dall'esistenza e dalla giustizia di Noè. La stessa considerazione di Dio riguardo agli uomini ne è toccata:*

GEN 9,5-7 Io chiederò certamente conto del sangue delle vostre vite; ne chiederò conto ad ogni animale e all'uomo. Chiederò conto della vita dell'uomo alla mano di ogni suo fratello. Chiunque spargerà il sangue di un uomo, il suo sangue sarà sparso per mezzo di un uomo, perché il Signore ha fatto l'uomo a sua immagine. Voi dunque siate fruttiferi e moltiplicatevi; crescite grandemente sulla terra e moltiplicatevi in essa.

Dopo Noè gli uomini vengono definiti fratelli. E questo non come appartenenti ad un unico popolo, ma come discendenti di Noè. La benedizione biblica della moltiplicazione umana sulla terra è tradotta dal racconto biblico attraverso le tavole dei popoli di tutta la terra, visti come discendenti di Noè (*Questa è la discendenza dei figli di Noè: Sem, Cam e Jafet; nacquero dei figli ad essi dopo il diluvio: Gen 10,1*).

È in questo orizzonte che si può leggere il patto-alleanza che Dio stipula con Noè:

GEN 9,8-17 Poi Dio disse a Noè e ai suoi figli: «Quanto a me, ecco che io stabilisco la mia alleanza con voi e con la vostra progenie dopo di voi, e con ogni essere vivente che è con voi: con i volatili, con il bestiame e con tutte le fiere della terra che sono con voi, da tutti gli animali che sono usciti dall'arca a tutte le fiere della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi, che non sarà più distrutta alcuna carne a causa delle acque del diluvio, né più verrà il diluvio a sconvolgere la terra». Poi Dio disse: «Questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi, per tutte le generazioni future: io depongo il mio arco nelle nubi, ed esso sarà un segno di alleanza fra me e la terra. E quando io accumulerò le nubi sopra la terra e apparirà l'arco nelle nubi, allora mi ricorderò della mia alleanza che sussiste tra me e voi ed ogni anima vivente in qualsiasi carne e le acque non diverranno mai più un diluvio per distruggere ogni carne. L'arco apparirà nelle nubi e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni anima vivente in ogni carne che vi è sulla terra». Poi Dio disse a Noè: «Questo è il segno dell'alleanza che io ho stabilito tra me e ogni carne che vi è sulla terra».

La verità rivelata- lo svelamento del volto di Dio- del racconto di Gen 6-9 è che non esiste alcun Dio dispensatore di diluvi. Dio ha originariamente promesso di non distruggere alcuna vita nella carne sulla terra, indipendentemente dalla malvagità o meno di essa. Non esiste in cielo alcun Dio-punitore, alcun Odino, in qualunque forma di immaginario religioso dovesse emergere dalle nostre proiezioni umane.

Non è difficile reperire il *fossile simbolico* sottostante il testo: la raffigurazione dell'arciere divino, che dalla sua dimora invisibile scaglia la sventura contro gli uomini, nasce da un'antichissima personificazione delle forze della natura, secondo la quale il dio della tempesta imbracciava l'arco per scagliare a terra non solo i fulmini, ma anche l'acqua e la gradine, nonché le malattie tipicamente invernali.

Se anche fosse esistito un Dio così, il Dio biblico non lo è per l'eternità: questo è stato possibile grazie ad una giustizia- ad una giusta relazione- riconosciuta come tale agli occhi di Dio. A livello originario la società che ne scaturisce è un'armonia *necessaria* tra gli uomini (padre-figli e famiglie) e tra gli uomini e il creato: grazie alla *giustizia di Noè* si salvano anche gli animali *a coppie*. Si potrebbe riflettere a lungo sulla prospettiva interpretativa dell'umanità che un tale testo fondazionale propone: non è ancora stata stipulata alcuna alleanza specifica con un popolo particolare e non è ancora subentrata alcuna forma di *fede* particolare.

Ad essere in gioco qui, in questa dimensione fondativa comune, è l'umanità in quanto tale. Certamente dopo il diluvio l'umanità è tragicamente aperta a nuove e profonde fratture e rotture relazionali: tra l'uomo e il suo *ambiente* (Gen 9,3 permette la dieta carnivora, vietata in 1,26-30), tra padri e figli (Gen 9,18-27: l'episodio di Cam e Noè, con la maledizione di Canaan, uno dei suoi discendenti e la benedizione di Sem e Jafet), tra uomini e Dio (Gen 11 e la Torre di Babele). Tuttavia è sullo sfondo dell'alleanza noaica che ora il nuovo progetto di umanità e di giustizia umana si delinea con maggiore chiarezza.

ABRAMO E LA CITTÀ DI SODOMA: L'INGIUSTIZIA DI UN COMPORTAMENTO SOCIALE AUTOREFERENZIALE

Come Noè, il *giusto Abramo* (cf. Gen 15,6: *Egli credette al Signore che glielo accreditò a giustizia*) diventa criterio per una possibile salvezza del malvagio. Tuttavia la differenza è duplice. Mentre Noè è all'interno di quell'umanità malvagia e si salva per dare in sé stesso continuità a tale umanità, Abramo non è uno degli abitanti di Sodoma, ma, dall'esterno, si rende protagonista di una contrattazione con Dio per salvare altri, alla ricerca di un numero di giusti che possano scongiurare la distruzione di Sodoma. La contrattazione arriverà al livello minimo di dieci, che non vennero trovati: la scena successiva sottolinea infatti la partecipazione di tutti gli abitanti di Sodoma alla *usanza comune*, che porterà alla distruzione della città.

In questa realtà, è la categoria di giustizia come tale ad essere in gioco: quella che è venuta a mancare radicalmente è la stessa *giusta relazione tra gli uomini*. È questo il grido che sale a Dio. Ciò che si traduce in male è proprio la rottura relazionale ad ogni livello, dalla violazione dell'ospitalità, alla sessualità ormai radicalmente corrotta.

Anche qui rimbalzano stringenti le domande sulla visione di società che emerge. I *comportamenti autoreferenziali* di un gruppo, di una città, di una nazione, anche se compiuti da tutti gli uomini di tale gruppo, nel momento in cui lacerano le relazioni a livelli più ampi, *potrebbero mai essere qualificati come giusti?* Non è certo una questione di poco conto, che proiettata sulla nostra contemporaneità ci interpella profondamente: val la pena lasciarla echeggiare con parole come quelle che nell'orizzonte globale dei rapporti e delle disuguaglianze dei diversi gruppi

umani, ci hanno consegnato Joseph Stiglitz o Amartya K. Sen, ricordandoci che le nostre *interrelazioni globali* sono di gran lunga più estese delle *relazioni internazionali* e che la *giustizia internazionale* non esaurisce le istanze di equità, impegno etico e responsabilità della *giustizia globale* ¹.

GIACOBBE E LABANO: IL CONFINE DA NON OLTREPASSARE

Giacobbe, fuggito dalla casa paterna, va a vivere con lo zio Labano e innamoratosi della cugina Rachele, dopo aver lavorato sette anni per sposarla, si ritrova vittima della beffa dello zio che gli fa sposare Lia, sorella di Rachele. Giacobbe lavorerà altri sette anni per sposare l'amata. Da queste due mogli e dalle loro serve Giacobbe avrà i dodici figli capostipiti delle dodici tribù bibliche di Israele. Ebbene, nella relazione salariale tra Giacobbe e Labano troviamo l'unica affermazione sulla giustizia di tutta la vicenda:


GEN 30,33 *D'ora in avanti sarà la mia onestà [= giustizia] a rispondere per me quando verrai a controllare il mio salario.*

Questa affermazione assume tutto il suo peso se si procede con la narrazione, nella quale Giacobbe, nel suo lavoro pastorale presso Labano, si arricchì in modo straordinario e possedette un gregge numeroso, schiave e schiavi, cammelli e asini (Gen 30,43) e, a seguito dell'invidia dei figli di Labano, dovette fuggire dalla casa del suocero. Ciò che è importante notare, al di là dei dettagli, è che la partenza di Giacobbe viene caratterizzata nel racconto dalla terminologia del furto in un doppio motivo di conflitto reciproco.

Labano accusa il fuggiasco Giacobbe di avergli rubato i suoi beni (divinità familiari, beni materiali, figlie e nipoti); Giacobbe ribatte accusando Labano di avergli sempre rubato il suo salario.

Il gioco della doppia rivendicazione, e del risentimento profondo che ne scaturisce, potrebbe sfociare in conclusioni tragicamente violente, dato che ogni parte si sente derubata di qualche cosa e vede nell'altro il diretto responsabile. Ognuno dei due potrebbe pensare alla vendetta sanguinosa.

Ma qui il racconto ha una svolta inattesa. Labano raggiunge Giacobbe e si verifica un chiarimento delle posizioni che ... non chiarisce nulla! Ognuno dei due rimane convinto sulle proprie posizioni eppure assistiamo ad una risoluzione del conflitto che non avviene attraverso la categoria del *più forte* o di colui



¹ Cfr. in part. A. K. Sen, LA DISEGUAGLIANZA. UN RIESAME CRITICO, *il Mulino*, Bologna 1994; A. K. Sen, GLOBALIZZAZIONE E LIBERTÀ, *Mondadori*, Milano 2002; J. Stiglitz, LA GLOBALIZZAZIONE E I SUOI OPPOSITORI, *Einaudi*, Torino 2002.

che ha *più ragione*, ma va nella direzione della giustizia intesa come *giuste relazioni possibili*. Al di là delle forme concrete con cui essa si attua, assistiamo ad un'alleanza tra Giacobbe e Labano, e le relazioni si ricompongono mettendo in gioco, attraverso un impegno reciproco, le proprie vite:

GEN 31, 52-53 *Ecco questo mucchio [di pietre] ed ecco questa stele sacra che ho eretta tra me e te. Questo mucchio è testimone e questa stele sacra è testimone che io giuro di non oltrepassare questo mucchio dalla tua parte e che tu giuri di non oltrepassare questo mucchio e questa stele dalla mia parte, per fare del male. Il Dio di Abramo e il Dio di Nacor siano giudici tra noi.*

Qui non è in gioco alcun perdono! Non bisogna pensare alla risoluzione dei conflitti e al ristabilirsi della relazione sempre e solo in termini di percorso morale individuale: occorrono tante volte passi di reciprocità che implicano un percorso comune verso *l'incontro su un confine*, anche soltanto per *stabilire di non oltrepassarlo per farsi del male*.

Un approccio di **mediazione**, quindi, da tener presente nella risoluzione di tanti conflitti contemporanei, specialmente quando le ferite non paiono psicologicamente risanabili e non è realisticamente umana la prospettiva del perdono tra le parti. Non si tratta di dare o avere ragione. C'è semplicemente la consapevolezza e l'accettazione dell'esistenza e della posizione dell'altro.

Non c'è più alcun tentativo di ri-condurre l'altro a sé. Ci si accetta e ci si rispetta nella propria diversità e alterità. Un'angolazione, quindi, da cui inquadrare le nostre relazioni di giustizia in molte dinamiche sociali e internazionali: la possibilità di una *giustizia come giusta relazione* (contrattuale) schiude la possibilità di una ricomposizione, nella prospettiva *politica* del massimo comun bene in cui ricostituire la pace.

Tale concetto di giustizia ci può aiutare nel cammino dall'ideale alla realtà? La prospettiva di una giustizia concepita non tanto come equa distribuzione di beni e di possibilità sociali, né come adeguazione dei comportamenti ad una norma, ma come capacità di vivere giuste relazioni riesce veramente a fornire un orizzonte ideale verso il quale compiere passi concreti nel vissuto umano?

Credo di sì, soprattutto nelle tre direttrici sottolineate:

- un mondo di uomini/donne- fratelli/sorelle originati da un giusto e chiamati a vivere insieme in un ambiente comune (*tema dell'uguaglianza fondamentale di tutti*);

- la necessità di configurare la giustizia non come ricerca autoreferenziale di una specifica comunità chiusa in sé, ma come prospettiva di apertura, come giustizia comunicabile ad altri e capace di produrre relazioni con altre comunità (*tema della dignità umana della persona- né solo individuo, né sola comunità-*

come principio pratico metaculturale per costruire giuste relazioni);

- una capacità di avere giuste relazioni basate sull'accettazione della *diversità* e dell'*alterità*, per una convivenza che non oltrepassi i confini comuni, per fare del male all'altro (*tema della diversità e del pluralismo culturale e religioso e della possibile convivenza di tutti in un unico ambiente-terra*).


LA LEGGE AL SERVIZIO DELLE RELAZIONI

Lo scacco di una giustizia possibile viene drammaticamente percepito nel momento della rottura radicale della relazione giusta che fino ad allora aveva sostenuto la convivenza delle parti, sia a livello di rapporti intra-soggettivi, che a livello di rapporti tra soggetti e società e tra interi corpi sociali.

Eppure lo stesso orizzonte che abbiamo accennato- più in forma di *icona biblica* che di trattazione sistematica- permette un'ulteriore riflessione.

Nell'originario terreno di un conflitto, quella che viene bruscamente spezzata non è tanto o solo la simmetria distributiva o la simmetria tra l'azione compiuta e il tessuto legale, ma *la giusta relazione tra le parti*. La controversia tra due parti su questioni di diritto può svolgersi, allora, sul registro del *rib*.

"Volendo esplicitare la natura e il senso del *rib*- scrive Pietro Bovati- possiamo fornire la seguente descrizione: all'inizio vi è uno stadio di relativo accordo fra due parti, una situazione di intesa pacifica; si verifica in seguito un episodio che turba questo rapporto, perché mette in questione un elemento sul quale l'intesa fra i due era (esplicitamente o implicitamente) fondata. Ecco allora che la parte offesa si muove per contestare l'altra parte, per accusarla di infedeltà e ingiustizia, e riportarla quindi ad una relazione che sia rispettosa della natura di entrambi. Se il *rib* ottiene il suo effetto, le due parti potranno, secondo verità e giustizia, riannodare il loro rapporto, rendendolo anzi più intenso, e fondare un accordo di pace che strutturerà in modo nuovo le relazioni fra i soggetti" ². Attraverso il *rib* può quindi essere riannodato un rapporto, fondando un accordo di *pace* che strutturerà in modo nuovo le relazioni fra i soggetti. Riemerge in tutta la sua centralità la relazione *tra giustizia e pace*: "l'ingiustizia è proprio ciò che scatena l'azione giuridica dell'accusatore, e solo il ristabilimento di giuste relazioni può portare la pace tra le persone [...]".



Per quanto riguarda la controversia bilaterale, è significativo che l'atto di giustizia che provoca la pace sia essenzialmente il perdono concesso dalla parte offesa (cfr. Is 57,14-21; Ger 33,6-9); ci si può anzi chiedere se, una volta perpetrato il reato, sia possibile giungere ad una reale concordia senza un atto di misericordia che ridia dignità all'uomo e lo ristabilisca nella civile convivenza" ³.

Ora, mi sembra di poter affermare che nella prospettiva di (ri-)creare giuste relazioni, di cercare quindi la giustizia, l'elaborazione di una criteriologia applicativa di questi principi è resa possibile solamente dalla capacità di *tenere in tensione critica le nostre tre direttrici* (quattro se consideriamo anche le implicazioni dell'episodio di Giuda e Tamar, in cui il bene della relazione comunitaria è assunto come il vero fine della norma legale secondo la prospettiva della *legge al servizio delle relazioni* e non viceversa) ⁴.


Se si smarrisce per strada qualche polo di queste direttrici il dialogo fra le parti è destinato a divenire impossibile.

Infatti:

- da una visione che tende ad enfatizzare un'uguaglianza a-critica, non nasce *ipso facto* la capacità dell'accettazione della diversità (*l'altro come diverso-da-me*);

- da una visione che parcellizza l'esperienza umana in una proclamazione del localismo o del soggettivismo etico come unico criterio di riferimento, non nasce la capacità di infrangere l'autoreferenzialità culturale per incamminarsi su terreni di collaborazione in vista di fini comuni (*l'altro come in-comunione-con-me*);

- da una visione che enfatizza solo il dato solidaristico delle relazioni umane secondo l'unica direttrice dal ricco al povero, non è possibile il superamento della visione paternalistica cui abbiamo drammaticamente assistito negli anni del post-colonialismo del XX secolo e non si promuove la profonda con-



³ "Letterariamente appare che spesso, nella Bibbia, un rib si concluda con la stipulazione di una alleanza: un caso chiarissimo è quello della controversia tra Labano e Giacobbe (Gen 31,44-54), ma si può anche vedere Gen 21,27; Es 34,10; Gios 9,14; 2 Sam 3,12-21, 1 Re 20-34; Neem 10,1" (Cit., pp. 146-147).

⁴ Ne consegue la possibilità di un oltrepasamento della legge stessa qualora si riuscisse a maturare una diversa capacità di risoluzione del conflitto. Il perdono tra le parti (perdono dato-ricevuto con il coinvolgimento esistenziale delle parti) non è forse uno dei casi che potrebbe schiudere una alternativa alle soluzioni detentive altrimenti imposte dal codice penale? Non mancano gli esempi, dal processo di verità e riconciliazione in Sudafrica (cfr. Desmond Tutu, NON C'È FUTURO SENZA PERDONO, Feltrinelli, Milano 2001; Piet Meiring, VERITÀ E RICONCILIAZIONE NEL SUDAFRICA DEL DOPO-APARTHEID, Aggiornamenti Sociali 53 (2002), pp. 676-687) alle pratiche di RESTORATIVE JUSTICE e di mediazione che anche in Italia offrono alcuni esempi significativi a livello di giustizia minorile, in particolare a Milano e a Torino.

vinzione della radicale uguaglianza tra gli uomini (*l'altro come uguale-a-me*).

Non è un caso, poi, che su queste tre direttrici si muova la maggior parte delle riflessioni riguardo ad una possibile convivenza mondiale, sia all'interno dei diversi sistemi comunitari, sia tra di essi nel processo di mondializzazione globalizzata di cui siamo testimoni e protagonisti: non è difficile scorgere, lungo queste piste, possibili orizzonti di riferimento per considerazioni più vaste sulle vie da seguire nell'elaborazione di progetti di convivenza umana.

Credo che una prospettiva di questo genere- solo apparentemente vaga e generica- possa essere particolarmente fruttuosa anche nel caso della *rottura delle relazioni*, nel caso cioè in cui una parte decide deliberatamente di superare il *confine* reciproco per *fare del male*.

Se infatti il motore che muove la ricerca di soluzioni è quello della vendetta o della violenza reciproca, oppure della punizione esemplare o addirittura *preventiva*, non c'è dubbio che al centro si pone unicamente la difesa e la tutela del proprio *io*, della propria identità individuale o *sociale-comunitaria*. Inevitabile, allora, lo sviluppo di logiche che mutueranno strumenti linguistici quali *pena di morte*, *guerra giusta o santa*, ecc.

Mettere al centro realmente e realisticamente *la relazione come bene sommo della vita umana*, passare cioè dal sentire solipsista della visione metafisica dell'esistenza, ad un sentire nel quale la *relazione* diviene centrale nella stessa percezione del proprio *io*, permette anche di partecipare ad una ricerca di convivenza che, anche nella estrema fragilità del momento attuale, va sempre più ribadita e perseguita.

UNA CONCLUSIONE: CAMMINARE AUGURANDOSI LA POSSIBILITÀ DI GIUSTE RELAZIONI.

Vorrei concludere con una citazione, tratta dalle ultime pagine di un recente scritto di Carlo Maria Martini, che mi pare poter essere, oltre che una considerazione condivisibile, anche un augurio reciproco:

"Dinnanzi alle sfide del mondo contemporaneo, il compito di servire Dio spalla a spalla (Sof 3,9) lavorando insieme per la giustizia e la pace, costituisce un'opera di proporzioni immense. Si tratta infatti di collaborare con Dio da uomini liberi. [...]"

La pienezza di senso religioso e umano che la parola pace ha nella tradizione sia musulmana (salam) sia ebraica (shalom) [...] che fanno dell'augurio di pace l'espressione quotidiana di saluto tra i fratelli di fede. [...]"

L'avventura umana nel mondo e persino la mirabile sinfonia del cosmo possono essere descritte nell'immagine di un incessante cammino, di una tensione perenne, di un pellegrinaggio sacro dell'uomo e del cosmo in ascesa verso la perfezione del bello e del santo, del giusto e del vero. [...]"

Questo pellegrinaggio personale, storico e cosmico, si svolge sul crinale di due opposti abissi, librandosi tra essi sostenuto dal tenue filo d'argento della libertà. Da una parte c'è il bagliore, inestinguibile e accecante, della luce pura e ardente che supera ogni parola umana; dall'altra, invece, c'è la tenebra dell'errore, della volontà di potenza che può giungere a servirsi della verità più sacra per giustificare ogni violenza. [...]

I libri più sacri, nelle nostre, ma pure in altre tradizioni religiose, sono stati non di rado oggetto di ingiustificata distruzione o, all'opposto, sono stati strumentalizzati contro la loro natura e usati per giustificare azioni di persecuzioni e di violenza, contrarie alla dignità e alla libertà della persona umana.

Infine, il dialogo può diventare l'anticamera di una spietata condanna inquisitoria, della censura e della scomunica reciproche.

Questo cammino ci vede dunque solidali con tutta l'umanità: non solo con gli uomini a noi contemporanei, ma con gli uomini delle epoche che ci hanno preceduto e che seguiranno" 5.

È un augurio per ciascuno di noi, nei propri contesti di fede, di lavoro sociale, di relazioni interpersonali, la realizzazione delle parole del Salmo 85, facendo percorrere a queste dolci immagini il cammino dall'ideale alla realtà:

*Misericordia e Verità si incontreranno
Giustizia e Pace si baceranno
La verità germoglierà dalla terra
e la giustizia si affaccerà dal cielo.
Anche Dio concederà tutto ciò che è buono,
e la nostra terra darà i suoi frutti.
La giustizia davanti a lui camminerà
tracciando il sentiero con i suoi passi.*



FRAMMENTI

Il volto oscuro della globalizzazione economica e finanziaria, la mercificazione dell'uomo (in senso proprio: l'uomo è reso cosa, spogliato di ogni sacralità e collocato nel supermercato globale come una qualsiasi altra merce) si ciba e si rafforza cannibalescamente di guerre tra poveri: tra occupati e disoccupati, tra lavoratori garantiti e precari, tra lavoratori autoctoni e stranieri, tra uomini e donne, tra chi è tutelato dall'articolo 18 e chi no, tra lavoratori tipici e atipici, tra Nord e Sud d'Italia e del mondo.

A questo volto oscuro, bisogna opporre non il rifiuto, che è impossibile e sarebbe oscurantista, di un mondo globale, bensì la globalizzazione dei diritti. Questo RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI 2003, attraverso un sapiente e competente lavoro redazionale, vuole essere un contributo in questa direzione.

don Luigi Ciotti

Rapporto Sui Diritti Globali 2003

704 pagine,
Edizioni Ediesse

Il Rapporto sui diritti globali fotografa lo stato dei diritti e analizza le politiche per una loro maggiore affermazione sia a livello locale che globale, con uno sguardo strabico rivolto agli avvenimenti del 2002 e agli scenari e alle prospettive del 2003. È diviso in quattro sezioni: Diritti economico-sindacali; Diritti sociali; Diritti umani, civili e politici; Diritti globali ed ecologico-ambientali. Le sezioni tematiche sono a loro volta articolate in complessivi 16 capitoli, tra cui

I PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA E DELLE CARCERI

Il punto: La giustizia non è uguale per tutti- La riforma del Consiglio Superiore della Magistratura- Un movimento di indignati- La giustizia italiana sotto le lenti delle Nazioni Unite- Processi in corso, processi conclusi, inchieste strane, inchieste mai nate- Il dissenso non è reato- L'ipertrofia del sistema penale- Allarme tossicodipendenti nelle prigioni europee- Proteste nelle carceri, diritti a rischio- L'inchiesta sui pestaggi al San Sebastiano- Clemenza o non clemenza- E Sofri è ancora in

galera- Un programma di edilizia carceraria- Il Comitato europeo contro la tortura racconta l'Italia- Vecchie e nuove, vere o presunte emergenze: terroristi, migranti e minori- Il 41 bis- Più sicurezza per tutti- Antikrimen Conference.

Le prospettive: Domande di giustizia ed equilibrio tra i poteri- La dimensione sovranazionale delle politiche della giustizia- Libertà e diritti fondamentali dopo l'11 settembre- Stranieri a rischio- La macchina della giustizia: carcere, pena e controllo sociale istituzionale

I numeri: Tutte le cifre del disagio penitenziario

Il Rapporto, promosso da CGIL e Gruppo Abele e realizzato dall'Associazione SocietàINformazione, si completa con qualificanti introduzioni ai temi trattati e con i contributi del segretario generale della CGIL Guglielmo Epifani e di Luigi Ciotti, presidente del Gruppo Abele e di Libera. Il Rapporto, unico nel suo genere, è uno strumento fondamentale per pensare e agire globalmente, per arricchire la formazione e supportare l'attività quotidiana, locale e territoriale, dei militanti e delegati sindacali, degli operatori sociali ed economici, del volontariato e dell'associazionismo, del non profit e della cooperazione sociale. È inoltre rivolto al mondo della scuola, dell'informazione, ai nuovi movimenti di impegno sociale, politico e civile.

Australia: un numero crescente di malati mentali stanno entrando nel sistema della giustizia criminale in Australia, come conseguenza della inadeguatezza dei servizi sociali per la salute mentale. Il Direttore della Politica per i Servizi Sociali della Compagnia di Gesù, il Padre Peter Norden sj, ha visto di persona il cambiamento della popolazione carceraria negli ultimi venti anni.

"Gli amministratori sembrano essere contenti di questo sviluppo, poiché costa circa 50.000 dollari all'anno mantenere un carcerato, mentre costa circa 200.000 dollari fornire un'adeguata assistenza ospedaliera". Ha anche detto: "Lo scandalo è che un intervento del servizio sanitario sociale precoce può essere erogato a costi molto più contenuti". "L'industria delle carceri [...] sta esplodendo mentre l'Australia spende molto meno degli altri Paesi nei servizi di salute mentale".

"Il reato e la pena passano dalla giustizia retributiva a quella riparativa"- un articolo che attinge all'esperienza del personale del Jesuit Social Services che lavora da venticinque anni nel sistema carcerario- sfida la comunità australiana, e in particolare i suoi leader politici, a passare da una visione del reato e della pena puramente retributiva, basata su punizione e carcere, ad un approccio che cerca di venire incontro ai bisogni di tutte le parti coinvolte; un approccio riparatorio al complesso tema del reato e della pena che potrebbe migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini australiani".

www.jss.org.au - Novembre 2002

La Giornata del Rifugiato 2003

Il 20 Giugno 2003 si è celebrata, per la terza volta, la Giornata Mondiale dei Rifugiati.

Per quest'anno l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha scelto, come tema, i **Giovani Rifugiati**.

In particolare, slogan delle celebrazioni è stato: Giovani Rifugiati: costruiamo il futuro.

Nella popolazione rifugiata i giovani sono tra i più vulnerabili. Non solo devono affrontare tutte le difficoltà che i rifugiati incontrano, ma soffrono particolarmente a causa della loro età e della loro vulnerabilità.

Separazione dai propri cari, sfruttamento, abusi e violenze, esposizione all'HIV, reclutamento in eserciti e forze ribelli, mancato accesso all'educazione: sono alcune delle problematiche che li riguardano.

La gioventù è una delle priorità del lavoro con i rifugiati. Un giovane sano ed educato rappresenta il futuro di tanti paesi che ora si trovano in difficoltà economica o vivono situazioni di guerra. Senza un futuro, questi paesi non hanno speranza. Senza speranza, il rischio di perpetuarsi del conflitto e della distruzione dell'ambiente, minaccia non solo la sopravvivenza delle persone, ma a lungo termine anche la pace e la stabilità del mondo.

La Fondazione Centro Astalli ha programmato, in occasione del 20 Giugno, iniziative a Roma e nelle diverse città della propria Rete territoriale, tra cui Milano, Napoli, Trento, Catania e Padova.

È stata l'occasione per dare voci a numerosi rifugiati, che hanno potuto raccontare le loro storie di violenze subite ed esilio, ma anche le speranze per il loro futuro in Italia. Le Giornate del Rifugiato hanno offerto infine anche l'opportunità per una denuncia all'opinione pubblica delle tante difficoltà in cui quotidianamente si imbattono richiedenti asilo e rifugiati. L'attuale sistema di accoglienza è infatti sempre più insufficiente (tanti quelli che ancora oggi a Roma dormono per strada, nei parchi e nelle stazioni), in attesa di una legge che il mondo politico chissà se avrà mai voglia di promuovere e approvare.

Caro Lettore / Lettrice,

in breve possiamo dire che i percorsi di carcere e di giustizia che questa rivista propone intendono attraversare i territori segnati :

dalla difesa della dignità delle persone detenute ed ex detenute;

da una cultura della pena e della riabilitazione

improntate a umanità, diritto, inclusione;

dal sostegno solidale dei progetti di vita

"dopo e fuori";

per una giustizia capace di guardare

oltre il modello retributivo.

*Un motivo in più per abbonarsi: Dignitas viene ora affiancata da **www.dignitas.it**. Il Sito ospiterà, lungo percorsi opportunamente tracciati, materiali documentali utili per approfondire gli articoli, e offrirà a Voi lettori spazi per un rapporto più interattivo con la rivista.*

A Voi lettori quindi chiediamo di collaborare con noi attraverso:

- segnalazioni, critiche e proposte anche tramite sito Web

- un sostegno economico che consenta di far fronte ai costi di stampa e di spedizione della rivista semestrale con un

- Abbonamento annuale:

10 Euro in Italia, 15 Euro all'Estero

oppure con

- Abbonamento Sostenitore,

per cui non diamo alcuna indicazione precisa:

a ciascuno la scelta del valore che vuole attribuire a questa iniziativa.

Coperte le spese editoriali, eventuali eccedenze saranno utilizzate per le attività della Sesta Opera San Fedele Associazione di volontariato carcerario Onlus.

Invia la tua offerta economica sul

c/c postale 36 65 62 05

oppure a

Banca Intesa - Cariplo - sede di Milano 100 c/c 26 094/1

Invia i tuoi suggerimenti al fax : 02 805 72 37

Oppure tramite posta elettronica all'indirizzo:

www.dignitas.it